



ESG, UNO SGUARDO D'INSIEME SUL PANORAMA DELLA SOSTENIBILITA'





ESG, UNO SGUARDO D'INSIEME SUL PANORAMA DELLA SOSTENIBILITA'

(ultimo aggiornamento marzo 2025)

Fondazione Centro Studi UNGDCEC – Quaderno Knos

A cura di:

Amatore Paolo

Arcuri Mariateresa

Baicchi Francesco

Bartolozzi Matteo

Candelieri Antonella

Ceccherini Gaia

Chirico Arcangelo

Chiucini Teresa

Corrieri Simone

De Andelis Daniele

De Dominicis Martina

Di Renzone Laura

Greco Fabrizio

Landi Alberto

Leone Marco

Masini Carlotta

Mucciarelli Marzia

Picchi Giulia

Rossinelli Marta

Schipani Antonella

Vannucci Manuele

Vasta Leonardo

Virto Mattia

SOMMARIO

PREFAZIONE.....	9
A. PROFILI DI DIRITTO COMMERCIALE	14
1. NORMATIVA EVOLUZIONE NORMATIVA	14
1.1. Introduzione.....	14
1.2. La Direttiva 95/Ue/2014.....	19
1.3. Agenda 2030 E Accordi Di Parigi	19
1.4. Piano D'azione	22
2. CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)	26
2.1. Introduzione.....	26
2.2. Le imprese interessate dalla CSRD.....	28
2.3. Il reporting di sostenibilità	30
2.4. Il principio della “doppia materialità”	32
3. GLI STANDARD DI RENDICONTAZIONE ESRS E IL MODELLO 231	37
3.1. Introduzione.....	37
3.2. La responsabilità degli enti e il modello organizzativo della 231	38
3.3. Gli standard ESRS - breve sintesi	39
3.4. Correlazioni tra ESRS e Modello 231	40
3.5. Il ‘Tavolo per la finanza sostenibile’ promosso dal MEF - cenni	44
4. LA CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE.....	47
4.1. Contesto e obiettivi della CSDDD.....	47

4.2.	Ambito di applicazione.....	48
4.3.	I vantaggi della CSDDD per i cittadini, per le imprese e per i paesi in via di sviluppo.....	49
4.4.	Obblighi delle imprese secondo la CSDDD	51
4.5.	Due diligence e gestione della catena di fornitura.....	52
4.6.	CSDDD e coinvolgimento delle Piccole e Medie Imprese	53
4.7.	Impatti ambientali e diritti umani	53
4.8.	Meccanismi di applicazione e sanzioni.....	54
4.9.	Integrazione della sostenibilità nella governance aziendale.....	55
5.	GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ	57
5.1.	Gli indicatori di sostenibilità	57
5.2.	Gli indicatori di sostenibilità ambientale.....	59
5.3.	Gli indicatori di sostenibilità sociale	61
5.4.	Gli indicatori di sostenibilità della governarncce	62
6.	GLI STANDARD PER LE PMI	64
7.	IL RUOLO DELLA FINANZA SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	70
7.1.	La finanza sostenibile	70
7.2.	Quando un investimento è sostenibile?.....	72
7.3.	Il ruolo del PNRR in Italia collegato alla finanza sostenibile	73
7.4.	Il rischio del Greenwashing	74

8. STRUMENTI DI FINANZA SOSTENIBILE-IL RUOLO DEI GREEN BOND PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE

77

8.1. Introduzione.....	77
8.2. Pmi e finanza sostenibile: strumenti e opportunità	79
8.3. Il Regolamento (UE) 2023/2631 e il Ruolo dei Green Bond per le PMI.....	82
8.4. Contesto normativo	84
8.5. Norme per l'emissione di Green Bond secondo l'EGBS.....	85
8.6. Obblighi per le PMI	86
8.7. La verifica sull'emissione di obbligazioni green	87
8.8. Problematiche giuridiche e di conformità.....	89
8.9. Conclusioni.....	91
B. PROFILI DI ECONOMIA AZIENDALE.....	93
9. LA MISURAZIONE DELLA SOSTENIBILITA'	93
9.1. Premessa	93
9.2. Scelta dello standard di Misurazione	94
9.3. I principali standard di misurazione delle performance di sostenibilità.....	95
9.4. Gli Standard ESRS (European Sustainability Reporting Standard).....	105
9.5. PRINCIPI TRASVERSALI O CROSS CUTTING STANDARD	107
9.6. PRINCIPI TEMATICI O TOPICAL STANDARD	109

9.7. Standard di rendicontazione della sostenibilità per PMI.....	117
10. IMPORTANZA DELLA LETTURA E DELLE VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE	124
10.1. DALLA MISURAZIONE ALLA LETTURA DELLE PERFORMANCE DI SOSTENIBILITA'	124
10.2. Sistemi di Rating	129
10.3. Certificazioni	129
11. IL RATING ESG.....	131
11.1. Introduzione	131
11.2. Le Agenzie di rating ESG.....	132
11.3. ECOVADIS	132
11.4. Registrazione	132
11.5. Questionario.....	133
11.6. Analisi degli esperti	133
11.7. Risultati	134
11.8. Synesgy	134
11.9. Questionario.....	134
11.10. Quality checks.....	135
11.11. Support and consultancy	135
11.12. Assessment and development plan	135
12. IL RATING DI SOSTENIBILITÀ E GLI ISTITUTI DI CREDITO.....	137
12.1. Il rating di sostenibilità e gli istituti di credito	137
13. DALLA MISURAZIONE AL REPORTING	144

14. XBRL: LA LINGUA FRANCA DEI DATI NEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ	149
14.1. Introduzione all'XBRL	149
14.2. Architettura e metodologia dell'XBRL-ESRS 150	
14.3. Il tagging narrativo	151
14.4. Il tagging semi-narrativo.....	153
14.5. La Modellazione dimensionale dei dati di sostenibilità	154
14.6. L'Uso degli XBRL per la Rendicontazione di Sostenibilità.....	156
14.7. XBRL alla Reportistica di Sostenibilità - Conclusioni.....	158
15. CONTROLLO, MONITORAGGIO E REVISIONE NELL'ERA DELLA SOSTENIBILITA'	159
C. PROFILI DI DIRITTO TRIBUTARIO	163
16. ESG, TAX COMPLIANCE E TAX CONTROL FRAMEWORK	163
16.1. Rischio fiscale	163
16.2. Adempimento Collaborativo	169
17. II TAX CONTROL FRAMEWORK.....	179
17.1. Introduzione	179
17.2. Ruoli e responsabilità nel TCF	180
17.3. Controllo di primo livello	180
17.4. Controllo di secondo livello	181
17.5. Controllo di terzo livello	182

17.6.	La Mappa dei Rischi Fiscali nel Tax Control Framework	183
17.7.	Benefici che derivano dall'applicazione del TCF opzionale.....	184
17.8.	Considerazioni conclusive.....	185
D.	PROFILI DI DIRITTO CIVILE	192
18.	SOSTENIBILITÀ: LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE	192
18.1.	Introduzione	192
18.2.	Governance e parità di genere.....	195
18.3.	Normativa Italiana sull'obblighi della parità di genere negli organi di controllo	197
18.4.	Normativa Europea sull'obblighi della parità di genere negli organi di controllo	200
18.5.	La diversità di genere nei Cda nel settore bancario	201
18.6.	La parità di genere nella rendicontazione di sostenibilità	203
18.7.	Rendicontazione di genere: alcuni dati	210
18.8.	Bilancio di genere	211

PREFAZIONE

Antonio Marinello, Università degli Studi di Siena

L'integrazione delle tematiche ESG nelle strategie aziendali costituisce ormai una questione centrale, destinata ad incidere in maniera sempre più profonda nelle dinamiche di sviluppo delle imprese, oltre che ad animare il dibattito scientifico, tanto in ambito giuridico, quanto in ambito aziendalistico.

Del resto, proprio grazie al crescente rilievo di tali tematiche, la prospettiva strettamente contabile o finanziaria dalla quale osservare l'impresa - imperante fino al secolo scorso - ha via via ceduto il passo a una cultura aziendale più matura: l'impresa ha così smesso i panni della mera entità idonea a generare un profitto, per assumere le vesti di un vero e proprio attore sociale, capace altresì di soddisfare le aspettative di un numero crescente e sempre più variegato di stakeholders.

Per lungo tempo, in effetti, l'impegno sociale o ambientale, così come le buone pratiche di governance, hanno rappresentato l'esito di scelte del tutto libere e indipendenti da parte delle organizzazioni, senza che la loro rappresentazione e la relativa comunicazione assumessero particolare rilievo verso l'esterno: in pratica, i risultati eventualmente raggiunti attraverso tali azioni non potevano in alcun modo essere misurati o paragonati a quelli di altre realtà imprenditoriali, né potevano essere ricondotti a criteri di valutazione oggettivi.

In questa prospettiva, si può cogliere appieno la rilevanza dei criteri ESG e della loro puntuale definizione: essi sono importanti perché consentono di misurare in modo preciso e sulla base di parametri standardizzati e

condivisi le performance ambientali, sociali e di governance di una determinata impresa.

Non si tratta, peraltro, soltanto di una questione di responsabilità sociale verso l'esterno, ma di una leva fondamentale per il successo a lungo termine delle imprese.

Pensiamo, ad esempio, al tema della reputazione aziendale. Oggi i consumatori, gli utenti, gli intermediari e le altre parti interessate sono sempre più attenti all'impatto sociale e ambientale delle aziende: un impegno concreto verso le pratiche ESG può migliorare significativamente la reputazione aziendale, rafforzando da un lato la fiducia degli investitori e delle istituzioni, dall'altro la fedeltà dei clienti e dei fornitori. In questo senso, molti studi recenti concordano sul fatto che negli ultimi anni i prodotti e i servizi con dichiarazioni ESG hanno registrato un successo significativo ed una crescita esponenziale sul mercato rispetto a quelli non sostenibili.

Ma anche sul piano dell'accesso al credito, l'onda lunga dei criteri ESG è ben visibile sulle aziende. Gli intermediari finanziari e gli investitori rivolgono sempre maggiore attenzione alle pratiche ESG delle aziende: le imprese che dimostrano un forte impegno verso l'ESG possono accedere più facilmente a finanziamenti e attrarre investimenti da parte di fondi etici e sostenibili ed è facile prevedere che in futuro le realtà imprenditoriali che non rispetteranno tali criteri avranno difficoltà ad accedere al credito e ad attrarre investimenti.

L'integrazione delle tematiche ESG, infine, aiuta le aziende a identificare e gestire i rischi emergenti, come quelli legati al cambiamento climatico, alla sostenibilità dell'utilizzo delle risorse naturali, all'emersione di problematiche sociali in determinati contesti o all'introduzione di nuovi assetti normativi e quadri

regolatori. Ciò consente non soltanto di evitare potenziali rischi finanziari, ma anche di assicurare una creazione di valore sostenibile nel tempo, rendendo l'azienda più resiliente e competitiva.

A questo insieme di tematiche è dedicato il presente studio, condotto da un gruppo - quest'anno davvero molto nutrito - di giovani professionisti dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC), che anche in questa occasione ho avuto il piacere e l'onore di coordinare.

Anche quest'anno l'iniziativa è stata promossa dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena e dal Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena e, con questa pubblicazione, siamo arrivati al quarto Quaderno Knos, dopo quelli dedicati alla blockchain e agli smart contracts (nel 2021), al passaggio generazionale e ai patti di famiglia per l'impresa (nel 2022) e alla tematica relativa agli adeguati assetti organizzativi (nel 2023).

Una tradizione felice e ormai consolidata, che si è ripetuta grazie alla dedizione, alla curiosità e all'apertura mentale di tanti giovani professionisti e grazie alla competenza, all'impegno e alla disponibilità di tanti colleghi del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, che hanno saputo indirizzare il lavoro dei giovani professionisti, fornendo loro le indicazioni e i suggerimenti essenziali per procedere nella ricerca e per impostare il lavoro.

Un serrato e proficuo gioco di squadra che, al termine del percorso, impone sinceri e doverosi ringraziamenti.

Comincio dunque col ringraziare i colleghi del mio Dipartimento, a partire dal Direttore, Prof. Ciro Gennaro Corvese e, nell'ambito delle rispettive competenze, il Prof.

Giovanni Romano, la Prof.ssa Maria Elena Salerno, la Prof.ssa Gabriella Gimigliano, la Prof.ssa Patrice De Micco, il Prof. Sebastiano Cupertino, il Prof. Gianluca Vitale, la Prof.ssa Valentina Carlino.

A seguire, tutti gli autori e i responsabili delle singole unità di ricerca (il Dott. Fabrizio Greco e il Dott. Paolo Amatore per gli approfondimenti in tema di diritto commerciale e diritto dell'economia; il Dott. Mattia Virto e il Dott. Leonardo Vasta per la parte aziendale; il Dott. Alberto Landi per gli approfondimenti in materia tributaria; la Dott.ssa Laura Di Renzone per i profili collegati alle pari opportunità).

Un ringraziamento speciale, infine, ai due veri "motori" dell'iniziativa: Laura Di Renzone e Alberto Landi, allievi brillanti e appassionati già ai tempi dell'Università e sempre aperti alle novità, ai cambiamenti e alle sfide della professione.

UN PERCORSO NEL MONDO ESG

Il presente documento ha lo scopo di offrire una visione d'insieme sulla tematica dell'ESG (Environmental, Social & Governance), materia di estrema attualità nel panorama economico, sia dal punto di vista nazionale che da quello internazionale.

Si è andati, in primo luogo, ad analizzare quelli che sono i fondamenti normativi sui quali si basa la disciplina, facendo particolare riferimento alla rapida evoluzione ed alle numerose modifiche che la stanno continuamente trasformando, per poi dare una visione complessiva di quelle che sono state e che potranno essere le implicazioni sul tessuto economico a livello di grandi imprese, senza, però, sottovalutare i massicci effetti a

catena che si ripercuoteranno sulle imprese di piccola e media dimensione.

Il lettore verrà guidato nel mondo della sostenibilità tramite un percorso che vedrà intrecciarsi aspetti di diritto, di economia aziendale e di gestione del rischio, senza tralasciare quelli prettamente operativi. L'intento è stato quello di creare una guida pratico-teorica che potesse accompagnare professionisti ed imprese all'interno di una disciplina complessa e camaleontica, nata per adattarsi alle realtà più disparate, accomunate da un unico obiettivo.

Partendo dalla storicizzazione dei principali interventi legislativi dell'Unione Europea, fra cui la Direttiva 2014/95/UE, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), si è poi passati ad una sezione più tecnica in cui si forniscono alle imprese gli strumenti di valutazione e misurazione, oltre che di comunicazione delle loro performance in ottica di sostenibilità. Si è proseguito mettendo in luce le intersezioni esistenti tra fiscalità e sostenibilità, introducendo i concetti di tax compliance e tax control framework. Il volume si conclude, poi, con un focus sulla parità di genere e sull'inclusività, che vedono la governance quale vera protagonista, nel ruolo di chi ha l'onere di diffondere la cultura su cui si basa tutta la disciplina.

A. PROFILI DI DIRITTO COMMERCIALE

1. NORMATIVA EVOLUZIONE NORMATIVA

A cura di: Dott. Marco Leone

1.1. Introduzione

La sostenibilità è un concetto sempre più presente nel dibattito contemporaneo e la sua radice semantica richiama l'idea di "sorreggere", indicando la capacità di sopportare cambiamenti emotivi ed economici. La sostenibilità implica un equilibrio degli interessi e una responsabilità verso gli altri, come definito nel "Rapporto Brundtland", ufficialmente intitolato "Our Common Future" (Il nostro futuro comune), pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, presieduta da Gro Harlem Brundtland. Una delle citazioni più famose del rapporto è: "lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni." Citazione che ha giocato un ruolo cruciale nella promozione della sostenibilità a livello globale.

Inizialmente legata alle tematiche ambientali, la sostenibilità si è evoluta in un quadro normativo olistico, integrando sviluppo economico, equità sociale e protezione ambientale. La Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, (Rio Declaration on Environment and Development) adottata durante il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, è un documento fondamentale che stabilisce principi guida per lo sviluppo sostenibile a livello globale. Questa conferenza, ufficialmente conosciuta come la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED – United Nations Conference on Environment and Development), ha riunito leader mondiali, organizzazioni non governative e altri stakeholder per affrontare le sfide ambientali e di sviluppo.

Questo ha portato la Dichiarazione di Rio ad avere un impatto duraturo sulle politiche ambientali globali e ha portato

all'adozione di importanti accordi internazionali, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla biodiversità (CBD). La normativa ha continuato ad evolversi con i “2000 Millennium Development Goals (MDGs)”, o Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 8 obiettivi internazionali che i 189 Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a raggiungere entro il 2015.

Gli MDGs hanno rappresentato un impegno globale per affrontare alcune delle sfide più pressanti del pianeta, come la povertà, la fame e le malattie. Questi obiettivi hanno guidato le politiche di sviluppo a livello globale e nazionale fino al 2015, quando sono stati sostituiti dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che mirano a continuare e ampliare il lavoro iniziato con gli MDGs. Gli SDGs includono 17 obiettivi più ampi e ambiziosi da raggiungere entro il 2030.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) sono un insieme di 17 obiettivi globali adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come parte dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità per tutti entro il 2030, affrontando una vasta gamma di questioni economiche, sociali e ambientali. Questi obiettivi sono stati progettati per essere universali, applicabili a tutti i paesi, e interconnessi, riconoscendo che il successo in un'area dipende spesso dal lavoro in altre. Gli SDGs rappresentano un impegno globale per affrontare le sfide più urgenti del mondo e promuovere un futuro sostenibile per tutti.

Siamo dunque giunti a “The 2030 Agenda for Sustainable Development” che rappresenta un piano d'azione globale adottato da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015. Si basa su 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) che mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità per tutti entro il 2030. L'Agenda progettata per essere universale, integrata e trasformativa, affrontando le sfide economiche, sociali e ambientali del nostro tempo rappresentando un impegno collettivo per affrontare le

sfide globali più urgenti e promuovere un futuro sostenibile e inclusivo per tutti.

Il concetto di sostenibilità ha una doppia dimensione di rilevanza, in quanto esso si applica: internamente, come capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel tempo, ed esternamente, come impatto dell'impresa sull'ambiente e la società. L'entrata in vigore dei criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) ha portato ad una rivisitazione degli obiettivi aziendali, con un maggiore focus sulla gestione dei rischi di sostenibilità. Le imprese sono chiamate a monitorare e valutare non solo gli indicatori finanziari, ma anche l'impatto ambientale e sociale delle proprie attività.

A livello normativo, da ultimo, l'Unione Europea ha adottato la Corporate Sustainability Reporting Standard Directive, imponendo alle imprese la rendicontazione sulla sostenibilità lungo l'intera catena di valore economico-finanziaria. Questo ampliamento dell'obbligo di rendicontazione coinvolge non solo le grandi imprese quotate, ma anche le PMI, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilità. Parallelamente, la Direttiva sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità mira a monitorare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro. Questo indica un orientamento verso investimenti ESG per una crescita sostenibile e inclusiva. Si tratta, peraltro, dell'esito di un percorso normativo più risalente, di cui si dà conto di seguito, per poi appunto giungere ad esporre le più recenti novità legislative in materie aziendali, con un maggiore focus sulla gestione dei rischi di sostenibilità. Le imprese sono chiamate a monitorare e valutare non solo gli indicatori finanziari, ma anche l'impatto ambientale e sociale delle proprie attività.

A livello normativo, l'Unione Europea ha adottato la Corporate Sustainability Reporting Standard Directive, imponendo alle imprese la rendicontazione sulla sostenibilità lungo l'intera catena di valore economico-finanziaria. Questo ampliamento dell'obbligo di rendicontazione coinvolge non solo le grandi imprese quotate, ma anche le PMI, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilità. Parallelamente, la proposta di

Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità mira a monitorare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro. Questo indica un orientamento verso investimenti ESG per una crescita sostenibile e inclusiva.

Prima di procedere con l'analisi del processo normativo legato al complesso sistema della sostenibilità è opportuno fornire una specifica spiegazione per introdurre gli acronimi più ricorrenti. La tabella che segue illustra brevemente alcuni termini che verranno poi meglio delineati nel corso del documento.

ESG	<i>Environmental, Social & Governance</i>
Significato principale	Indica i tre pilastri della sostenibilità: impatti ambientali (E), responsabilità sociale (S) e correttezza nella governance (G). È un concetto che racchiude linee guida e metriche per valutare la sostenibilità di un'impresa.
Riferimenti normativi	La normativa che regola l'ESG, così come gli standard volontari ai quali possono fare riferimento le imprese sono in continua evoluzione si citano tra gli altri i Global Reporting Initiative, i SASB, le raccomandazioni UE e le linee guida OCSE e Nazioni Unite
Ambito di applicazione	Rilevante per ogni tipologia di impresa e investitore; funge da base valutativa per definire obiettivi di sostenibilità e comprendere rischi e opportunità connessi a fattori ESG
CSRD	<i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i>

Significato principale	Direttiva UE che sostituisce la precedente NFRD (Non-Financial Reporting Directive) e ridefinisce gli obblighi di rendicontazione in tema di sostenibilità. Mira a garantire maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni ESG.
Riferimenti normativi	Direttiva (UE) 2022/2464, recepita in Italia dal D.Lgs. 2024/125 (pubblicato in GU n. 212 del 10 settembre 2024).
Ambito di applicazione	Si applica gradualmente a un numero crescente di imprese (grandi e PMI quotate), imponendo di integrare le informazioni ESG all'interno della Relazione di Gestione, secondo i principi della "doppia materialità".
ESRS	<i>European Sustainability Reporting Standards</i>
Significato principale	Standard tecnici di rendicontazione, redatti da EFRAG, che definiscono nel dettaglio i contenuti e le modalità con cui le imprese soggette a CSRD devono comunicare le informazioni di sostenibilità (indicatori ambientali, sociali e di governance).
Riferimenti normativi	Elaborati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) su mandato UE.
Ambito di applicazione	Riguardano chi rientra negli obblighi di rendicontazione CSRD. Includono standard settoriali e differenziati per le PMI. L'obiettivo è fornire un quadro omogeneo e confrontabile di informazioni ESG agli investitori e agli stakeholder.

1.2. La Direttiva 95/Ue/2014

Il 22 ottobre 2014 è stata adottata la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Tale modifica è finalizzata a portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri. La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. La direttiva prevede inoltre obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le imprese dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e delle autorità. Inoltre, sono stati introdotti obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in conformità della presente direttiva. La Commissione elabora inoltre orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di tali informazioni da parte delle imprese.

1.3. Agenda 2030 E Accordi Di Parigi

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile è un piano d'azione globale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Questo documento si propone di affrontare le sfide globali più urgenti attraverso 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) che coprono una vasta gamma di questioni, tra cui la povertà, la fame, la salute,

l'istruzione, l'uguaglianza di genere, l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari, l'energia pulita, il lavoro dignitoso, l'innovazione, la riduzione delle disuguaglianze, le città sostenibili, il consumo responsabile, l'azione per il clima, la vita marina e terrestre, la pace e la giustizia, e le partnership globali. e 169 traguardi, da raggiungere entro il 2030. Concetti chiave dell'Agenda 2030 riguardano, Universalità, in quanto gli SDGs si applicano a tutti i paesi, indipendentemente dal loro livello di sviluppo ed ogni nazione è chiamata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi in base alle proprie capacità. Integrazione in quanto gli obiettivi sono interconnessi e indivisibili, riconoscendo che il progresso in un'area influisce sugli altri e tale approccio integrato richiede che le politiche siano coerenti e coordinate a livello nazionale e internazionale. Nessuno Deve Essere Lasciato Indietro altro principio fondamentale dell'Agenda è l'impegno a garantire che i benefici dello sviluppo sostenibile siano condivisi equamente e che nessun individuo o gruppo sia escluso. Partnership Globali intendendo l'importanza della cooperazione internazionale e delle partnership tra governi, settore privato, società civile e altre parti interessate per mobilitare le risorse necessarie al raggiungimento degli SDGs. Monitoraggio e Revisione dove gli Stati membri si sono impegnati a monitorare i progressi verso gli SDGs attraverso indicatori globali, regionali e nazionali, con rapporti periodici ai forum internazionali.

L'Agenda 2030 è strutturata attorno a cinque aree di importanza cruciale: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Questi pilastri guidano l'approccio integrato e bilanciato per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali del mondo. La visione ambiziosa e trasformativa dell'Agenda mira a creare un futuro sostenibile per tutti, promuovendo la pace, la giustizia e istituzioni forti. In sintesi, rappresenta un impegno collettivo per trasformare il nostro mondo, affrontando le sfide attuali e future con un approccio olistico e inclusivo, per garantire un pianeta sostenibile e prospero per le generazioni presenti e future.

Il trattato internazionale “Accordo di Parigi”, adottato il 12 dicembre 2015, durante la 21^a Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite, sui cambiamenti climatici (UNFCCC), entrato in vigore il 4 novembre 2016, rappresenta un impegno globale per affrontare il cambiamento climatico e i suoi impatti.

Gli Obiettivi Principali dell'Accordo di Parigi si basavano sulla Limitazione del Riscaldamento Globale con l'obiettivo centrale di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, con l'impegno a perseguire sforzi per limitare l'incremento a 1,5 gradi Celsius.

Tale obiettivo è cruciale per ridurre i rischi e gli impatti associati al cambiamento climatico. Adattamento e Resilienza, promuove il rafforzamento delle capacità dei paesi di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico, migliorando la resilienza e riducendo la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Finanziamento per il Clima sottolinea l'importanza di mobilitare risorse finanziarie adeguate per sostenere i paesi in via di sviluppo nella transizione verso economie a basse emissioni di carbonio e nell'adattamento agli impatti climatici.

L'obiettivo era raggiungere un finanziamento climatico di 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020, con un impegno a proseguire fino al 2025. Contributi Nazionali Determinati (NDCs) dove ogni paese è tenuto a presentare piani d'azione per il clima, noti come Contributi Nazionali Determinati (NDCs), che delineano gli sforzi per ridurre le emissioni e adattarsi ai cambiamenti climatici. Gli NDCs devono essere aggiornati ogni cinque anni per riflettere ambizioni crescenti. Trasparenza e Revisione intende stabilire un quadro di trasparenza e revisione per monitorare i progressi verso gli obiettivi prefissati. Questo include rapporti regolari e revisioni collettive dei progressi globali e Cooperazione Internazionale promuovendo la cooperazione tra i paesi per affrontare il cambiamento climatico attraverso meccanismi quali lo scambio di tecnologie, il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di conoscenze.

L'Accordo di Parigi rappresenta un punto di svolta nella diplomazia climatica globale, impegnando quasi tutti i paesi del mondo a intraprendere azioni concrete per mitigare il cambiamento climatico e promuovere uno sviluppo sostenibile.

1.4. Piano D'azione

L'adozione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha segnato una svolta significativa verso un futuro più sostenibile per il nostro pianeta e la nostra economia. Con 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 guiderà i prossimi 15 anni verso la stabilità, un pianeta sano, società eque, resilienti ed economie prospere.

L'accordo di Parigi, firmato da 195 paesi, rappresenta il primo accordo universale sul clima mondiale per adattare e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici. L'Unione europea (UE) ha a lungo posto la sostenibilità al centro del suo progetto, riconoscendo le dimensioni sociali e ambientali. Impegnandosi a soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future, l'UE mira a sviluppare una crescita economica più sostenibile e a garantire la stabilità del sistema finanziario.

La Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile, il cui rapporto finale ha evidenziato la necessità di integrare i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo decisionale degli investimenti. La finanza sostenibile mira a riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per realizzare una crescita inclusiva e gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici.

Attualmente, gli investimenti non sono sufficienti per sostenere un sistema economico sostenibile. L'UE si impegna a destinare parte del proprio bilancio direttamente al clima e ha indirizzato una parte significativa degli investimenti verso progetti legati all'energia, all'ambiente e all'efficienza delle risorse.

In conclusione, la finanza sostenibile è parte di uno sforzo più ampio per collegare la finanza alle esigenze specifiche dell'economia europea e mondiale, promuovendo la trasparenza e una visione a lungo termine nelle attività

economico-finanziarie. La riorientazione dei flussi di capitali verso un'economia più sostenibile è essenziale per affrontare le sfide attuali e future legate ai cambiamenti climatici e all'esaurimento delle risorse.

La trasparenza nel mercato finanziario: un pilastro per la sostenibilità a lungo termine

La trasparenza delle attività dei partecipanti al mercato è fondamentale per un funzionamento corretto del sistema finanziario. In particolare, la trasparenza delle imprese sulle questioni di sostenibilità costituisce un prerequisito che consente agli attori del mercato finanziario di valutare adeguatamente la creazione di valore a lungo termine da parte delle imprese nonché la relativa gestione dei rischi di sostenibilità.

Le comunicazioni societarie sono inefficaci se i rischi a più lungo termine non sono del tutto trasparenti e quindi impossibili da tenere in considerazione. Pertanto, la trasparenza delle imprese sulla sostenibilità non solo fornirà informazioni ai partecipanti al mercato, bensì consentirà loro anche di indirizzare le imprese in una direzione più sostenibile e a lungo termine.

La Commissione accoglie con favore e sostiene le iniziative private in materia di divulgazione volte a promuovere una facile accessibilità alle informazioni sulla finanza sostenibile. Inoltre, una maggiore trasparenza, resa possibile dall'uso di tecnologie innovative, permette ai cittadini di mettere a confronto la prestazione delle imprese in termini di sostenibilità e agli investitori al dettaglio di prendere decisioni d'investimento informate.

La sostenibilità e la visione a lungo termine sono strettamente connesse. Gli investimenti negli obiettivi ambientali e sociali esigono un orientamento a lungo termine. Tuttavia, le attuali prassi di mercato spesso si concentrano sulla realizzazione di ritorni elevati in un breve lasso di tempo. Pertanto, un elemento centrale dell'agenda per la sostenibilità è ridurre l'indebita pressione intesa a ottenere una prestazione a breve termine nelle decisioni economico-finanziarie, in particolare mediante

una maggiore trasparenza, affinché gli investitori, siano essi imprese o investitori al dettaglio, possano essere informati meglio e possano adottare decisioni di investimento più informate.

In conclusione, la trasparenza nel mercato finanziario è fondamentale per favorire la sostenibilità a lungo termine. Solo attraverso un'adeguata divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità e una maggiore consapevolezza degli investitori sarà possibile orientare le decisioni economico-finanziarie verso obiettivi a lungo termine e promuovere un sistema finanziario più sostenibile nel suo complesso.

1.5. I Riflessi dell'Agenda 2030 e degli Accordi di Parigi sulla Normativa Italiana

Nonostante l'enorme onerosità del processo di adeguamento, l'Italia ha recepito gli impegni assunti dall'Unione Europea con alcune misure legislative volte a supportare la sostenibilità del tessuto economico nazionale, coinvolgendo sia grandi che piccole e medie imprese.

Si pensi, ad esempio, Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) che promuove la riduzione delle emissioni di gas serra e la transizione energetica, spingendo verso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Oltre ad un contributo in caso di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, è stato, infatti, previsto per le imprese l'obbligo di adottare processi produttivi e tecnologie a bassa emissione, implementando anche sistemi di monitoraggio adeguati; così come, ove pertinente, l'obbligo di rispettare *l'Emission Trading System* che prevede l'acquisto o la compensazione di quote di Anidride Carbonica.

Le linee guida UE sono state recepite anche in tema di tutela della biodiversità e della salvaguardia degli ecosistemi. Le imprese sono vincolate ad effettuare due diligence ambientali, devono rispettare adeguati standard su acqua, rifiuti, utilizzo del suolo e sostanze chimiche ecc., così come devono adottare metodi di rendicontazione quali, ad esempio, l'AIA

(Autorizzazione Integrata Ambientale) o la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

Altra misura recepita dal tessuto legislativo italiano in collegamento con le disposizioni dell'Agenda 2030 riguarda la salvaguardia dei diritti umani. Le imprese devono monitorare anche tramite audit e formazione specifica la propria filiera produttiva sì da scongiurare la violazione dei diritti dell'uomo e devono anche prevedere specifiche clausole contrattuali che vincolino tutti gli stakeholders al rispetto dei diritti umani sanzionandoli in caso di inadempienza.

2. CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

A cura di: Dott.ssa Gaia Ceccherini

2.1. Introduzione

Tornare in Cina a distanza di 15 anni regala prospettive inaspettate sui possibili futuri del mondo: un intervento massiccio sulla produzione, di cui il risvolto più evidente è un parco macchine quasi completamente elettrico, ha praticamente dissolto la cappa di smog che soffocava alcune delle più importanti città cinesi. Scelte obbligate nel nostro secolo, le stesse che hanno portato l'Europa a doversi confrontare con sfide globali per tentare di tenere la testa delle regioni che cercano di contrastare il “consumo” definitivo del mondo.

Se apriamo il sito della Commissione Europea alla voce *Green Deal Europeo* si legge:

“Fin dall'inizio del nostro mandato, abbiamo unito l'Europa attorno a un obiettivo comune: sviluppare un nuovo modello di crescita, il Green Deal europeo, basato su un'economia pulita e circolare. La nostra visione è chiara: l'Europa dovrebbe rimanere una destinazione privilegiata per gli investimenti che creano posti di lavoro stabili, di qualità e a prova di futuro, con una solida base industriale. L'European Green Deal è stato concepito come la bussola dell'UE per raggiungere tali obiettivi. Mira a garantire zero emissioni entro il 2050, rendendo l'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero..”

Nell'ambito del *Green Deal* l'Europa ha attuato una serie di riforme ad ampio raggio che devono appunto contribuire fattivamente al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica prima del 2050 e in questo contesto la *roadmap* per la *Sustainable Finance* presentata dall'EBA (*European Banking Authority*) mira alla creazione e al consolidamento di un sistema economico-finanziario sostenibile e responsabile rispetto alla propria “impronta” sul pianeta.

E appunto, come atto dell'*European Green Deal* in ambito economico-finanziario, si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, il 16 dicembre 2022, della Direttiva n. 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*) che va a modificare la Direttiva 2013/34/UE la quale già sanciva l'obbligo per le grandi imprese di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. La suddetta direttiva è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e gli Stati membri dovranno recepirla entro 18 mesi dalla sua pubblicazione.

Il Consiglio dei Ministri del 30 agosto di quest'anno ha approvato il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità ai fini dell'allineamento con la normativa nazionale e ne ha dato notizia con il seguente comunicato stampa:

“Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l'estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità, che consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.”

Il 25 settembre 2024 è così stato emanato il decreto di recepimento italiano, D.Lgs. 2024/125 (pubblicato sulla GU n. 212 del 10 settembre 2024). Di cosa si tratta? La CSRD, o Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale, sostituisce la Dichiarazione Non Finanziaria DNF ed incrementa gli obblighi informativi del reporting di sostenibilità di carattere non prettamente finanziari e, dunque, gli adempimenti relativi alla presentazione del Bilancio di sostenibilità, estendendo tali obblighi alle PMI.

Uno sforzo, anche culturale, di potenziare la comunicazione delle imprese sul piano ambientale, ma anche sociale e di governance, intesi nei loro molteplici aspetti. Si vuole quindi migliorare l'informativa delle aziende sul loro impegno verso la sostenibilità, ma anche riconoscere la connessione non casuale tra i risultati evidenziati dalla rendicontazione di sostenibilità e quelli normalmente riportati nel bilancio civilistico, dando rilievo ai primi ed in qualche modo equiparandoli ai dati economico-finanziari tradizionali.

Ecco quindi che la CSRD impone, non solo alle grandi imprese, già destinatarie degli obblighi di dichiarazioni non finanziarie, ma anche alle Piccole e Medie Imprese di raccogliere e rendere pubbliche le informazioni in materia di ambiente e di governance oltre che quelle legate agli aspetti sociali.

Seppur con termini temporali diversi, quest'informativa dovrà evidenziare i rischi che le scelte e le dinamiche aziendali comportano, le opportunità che ne scaturiscono, gli obiettivi futuri da raggiungere e l'impatto che dette strategie avranno all'interno ed all'esterno dell'azienda in termini di sostenibilità.

2.2. Le imprese interessate dalla CSRD

In realtà ad oggi l'informativa sulla sostenibilità derivante dall'NFRD (*Non-Financial Reporting Directive*) riguardava circa 300 aziende italiane quotate in Borsa (e poco più di 11.000 aziende europee), ma è stato, invece, calcolato che l'introduzione della CSRD avrà un impatto molto più ampio, coinvolgendo tra le 4.000 e le 6.000 aziende in Italia e fino a 50.000 in Europa. La direttiva, così come recepita a livello italiano, non riguarda le microimprese, neppure se quotate nei mercati regolamentati dell'Unione, le Piccole e Medie Imprese se non quotate e le cooperative di grandi dimensioni.

La CSRD si applicherà, invece, a quelle aziende che, con la chiusura del bilancio, supereranno, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti in termini dimensionali elencati di seguito. In particolare, come possiamo osservare, questi si basano su dati relativi a

dipendenti, ricavi netti e stato patrimoniale, ed entreranno in vigore gradualmente con le seguenti modalità:

- A far data dal 1 gennaio 2024 coinvolgeranno le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico, le imprese quotate, gli istituti di credito e le compagnie assicurative, che già soggiacciono alla Direttiva sulla Dichiarazione Non Finanziaria (NFRD), e che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superano almeno due dei seguenti indicatori dimensionali:

- Numero di dipendenti impiegati in media nell'esercizio superiore alle 500 unità;
- Ammontare dell'attivo patrimoniale superiore a 25 milioni di euro;
- Ammontare dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 50 milioni di euro.

L'anno in cui dovrà essere emesso e reso pubblico il rendiconto di sostenibilità sarà il 2025 e lo stesso dovrà contenere l'informativa relativa al 2024.

- A partire dal 1 gennaio 2025 si estenderà anche alle grandi imprese che non sono ancora assoggettate alla NFRD, ossia a quelle che superano almeno due dei valori dimensionali che seguono:

- Numero di dipendenti impiegati in media nell'esercizio superiore alle 250 unità;
- Ammontare dell'attivo patrimoniale superiore a 25 milioni di euro;
- Ammontare dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 50 milioni di euro.

L'anno in cui dovrà essere emesso e reso pubblico il rendiconto di sostenibilità sarà il 2026 e lo stesso dovrà contenere l'informativa relativa al 2025.

- Dal 1 gennaio 2026 coinvolgerà le PMI, gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo ("*captive*") con:

- Numero di dipendenti impiegati in media nell'esercizio compreso tra 11 e 250 unità;

- Ammontare dell'attivo patrimoniale compreso tra 450.000 euro e 25 milioni di euro;
- Ammontare dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni compreso tra 900.000 euro e 50 milioni di euro.

L'anno in cui dovrà essere emesso e reso pubblico il rendiconto di sostenibilità sarà il 2027 e lo stesso dovrà contenere l'informativa relativa al 2026.

In base all'art. 3 c. 10 del decreto di recepimento le PMI possono scegliere, con adeguata motivazione, di non adempiere fino all'esercizio 2028 (*reporting* 2029).

- Infine, dal 1 gennaio 2028 si estenderà anche alle capogruppo con sede extra-UE che abbiano generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per entrambi gli ultimi due esercizi consecutivi e che comprendano almeno:

- un'impresa figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; o
- una succursale (presenza fisica) che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

L'anno in cui dovrà essere emesso e reso pubblico il rendiconto di sostenibilità sarà il 2029 e lo stesso dovrà contenere l'informativa relativa al 2028.

2.3. Il reporting di sostenibilità

Una delle novità introdotte dalla CSRD riguarda la collocazione del *reporting di sostenibilità*.

L'approccio di base che si ripropone la direttiva è quello di rendere i dati da fornirsi il più possibile integrati ed è proprio in questa ottica che l'informativa sulla sostenibilità richiesta alle aziende dalla nuova direttiva non dovrà costituire un documento a sé stante, ma dovrà essere inclusa all'interno della Relazione sulla Gestione.

Questo farà sì che i dati siano saldamente integrati con le informazioni di carattere finanziario. La rendicontazione prenderà, infatti, come base quella del bilancio finanziario, andando però ad integrarla fornendo informazioni, dati ed

analisi legati all'impatto in termini di rischi ed opportunità che la società ha sulla creazione del valore in ottica interna ed esterna. La CSRD ha ampliato il novero delle informazioni che le aziende devono rendere pubbliche:

- una descrizione dettagliata dell'assetto aziendale, della strategia in essere e prospettica e delle dinamiche specifiche del business, con particolare attenzione alla loro resilienza rispetto ai rischi in termini di sostenibilità;
- i piani aziendali volti a garantire un'effettiva rispondenza tra le strategie imprenditoriali e l'obiettivo primario della direttiva di traghettarsi verso un'economia maggiormente sostenibile e verso la minimizzazione delle emissioni di gas serra, col fine ultimo di contrastare l'innalzamento della temperatura globale a 1,5°C, così come dettato dall'Accordo di Parigi ed in conformità con il target UE relativo alla neutralità climatica che ci si è preposti di raggiungere entro il 2050;
- Il dettaglio dei ruoli e delle responsabilità che competono alla governance aziendale in materia di sostenibilità, ed informazioni sulla presenza di sistemi di incentivazione collegati a tali questioni;
- L'indicazione degli obiettivi e delle politiche aziendali adottate ai fini del raggiungimento dell'incremento dei livelli di sostenibilità a livello esogeno ed endogeno;
- Le procedure di due diligence che la società adotta o intende adottare al fine di tenere sotto controllo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi preposti in materia.

I dati previsti dalle rendicontazioni non dovranno riguardare esclusivamente l'impresa dichiarante, ma dovranno rappresentare anche gli impatti delle relative filiere che, di conseguenza, dovranno essere coinvolte e responsabilizzate. Questo comporterà in pratica un notevole ampliamento a cascata del perimetro di applicazione della Direttiva.

Anche le imprese non rientranti tra quelle direttamente interessate dalla Direttiva, ma coinvolte in qualche misura nella catena del valore delle aziende soggette, saranno chiamate a raccogliere, analizzare e fornire informazioni in materia

ambientale, sociale e di governance che dovranno poi comunicare alle imprese tenute alla rendicontazione a cui fanno riferimento. Dette informazioni, seppur esterne, diventeranno parte integrante dei report delle aziende soggette alla normativa.

Un'ulteriore novità è data dal fatto che i dati di questa rendicontazione dovranno essere asseverati mediante una *limited assurance* sulla dichiarazione sulla sostenibilità, una revisione che possa certificare l'affidabilità e l'accuratezza delle dichiarazioni. La direttiva ha, infatti, previsto che un accreditato "statutory auditor" asseveri il report di sostenibilità aziendale.

La Commissione Europea ha, inoltre, introdotto degli standard specifici per la rendicontazione di sostenibilità gli ESRS, di cui si parlerà in seguito, che sono stati stilati dall' European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Tutte quelle aziende che sono e saranno soggette alla nuova direttiva saranno tenute ad adottarli.

Per le PMI quotate è in corso di sviluppo uno standard semplificato, denominato ESRS LSME, mentre per micro, piccole e medie imprese non soggette alla CSRD è previsto uno standard volontario. Tali standard applicano i principi ESRS con un approccio proporzionale e mirano a supportare le PMI non quotate nella gestione delle tematiche di sostenibilità, offrendo un punto di riferimento anche per i partner commerciali e i finanziatori lungo la catena del valore.

L'altra novità introdotta dalla direttiva appena recepita è che le informazioni prodotte elaborando i dati aziendali dovranno necessariamente essere divulgate in formato digitale utilizzando il linguaggio XHTML e il linguaggio di marcatura XBRL, compreso l'utilizzo di "tags" (etichette digitali) per la rendicontazione ESG e questo con l'intento di rendere le informazioni maggiormente divulgabili, conoscibili e reperibili.

2.4. Il principio della "doppia materialità"

Un concetto introdotto con la nuova direttiva è quello di doppia materialità. La rendicontazione di sostenibilità, nella nuova

accezione, non è più intesa ad una sola via, ma è divenuta prospetticamente bidirezionale, richiedendo la definizione, a fianco del tradizionale percorso che dall'ambiente socioeconomico esterno impatta sulla performance finanziaria di un'azienda, anche di uno speculare complesso di fattori che dall'interno dell'azienda influenzano in maniera più o meno rilevante l'ambiente esterno.

Secondo detto principio le valutazioni seguono due direzioni contrapposte ed integrantesi:

- dall'esterno verso l'interno si valuta la “materialità finanziaria”, cioè gli effetti che i fattori ESG hanno in termini di risultati economico finanziari e di dinamiche operative di un'azienda, così come le influenze che gli stessi hanno a livello di *intangibles* aziendali, quali, a titolo d'esempio, la reputazione e l'immagine.
- Si dovrà poi valutare come l'applicazione delle strategie messe in atto per allinearsi alla normativa si proiettino sulla performance aziendale;
- dall'interno verso l'esterno si valuta la “materialità esterna o d'impatto”, cioè come le politiche e le azioni aziendali possano influenzare l'ambiente e la società, dall'emissione di fumi, all'uso delle risorse, all'impatto sulle comunità locali.

Di seguito si ripropongono alcuni esempi pratici che possano meglio chiarire il concetto di doppia materialità da un punto di vista applicativo.

Si pensi all'impatto idrico sulla produzione alimentare, nella prospettiva che guarda dall'esterno verso l'interno. Nel caso in cui la società operasse in un territorio soggetto a siccità ne sarebbe fortemente condizionata e le sue performance ne risentirebbero notevolmente, dovendo sostenere costi più elevati per l'approvvigionamento idrico da fonti alternative e per fronteggiare l'instabilità causata da possibili interruzioni nella fornitura.

Viceversa, cambiando sguardo e passando a valutare gli effetti che avrebbe la medesima società sull'ambiente esterno,

potremmo facilmente immaginare come, senza l'adozione di idonei processi volti a garantire il mantenimento della sostenibilità, si potrebbe incorrere nell'aggravio della scarsità idrica, così come nell'inquinamento delle falde acquifere circostanti, già estremamente compromesse dalle condizioni climatiche sfavorevoli. Questa circostanza causerebbe un ritorno negativo sull'azienda, compromettendone la reputazione, causando potenziali problematiche legali e conseguentemente costringendo, comunque, l'azienda ad implementare strumenti idonei al superamento delle problematiche con un aggravio significativo dei costi di gestione, probabilmente di livello superiore rispetto all'adozione di una politica preventiva in linea con le dinamiche ESG.

Un altro esempio che può essere calzante per meglio entrare nel concetto di doppia materialità è quello delle condizioni di lavoro nell'industria manifatturiera.

Dall'esterno verso l'interno, l'esternalizzazione della produzione verso paesi in via di sviluppo con costi del lavoro vantaggiosi rispetto a quelli locali, possono esporre l'azienda ad un alto rischio reputazionale, con investitori che si ritraggano per motivi etici da un lato e consumatori che boicottano il marchio, a causa dei potenziali scandali, che non di rado emergono, relativi a condizioni di lavoro indegne o allo sfruttamento minorile lungo la filiera.

Dalla prospettiva opposta si può verificare una oggettiva difficoltà nel controllo ed in particolare nel monitoraggio adeguato delle condizioni di vita dei lavoratori, che può risultare insufficiente a salvaguardare dalla violazione dei diritti umani da parte dei fornitori. Privilegiando il focus sulla compressione dei costi, molto più semplice da controllare, si può perdere di vista un obiettivo ben superiore ed ovviamente ciò porterebbe a rischi elevatissimi sia in termini reputazionali che legali.

Il modo migliore per ridurre il suddetto rischio è l'adozione di procedure di audit, di due diligence e di contrattualizzazioni a valle chiare e mirate.

La nozione di “doppia materialità” era già emersa con la *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD) della Commissione Europea, la direttiva volta alla regolamentazione della *disclosure* di informazioni di carattere non finanziario relative ad imprese di grandi dimensioni.

La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) la ha, però, valorizzata, fino a farle ottenere un ruolo imprescindibile a livello normativo con un forte impatto sull’operatività della rendicontazione. La direttiva in esame ha portato ad un maggior grado di standardizzazione nella misurazione che conduce verso una più efficiente comparabilità dei dati ottenuti.

Gli *stakeholder*, siano essi investitori o clienti, potranno, dunque, avere una visione completa dell’impatto aziendale e potranno essere in grado di assumere decisioni più informate e consapevoli. Il tutto si tradurrà in una maggiore garanzia di trasparenza che mitigherà i rischi contrapposti del *Greenwashing* (ambientalismo di facciata) e del *Green Hushing*, pratiche sempre più diffuse tra le aziende che verranno approfondite in seguito.

2.5. Il Pacchetto Omnibus UE

Il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha licenziato una serie di nuove proposte ad ampio raggio in materia di sostenibilità, volte a semplificare la normativa europea in favore di una maggiore competitività nel contesto internazionale, il cosiddetto Pacchetto Omnibus UE.

Le proposte volgono tutte ad una riduzione degli oneri in capo alle aziende per il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilità. Privilegiano un processo di adattamento più graduale, modalità di controllo interno ed esterno alleggerite e responsabilità mitigate.

Se, come atteso, tali misure venissero adottate e recepite, i limiti dimensionali dettati dalla CSRD per gli obblighi di informativa regredirebbero notevolmente e resterebbero esonerate l’80% delle imprese coinvolte ad oggi. L’applicazione della direttiva resterebbe concentrata sulle imprese considerate a maggior

rischio di impatto sociale ed ambientale, quali quelle di grandi dimensioni. Gli step dimensionali gradualmente previsti ad oggi dalla Direttiva slitterebbero di due anni, mantenendo comunque la possibilità di informativa su base volontaria. Le proposte prediligono la riduzione degli effetti a catena che interessano tutta la filiera, mettono delle soglie di rilevanza dal punto di vista finanziario per gli obblighi di divulgazione informativa legati alla Tassonomia UE e riducono significativamente i modelli da utilizzare.

L'inversione del trend sulla sostenibilità che caratterizza il pacchetto Omnibus potrebbe avere notevoli ripercussioni sulla disciplina ESG e conferma come la materia sia ancora in forte divenire.

3. GLI STANDARD DI RENDICONTAZIONE ESRS E IL MODELLO 231

A cura di: Dott.ssa Antonella Candelieri

3.1. Introduzione

Come approfondito nel capitolo precedente il recente recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive (direttiva UE 2022/2464) estende gli obblighi di reporting non finanziario alle piccole e medie imprese, oltre a quelle di grandi dimensioni già soggette alla DNF.

Il passaggio obbligato ad una rendicontazione di sostenibilità e la conseguente necessità delle imprese di riflettere sulle strategie di sostenibilità evidenziano un ineluttabile bisogno di dotarsi di strumenti di governance. Tali strumenti rappresentano il perno fondamentale per identificare i rischi, gestire le crisi e in generale per orientare la gestione verso una creazione di valore sempre più *stakeholder oriented*.

In un panorama in evoluzione, il modello di organizzazione, gestione e controllo dei rischi ex D.Lgs. 231/2000, assume nuova vitalità. La principale funzione del modello, di fatto, è quella di prevenire la commissione di reati e, al contempo, funge da strumento al servizio delle decisioni aziendali nei temi ESG. In termini di Governance, il modello 231 è uno strumento gestionale che, grazie alla tracciabilità dei processi e alla valutazione dei rischi e delle responsabilità, risponde pienamente alla necessità di creare strutture organizzative adeguate alla dimensione e complessità dell'azienda. Queste strutture non solo consentono di rilevare tempestivamente le crisi e garantire la continuità aziendale, ma favoriscono anche una corretta gestione dei rischi, al fine di assicurare la sostenibilità e lo sviluppo delle imprese.

3.2. La responsabilità degli enti e il modello organizzativo della 231

Al fine di consentire una maggiore comprensione delle affinità e delle correlazioni tra fattori ESG e modello 231, si fornisce nel seguito una rapida panoramica sulla normativa che disciplina la responsabilità amministrativa e penale degli enti.

In merito agli elementi che possono configurare la responsabilità degli enti in base al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, essi possono così sintetizzarsi:

- commissione di un reato-presupposto da parte di un soggetto apicale (colui che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione) o di una persona sottoposta alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali;
- interesse o vantaggio dell'ente perseguiti attraverso la commissione del reato;
- colpevolezza dell'ente (cd. colpa di organizzazione).

Affinché possa configurarsi una responsabilità dell'ente ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001 è necessario che le fattispecie di reato (contenute nel decreto) siano commesse da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti.

Sotto un profilo soggettivo, la norma richiede la colpevolezza dell'ente desunta dalla mancata adozione dei modelli di organizzazione e nell'omessa vigilanza sui comportamenti dei soggetti riconducibili a vario titolo all'ente (c.d. colpa di organizzazione). In particolare, la *ratio* normativa è rinvenibile nella volontà di stigmatizzare la carente regolamentazione interna dell'ente che ha consentito la produzione dell'illecito, in quanto rappresentazione di una politica aziendale, di una colpa di organizzazione o di una colpa per inosservanza di obblighi di direzione o vigilanza.

Il legislatore diversifica la presunzione di responsabilità sulla base del soggetto autore del reato. Difatti, la prova liberatoria a favore dell'ente si articola diversamente a seconda che il reato presupposto sia commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti.

Nello specifico, se il reato è commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde se:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Quanto sinteticamente riportato evidenzia il ruolo centrale rivestito dai modelli di organizzazione, gestione e controllo nell'ambito della disciplina della responsabilità degli enti. Il sistema, infatti, è volto ad individuare in capo all'ente l'eventuale «colpa di organizzazione». Tale colpa risiede nell'omessa predisposizione di un modello di organizzazione e controllo che garantisca il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'ente e, di conseguenza, eviti, o comunque sia finalizzato ad evitare, le fattispecie delittuose.

3.3. Gli standard ESRS - breve sintesi

Gli ESRS sono i nuovi principi di rendicontazione relativi alla sostenibilità adottati da EFRAG nell'ambito della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Con l'emanazione del nuovo standard di rendicontazione, l'Unione Europea esorta le imprese degli Stati membri ad un impegno nella valutazione dei rischi e degli impatti sui temi relativi alla sostenibilità nell'ambito della loro attività. Richiedendo l'uso di standard comuni, la direttiva UE mira a garantire che le aziende in tutta l'UE riportino informazioni comparabili e affidabili sulla sostenibilità.

In particolare, gli standard ESRS prevedono un’informativa sul modello di business e strategia di sostenibilità, individuazione dei rischi e impatti significativi. Gli ESRS coprono inoltre temi chiave come, a titolo di esempio:

- Impatto ambientale: emissioni di CO₂, consumo di risorse, biodiversità, ecc.
- Aspetti sociali: condizioni di lavoro, diritti umani, diversità e inclusione.
- Governance: trasparenza nelle decisioni aziendali, struttura dei consigli di amministrazione, etica.

3.4. Correlazioni tra ESRS e Modello 231

Nella stesura dei principi di rendicontazione ESRS, EFRAG ha elencato i temi materiali più rilevanti oggetto di rendicontazione da parte delle imprese tenendo conto dell’attività e delle caratteristiche delle imprese. Ai fini della presente trattazione, risultano di interesse i seguenti principi:

- ESRS1 e ESRS2: comunicazione dei criteri per l’identificazione e la valutazione dei rischi sulla base del principio della “doppia materialità” di impatto e finanziaria;
- ESRS 2 – GOV1: comunicazione dei diversi ruoli e responsabilità degli organi aziendali nella gestione dei rischi e degli impatti, così come delle competenze e capacità specifiche;
- ESRS2 – GOV3: comunicazione degli schemi di “incentivo e remunerazione” connessi alle performance di sostenibilità e, necessariamente, la definizione di KPI che possono essere legati a “variabili 231” intendendo, per esse, l’identificazione di violazioni del modello organizzativo e di controllo di gestione, ovvero il verificarsi o meno dei reati presupposti;
- ESRS2 – IRO1: comunicazione del processo di identificazione e gestione dei rischi e degli impatti (e delle opportunità) connesse ai temi ambientali, sociali e di *governance*;

- ESRS *Topical Standard* – G1: comunicazione sui temi di “condotta aziendale” (es. corruzione) e sui meccanismi per l’individuazione di comportamenti illeciti (si pensi alle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza previste dal modello 231 o alle procedure *whistleblowing*).

Appare evidente la stretta relazione tra temi rilevanti così individuati da EFRAG e oggetto di trattazione nello standard ESRS e reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

I temi ESG, infatti, sono connessi a svariate tipologie di reato che possono essere commesse all’interno di un’impresa comportando la conseguente responsabilità dell’organo amministrativo o dell’organo di controllo o della stessa società. Seguendo la classificazione ESG dei temi rilevanti, è possibile individuare numerose casistiche interessate dal modello 231.

“Environment”: la casistica ricomprende delitti, contravvenzioni e reati ambientali afferenti a: violazioni urbanistiche; gestione di rifiuti; inquinamento atmosferico; tutela delle acque; sostanze pericolose e rischio di incidente rilevante; inquinamento acustico; sostanze chimiche; bonifiche siti contaminati; parchi nazionali, regionali e interregionali; beni culturali e paesaggio; inquinamento elettromagnetico; cave, miniere e materiali da scavo; tutela degli animali e caccia; sicurezza alimentare; inquinamento nucleare; biotecnologie e nanomateriali; autorizzazioni ambientali; modificazioni genetiche. Sempre guardando all’aspetto ambientale, si possono tenere in considerazione alcuni reati contro la Pubblica amministrazione legati alle attività di urbanizzazione e di speculazione edilizia.

“Social”: rientrano in tale ambito i reati commessi in violazione della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; i reati informatici e gli illeciti connessi alla normativa di tutela per il trattamento dei dati, anche alla luce delle evoluzioni conseguenti all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); i reati contro la personalità individuale, con particolare riguardo alla tematica del c.d. “caporalato” che richiede standard di maggiore attenzione nella scelta dei fornitori di servizi; le fattispecie che mirano ad evitare l’utilizzo di lavoratori

irregolari e l'induzione a non rilasciare o a rilasciare dichiarazioni false all'autorità giudiziaria.

“Governance”: possono annoverarsi nella fattispecie indicata i reati di *market abuse*, i reati tributari/fiscali e di contrabbando, i reati societari, con particolare riguardo alle false comunicazioni sociali, i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, i reati associativi e transnazionali, oltre che le fattispecie penali connesse al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Inoltre, il tema ESG si correla anche a quelli che vengono definiti “reati economici informativi”, cioè quegli illeciti penali in cui il danno agli interessi economici altrui è costituito da una deliberata distorsione dell'informazione trasmessa, ovvero dal difetto di informazione quando la stessa sia obbligatoria per legge o per buona fede contrattuale³⁵. Da sempre, il diritto penale prende in considerazione le condotte correlate alla “disinformazione”: si pensi al reato di truffa (art. 640 c.p.), ai reati di frode commerciale (artt. 515 ss. c.p. e 356 c.p.), a quelli relativi alla contraffazione dei marchi (artt. 473 e 474 c.p.), ai reati di falso (artt. 476 ss. c.p.), alla bancarotta documentale (oggi confluita nell'art. 322 del d.lgs. 14/2019), fino ai già citati reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e ad alcuni reati tributari/fiscali, con particolare riguardo a quelli dichiarativi (come quelli di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 74/2000), nonché a quello complementare di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)³⁶. Sempre in tema di informazioni non corrette, si pensi altresì ai reati legati all'erogazione di finanziamenti pubblici, ovvero legati alle diverse forme di corruzione e/o ai rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Il caso Giorgio Armani rappresenta un esempio calzante per comprendere la strettissima correlazione tra le due discipline.

Il Tribunale di Milano, il 3 aprile 2024 ha imposto la misura dell'Amministrazione Giudiziaria sulla Giorgio Armani Operations S.p.A a causa di quanto emerso sui rapporti tenuti dalla stessa con i fornitori e sul mancato controllo del loro operato.

La procura di Milano nelle sue indagini ha rilevato l’*“utilizzo e sfruttamento di manodopera irregolare e clandestina; transito, in molteplici casi, degli stessi soggetto irregolari da un opificio all’altro; presenza, in tutti i casi esaminati, del medesimo committente della produzione in sub appalto”*. Una delle colpe individuate è stata proprio quella di *“non [aver] mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici, alle quali affidare la produzione”* evidenziando la non istituzione di idonei modelli organizzativi, così come disposto dal D.Lgs. 231 del 2001. Nella sentenza il Tribunale si esprime dicendo che *“il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla società che non ha mai verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici, alle quali affidare la produzione”*.

Nella medesima sentenza si legge, inoltre, come sarebbe stato opportuno adottare in maniera nettamente più stringente metodologie di controllo interno in materia ESG. Il Consiglio di Amministrazione, avrebbe dovuto avere un controllo diretto sul processo sì da poter monitorare ed efficacemente implementare quanto emerso dalle analisi sul tema. Gli incontri trimestrali adottati dalla società non erano sufficienti a verificare ed a contrastare i rischi in materia e sarebbero dovuti essere effettuati quantomeno mensilmente. Inoltre, all’interno del proprio Bilancio di Sostenibilità la società dichiarava di monitorare la filiera dei fornitori, senza, però, fornire alcuna specifica in merito; cosa che ha evidenziato una carenza sostanziale a livello di effettiva applicazione e rispetto delle procedure ivi indicate, esponendo la società ad un alto rischio. Rischio che tra l’altro è tipico del settore moda dal momento che i loro modelli di business prevedono spesso l’appalto della produzione a società estere che a loro volta la subappaltano a soggetti terzi, rendendo il controllo da parte dell’appaltante più complesso e conseguentemente richiedendo l’implementazione di procedure idonee e specifiche.

Se ne può dedurre che se da una parte l’obiettivo ultimo di una rendicontazione di sostenibilità è quello di comprendere le dinamiche che consentono alle imprese di perdurare nel tempo

garantendo la soddisfazione dei bisogni di tutti gli stakeholders, dall'altra il modello 231, disegnato e attuato efficacemente attraverso *risk assessment*, *gap analysis* e definizione di procedure, può rappresentare un valido supporto ad una governance consapevole.

L'adozione e l'efficace attuazione di un modello 231 consentono, infatti, all'impresa:

- una corretta individuazione di mansioni e responsabilità del personale apicale e sottoposto, al fine di migliorare l'organizzazione dell'ente e aumentarne l'affidabilità in termini di prevenzione dei rischi-reato;
- un'integrazione dei sistemi di gestione aziendale, riconducendo ad una logica unitaria i processi che spesso vengono gestiti sulla base di norme differenti e di procedure e regolamenti interni non coordinati in quanto redatti da diverse funzioni aziendali;
- la percezione di uno "standing" più elevato da parte degli interlocutori esterni;
- una maggiore attenzione e sensibilità verso lo sviluppo sostenibile, le regole etiche a presidio dello svolgimento dei processi economici, nonché la correttezza nella competizione e nella remunerazione del capitale.

3.5. Il 'Tavolo per la finanza sostenibile' promosso dal MEF - cenni

È innegabile un graduale passaggio dal principio di continuità a quello di sostenibilità, quale parametro per la valutazione della affidabilità di un'azienda.

L'attenzione al tema è stata di recente confermata anche dal Tavolo per la finanza sostenibile, promosso dal MEF, impegnato nel favorire il dialogo tra PMI e banche, e contribuire alla definizione di un equilibrato modello di rendicontazione, che tenga conto delle esigenze di tutti i soggetti interessati. Il documento in pubblica consultazione, emanato nel giugno 2024, propone 45 parametri che, senza pretesa di esaustività dei temi ESG, mirano a promuovere un modello di riferimento

per le PMI per la trasmissione delle informazioni di sostenibilità alle banche nell'ambito dei rapporti creditizi, evitando, nei limiti del possibile, la proliferazione di richieste complesse e diversificate, e per questo onerose

Nell'ambito di tali metriche, in relazione alla dimensione "governance", l'elaborato menziona ai parametri da 43 a 45:

43- Eventuale adozione di un codice etico, modello di organizzazione e controllo 231 e/o di procedure in materia di anticorruzione, che includa la formazione dei dipendenti su tali temi;

44- Eventuale adozione di un sistema per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

45- Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva.

Due ultime considerazioni sui vantaggi che potrebbero derivare da una gestione integrata di obiettivi di sostenibilità e modello 231.

La prima. In fase di *risk assessment* 231, la valutazione delle matrici di rischio comune (considerando sia la possibile violazione delle norme di legge che l'eventuale impatto negativo sugli *stakeholder* causato da comportamenti e decisioni dell'impresa, consentirebbe di strutturare il modello con la doppia finalità di prevenire i rischi 231 e, al contempo, conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La seconda. Attraverso l'individuazione di protocolli e procedure per il contenimento del rischio ambientale, sociale e di governance, inoltre, il modello 231 contribuisce alla definizione di assetti organizzativi adeguati anche sotto il profilo del rispetto dei fattori ESG. Le attività di *risk assessment* e *risk management*, laddove opportunamente orientate, possono infatti consentire l'individuazione di procedure operative improntate anche alla *compliance* agli standard ESG.

L'adozione di un codice etico, la previsione di sanzioni disciplinari e l'esistenza di un organismo *ad hoc* deputato alla vigilanza sull'adeguatezza del modello e sulla sua corretta

attuazione completano il quadro, contribuendo senza alcun dubbio ad aumentare la percezione di affidabilità dell'impresa.

4. LA CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE¹

A cura di: Dott.ssa Antonella Schipani

4.1. Contesto e obiettivi della CSDDD

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD o CS3D), direttiva 2024/1760/UE, che a sua volta modifica la direttiva UE 2019/1937 e il Regolamento UE 2023/2859, mira a rafforzare il quadro normativo riguardante la sostenibilità aziendale, con particolare riferimento alla responsabilità delle imprese in materia di diritti umani e impatti ambientali lungo le loro catene del valore, ad integrare la sostenibilità nei sistemi di governo societario e di gestione e ad inquadrare le decisioni aziendali in termini di diritti umani, impatto climatico e ambientale.

La CSDDD si colloca in un contesto sociale nel quale si è resa necessaria una regolamentazione stringente sull'impatto che le

¹ Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2024 - "In Gazzetta Ufficiale dell'UE la direttiva sulla due diligence di sostenibilità" - De Rosa

Position paper novembre 2023 "Osservazioni sull'attuazione della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione di sostenibilità"

Eutekne Contabilità Venerdì 15 dicembre 2023 "Sviluppo in sede UE su direttiva due diligence e principi di sostenibilità" Giuseppe Chiappero e Paolo Vernero

Commissione europea - Comunicato stampa 23 febbraio 2022 "Economia giusta e sostenibile: la Commissione stabilisce norme che impongono alle imprese di rispettare i diritti umani e l'ambiente nelle catene del valore mondiali"

Commissione Europea – scheda informativa 23 febbraio 2022 "Commissione europea -Comunicato stampa 23 feb 2022 Bruxelles: Economia giusta e sostenibile: la Commissione stabilisce norme che impongono alle imprese di rispettare i diritti umani e l'ambiente nelle catene del valore mondiali"

Eutekne Notiziario 15 dicembre 2023 "Rispetto dei diritti sociali e ambientali – Progetto di direttiva UE"

Eutekne Info 3 luglio 2024 "Centralità del modello 231 anche per le verifiche sulla "supply chain" Maria Francesca Artusi

Direttiva 2024/1760/UE

attività imprenditoriali possono avere sia sulla società che sull'ambiente, rivolgendosi in particolare a quelle realtà internazionali di grandi dimensioni che coinvolgono un elevato numero di stakeholders anche non appartenenti a stati membri dell'UE.

L'obiettivo è quello di superare le lacune normative che sinora hanno permesso alle imprese di beneficiare di una mancanza di responsabilità legale quando le violazioni avvengono al di fuori dei confini dell'UE o all'interno di catene di approvvigionamento a tal punto complesse da non rendere facile un controllo efficace e si colloca nel più ampio contesto del Green Deal Europeo, una serie di iniziative strategiche volte a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Tale Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 luglio 2024 ed è entrata in vigore il 25 luglio 2024. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire la Direttiva nel proprio diritto nazionale, dunque entro il 26 luglio 2026, e presentare la legislazione pertinente alla Commissione.

Successivamente entreranno in vigore le leggi nazionali, con tempistiche di applicazione diverse a seconda delle dimensioni delle imprese interessate dall'applicazione della Direttiva stessa. L'intero campo di applicazione entrerà in vigore cinque anni dopo l'adozione, in particolare:

- entro 3 anni per le aziende con più di 5.000 dipendenti e un fatturato di 1.500 milioni di euro;
- entro 4 anni per le aziende con più di 3.000 dipendenti e un fatturato di 900 milioni di euro;
- entro 5 anni per le aziende con più di 1.000 dipendenti e un fatturato di 450 milioni di euro.

4.2. Ambito di applicazione

La CSDDD si applica alle grandi imprese sia europee che non europee che operano nel mercato europeo a condizione che soddisfino determinati requisiti dimensionali. Questa direttiva impone obblighi precisi riguardo alla due diligence delle aziende

sulle loro catene di fornitura, con particolare attenzione ai diritti umani e agli impatti ambientali. Per rientrare nel suo ambito di applicazione, un'impresa deve soddisfare una delle seguenti condizioni durante l'ultimo esercizio finanziario:

- Avere un numero medio di dipendenti superiore a 1.000 unità e un fatturato netto mondiale superiore a 450 milioni di euro;
- Essere la capogruppo di un gruppo che, pur non rispettando questi requisiti a livello individuale, li raggiunge su base aggregata a livello di gruppo. Questo implica che, anche se una singola entità non soddisfa i criteri dimensionali, la società che la controlla deve comunque adeguarsi alla normativa se il gruppo nel suo complesso soddisfa tali requisiti;
- Aver stipulato in proprio o come capogruppo contratti di franchising o licenza nell'Unione Europea, dove le royalties percepite da società indipendenti superano i 22,5 milioni di euro nell'ultimo esercizio. Inoltre, queste imprese devono aver raggiunto, a livello mondiale, un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro.

Oltre a queste imprese europee o che operano nel mercato europeo, la direttiva CSDDD si applica anche alle imprese extra-UE che raggiungono le stesse soglie di fatturato, specificamente nel contesto delle loro operazioni all'interno dell'Unione Europea.

4.3. I vantaggi della CSDDD per i cittadini, per le imprese e per i paesi in via di sviluppo

La Direttiva, promuovendo un comportamento sostenibile a livello globale da parte delle imprese, apporta benefici a vari livelli: in primo luogo per i paesi in via di sviluppo, ma anche ai cittadini ed alle imprese stesse²:

² Commissione Europea – scheda informativa 23 febbraio 2022
"Commissione europea -Comunicato stampa 23 feb 2022 Bruxelles:

Per i paesi in via di sviluppo	Per i cittadini	Per le imprese
<p>-Rafforzamento della protezione dei diritti umani e dell'ambiente;</p> <p>-Aumento della sensibilità sulle questioni legate alla sostenibilità;</p> <p>-Investimenti più orientati alla sostenibilità;</p> <p>-Miglioramento delle condizioni di vita per la popolazione.</p>	<p>-Protezione rafforzata dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori</p> <p>-Un ambiente più sano per le generazioni attuali e future</p> <p>-Produzione di beni e servizi con pratiche più sostenibili</p> <p>-Crescita della fiducia verso le imprese</p> <p>-Maggiore trasparenza e possibilità di fare scelte informate</p> <p>-Accesso più semplice alla giustizia per le vittime</p>	<p>-Un sistema giuridico uniforme a livello UE che assicura chiarezza e condizioni paritarie</p> <p>-Aumento della fiducia dei clienti e maggiore coinvolgimento dei dipendenti</p> <p>-Consapevolezza ampliata sui potenziali impatti negativi</p> <p>-Migliore gestione del rischio, inclusi i rischi reputazionali, e maggiore flessibilità</p> <p>-Più facile accesso ai finanziamenti;</p>

Economia giusta e sostenibile: la Commissione stabilisce norme che impongono alle imprese di rispettare i diritti umani e l'ambiente nelle catene del valore mondiali"

4.4. Obblighi delle imprese secondo la CSDDD

Le aziende che rientrano nel suddetto ambito applicativo sono obbligate a condurre una due diligence, ossia a implementare processi che identifichino, prevengano e mitigino i rischi potenziali legati a diritti umani e ambiente.

Questi obblighi non si limitano alla singola impresa, ma si estendono anche alla catena di fornitura, includendo fornitori, filiali e partner commerciali. L'obiettivo della direttiva è garantire che le imprese svolgano un ruolo attivo e responsabile nel monitoraggio delle loro operazioni e nella prevenzione di eventuali danni causati dalle loro attività o da quelle dei loro fornitori.

Inoltre, se vengono rilevate violazioni, le aziende devono implementare misure correttive e, in caso di danni causati, provvedere a risarcimenti proporzionali alla gravità delle infrazioni. Le imprese che operano in settori particolarmente rischiosi, come l'estrazione mineraria, il tessile e l'agricoltura, devono rispettare requisiti più severi. In questi casi, è necessario effettuare una due diligence ancora più approfondita, che includa una valutazione dei rischi sia effettivi che potenziali legati ai diritti umani e agli impatti ambientali.

Per quanto riguarda il cambiamento climatico, la direttiva impone alle imprese di pianificare e implementare strategie per ridurre il proprio impatto ambientale e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le aziende devono allineare i loro modelli di business e le loro strategie aziendali con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, in particolare per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Questo richiede che le imprese adottino politiche e misure specifiche per ridurre le loro emissioni di gas serra e monitorare l'impatto delle loro operazioni sull'ambiente.

4.5. Due diligence e gestione della catena di fornitura

Per adempiere agli obblighi imposti dalla direttiva, le imprese devono adottare un approccio proattivo nella gestione della propria catena di fornitura. Il primo passo è mappare tutte le attività svolte sia dall'impresa stessa che dalle sue filiali, e quelle dei partner commerciali. Questa mappatura permette di individuare le aree in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi di maggiore gravità. Tali impatti possono essere legati a violazioni dei diritti umani, come sfruttamento lavorativo o condizioni di lavoro pericolose, oppure a danni ambientali, come inquinamento o perdita di biodiversità.

Una volta effettuata questa prima analisi, le imprese devono procedere con una valutazione approfondita delle attività nei settori individuati come ad alto rischio. Tale valutazione deve essere basata su dati concreti e analisi dettagliate del contesto operativo, per comprendere meglio la natura e l'entità dei rischi. In caso di riscontro di rischi significativi, l'impresa deve adottare un piano d'azione che preveda misure specifiche per mitigare tali rischi. Questo piano deve includere scadenze precise e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi raggiunti. Gli investimenti in aggiornamenti infrastrutturali, miglioramenti dei processi produttivi e innovazioni tecnologiche possono essere richiesti per garantire che l'azienda si allinei con i requisiti di sostenibilità e riduzione dei rischi. Inoltre, le imprese potrebbero dover modificare i loro contratti con fornitori o interrompere rapporti commerciali con partner che non rispettano gli standard imposti dalla normativa.

Un altro aspetto cruciale riguarda la possibilità di richiedere ai partner commerciali garanzie contrattuali sul rispetto del codice di condotta aziendale. Questo codice può includere disposizioni in materia di diritti umani, condizioni lavorative e impatti ambientali, ed essere integrato da un piano d'azione comune per la prevenzione di potenziali violazioni.

4.6. CSDDD e coinvolgimento delle Piccole e Medie Imprese

Sebbene la CSDDD si rivolga principalmente alle grandi imprese, le piccole e medie imprese (PMI) possono essere coinvolte indirettamente, in quanto parte della supply chain di aziende più grandi. Questo implica che, pur non essendo soggette direttamente alla normativa, le PMI potrebbero dover adeguarsi alle politiche di sostenibilità e due diligence imposte dalle grandi imprese con cui collaborano.

Per facilitare questo processo, la direttiva impone alle grandi imprese di offrire supporto alle PMI, in particolare quando tali aziende sono partner commerciali essenziali. Il supporto può consistere nell'offerta di formazione, assistenza tecnica, sviluppo delle capacità gestionali, accesso a finanziamenti o prestiti a tassi agevolati e garanzie di approvvigionamento continuativo. Questo tipo di sostegno è essenziale per permettere alle PMI di allinearsi con gli standard richiesti, senza subire un impatto economico troppo oneroso.

Inoltre, la CSDDD conferma che l'obbligo di due diligence si estende a tutta la catena di valore, comprendendo le attività sia a monte che a valle. Questo amplia notevolmente il campo di applicazione della normativa, rendendo le aziende responsabili delle azioni e delle operazioni svolte dai loro partner commerciali. Un aspetto critico sollevato da Assonime³, nell'ambito dell'implementazione della direttiva 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità, riguarda la responsabilità legata alle informazioni fornite lungo la catena del valore.

4.7. Impatti ambientali e diritti umani

Una delle principali aree di intervento della CSDDD è la protezione dei diritti umani e sull'impatto ambientale lungo la catena di fornitura. Le violazioni dei diritti umani, come

³ *Position paper novembre 2023 "Osservazioni sull'attuazione della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione di sostenibilità"*

sfruttamento del lavoro, lavoro forzato, sfruttamento minorile, discriminazione e condizioni di lavoro pericolose, sono oggetto di particolare attenzione da parte della direttiva. Le imprese sono tenute a implementare una due diligence sui diritti umani e sull'impatto ambientale e, quindi, politiche preventive che affrontino questi rischi e, in caso di violazioni, ad agire prontamente per porre rimedio alla situazione.

Questo significa che le imprese devono:

- *Identificare*: svolgere un'analisi approfondita dei rischi lungo l'intera catena di approvvigionamento, individuando le attività che potrebbero portare a violazioni dei diritti umani, come sfruttamento del lavoro, lavoro forzato, discriminazione, oppure a impatti negativi sull'ambiente, come inquinamento o perdita di biodiversità.
- *Prevenire e Mitigare*: una volta individuati i rischi, le aziende devono implementare azioni concrete per evitarli o attenuarli. Ciò può comportare la revisione dei contratti con i fornitori, l'adozione di nuove pratiche produttive o l'introduzione di misure volte a salvaguardare l'ambiente.
- *Monitorare*: è fondamentale che le imprese mantengano un controllo continuo sulle proprie attività e su quelle dei fornitori, utilizzando anche audit interni ed esterni e valutazioni indipendenti per assicurarsi che i rischi siano gestiti adeguatamente.
- *Rimediare*: qualora si verificano delle violazioni, la direttiva obbliga le imprese a intraprendere azioni correttive, che possono includere anche il risarcimento o l'offerta di soluzioni di riparazione per le vittime degli abusi o dei danni subiti.

4.8. Meccanismi di applicazione e sanzioni

La CSDDD introduce un quadro sanzionatorio rigoroso per garantire il rispetto della normativa. A livello europeo sarà istituita un'autorità di vigilanza che riunirà i rappresentanti degli organismi nazionali al fine di garantire un approccio coordinato. Le autorità nazionali sono incaricate di monitorare le imprese

attraverso ispezioni, audit e altre attività di controllo, imponendo sanzioni pecuniarie alle aziende che non rispettano i requisiti. Le sanzioni sono proporzionate alle dimensioni dell'azienda e alla gravità delle violazioni e possono comprendere un'ingiunzione di conformità. In alcuni casi estremi, le imprese possono essere escluse dai mercati pubblici, come forma di deterrente per violazioni gravi e persistenti.

Gli Stati membri oltre a vigilare sull'applicazione della normativa, come sopra indicato, dovranno garantire che le vittime ottengano un risarcimento per i danni cagionati dalla mancata applicazione della suddetta normativa.

Un elemento innovativo della direttiva è il coinvolgimento delle parti interessate, come ONG e comunità locali, che possono segnalare violazioni e chiedere alle aziende di rispondere delle loro azioni. Questo meccanismo di "*name and shame*" aumenta la trasparenza, incentivando le imprese ad adottare comportamenti conformi alla normativa.

4.9. Integrazione della sostenibilità nella governance aziendale

Oltre agli obblighi di due diligence, la CSDDD prevede che le imprese integrino la sostenibilità nella governance aziendale.

Gli amministratori delle società sono responsabili di assicurare tramite l'implementazione di processi adeguati, che dovranno poi aver cura di monitorare e rendicontare periodicamente, che la strategia aziendale tenga conto dei rischi legati alla sostenibilità, con un'attenzione particolare sui diritti umani e sull'ambiente. Questo comporta la necessità di stabilire obiettivi chiari e misurabili per ridurre l'impatto negativo delle operazioni aziendali lungo la catena di fornitura globale.

Un modello organizzativo, come quello previsto dal Decreto Legislativo 231 nell'ordinamento italiano, può svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione delle violazioni all'interno della catena di fornitura. Questo modello è progettato per ridurre i rischi di reato, in particolare è volto alla prevenzione dello sfruttamento lavorativo e di altre forme di lesione dei diritti dei

lavoratori. Un modello organizzativo adeguato può anche aiutare le aziende a evitare l'applicazione di misure preventive e sanzionatorie, assicurando la conformità alle normative vigenti.

5. GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ

A cura di: Dott. Matteo Bartolozzi

5.1. Gli indicatori di sostenibilità

La redazione e l'approvazione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) porterà nel medio-lungo periodo a una pervasiva diffusione e applicazione delle politiche ESG.

Ciò consentirà alle imprese di monitorare e misurare da un punto di vista quali-quantitativo i percorsi implementati in applicazione della normativa e ai decisori e ai portatori di interessi di poter assumere in modo più informato le decisioni di loro spettanza nei confronti delle varie organizzazioni.

Ciò consentirà alle entità di poter verificare gli sviluppi e i risultati, misurare gli scostamenti dai trend previsti e porre in essere le azioni correttive per raggiungere gli obiettivi prefissati nei vari aspetti rilevanti, il cui raggiungimento dipende da variabili sia esogene che endogene, che devono essere individuate e formalizzate dai sistemi di controllo interno.

Queste variabili da attenzionare dovranno essere “marcate” da indicatori di sostenibilità, dei veri e propri Key Performance Indicator (KPI), che andranno a monitorare e misurare le performance ambientali, sociali e di governance di un'organizzazione, costituendo un rilevante patrimonio informativo, utile sia internamente che esternamente ad essa.

Questi indicatori devono consentire la descrizione sintetica ed uniforme dei risultati delle aziende, rendendo misurabile il loro impatto a lungo termine, favorendo trasparenza e comunicabilità con gli investitori e con gli altri stakeholder e supportando anche i processi strategici e decisionali delle aziende.

Individuati gli indicatori capaci di rilevare i vari aspetti rilevanti, dovranno essere fissate delle metriche capaci di rappresentarli, sia quantitativamente (dati numerici ed osservati sul campo) che qualitativamente (valutazione descrittiva e semantica).

Ogni singola metrica rilevata dal sistema aziendale rappresenta quindi il dato “nucleare” che va a comporre un’informazione più ampia articolata, che avrà un ruolo nella gestione dell’entità e nella comunicazione esterna con i portatori di interesse.

Per questo motivo, si è reso necessario procedere alla individuazione positiva e comunque all’esemplificazione di alcuni indicatori di sostenibilità e delle relative metriche, in modo da uniformare la comunicazione e facilitare i processi decisionali interni ed esterni alle organizzazioni.

Come argomentato in altri paragrafi del presente elaborato, gli attuali standards ESRS prendono le mosse dagli ESRS 1 e 2, ovvero dai documenti generali e obbligatori (per questo definiti “cross cutting”), che trattano i principi generali per la rendicontazione (general requirements, contenuti nell’ESRS 1) e l’informativa generale obbligatoria da trasmettere agli stakeholders (general disclosures, contenuta nell’ESRS 2).

Gli standard EFRAG che seguono sono poi articolati secondo i tre pilastri ESG e sono a loro volta suddivisi in numerosi sotto-argomenti, che le organizzazioni dovranno attenzionare in sede di implementazione dei sistemi di controllo e monitoraggio.

Questi principi, riportati di seguito, sono soggetti alla valutazione della doppia materialità finanziaria e di impatto, in funzione alla quale le aziende monitoreranno ed inseriranno nei propri report solo le informazioni rilevanti in base alla propria attività, trascurando l’informativa non rilevante.

Environment:

E1 – Climate Change

E2 – Pollution

E3 – Water & Marine Resources

E4 – Biodiversity & Ecosystems

E5 – Resource Use & Circular Economy

Social:

S1 – Own Workforce

S2 – Workers in the ValueChain

S3 – Affected Communities

S4 – Consumers & End-Users

Governance:

G1 – Business Conduct

Di seguito – senza la pretesa di essere esaustivi e rimandando ai Principi per gli ulteriori approfondimenti – vengono riportati alcuni tratti salienti sul tema degli indicatori di sostenibilità.

5.2. Gli indicatori di sostenibilità ambientale

Ognuno di questi principi è suddiviso in paragrafi che individuano la strategia di fondo (general disclosures), la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità, le metriche e gli obiettivi.

Con particolare riferimento agli indicatori di sostenibilità, la sezione “metriche e obiettivi” di ogni principio contiene i fenomeni da attenzionare e i conseguenti i dati da raccogliere ed elaborare.

Gli standard da E1 a E5 si concentrano sulla gestione delle risorse naturali e sulla riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni aziendali, in termini di clima, inquinamento, biodiversità e economia circolare.

La misurazione di fenomeni così complessi non può prescindere dall'individuazione di misuratori e di metriche articolate, in modo che anche i sistemi aziendali possano recepire ed elaborare queste informazioni.

L'ESRS E1 ha ad oggetto il cambiamento climatico e, per questo, pone attenzione sulla misurazione e sulla comunicazione delle informazioni relative al consumo energetico, al miglioramento dell'efficienza energetica e al mix di energie che viene utilizzato dall'entità nell'ambito del processo produttivo. La misurazione di questi indicatori di sostenibilità relativi al consumo è sia qualitativa che quantitativa e lo standard individua come metrica di riferimento il Megawattora, come unità di misura assoluta.

Sempre con riferimento al cambiamento climatico, l'ESRS E1 impone il monitoraggio anche delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alla produzione di gas serra e alle emissioni di anidride carbonica. In questo caso l'indicatore di sostenibilità è quello delle emissioni lorde dell'attività e la

metrica di riferimento sono tonnellate di CO2 equivalenti. In tal senso l'entità dovrà dar conto di tutte le attività e dei presidi posti in essere per ridurre queste emissioni, fornendo adeguata informativa anche sulla variazione anno su anno e in termini di rapporti di composizione e correlazione.

Quando invece l'attenzione viene rivolta all'inquinamento, all'impatto dell'attività produttiva e ai rimedi posti in essere dalle organizzazioni, l'ESRS E2 individua come indicatori di sostenibilità le emissioni o il rilascio di sostanze pericolose, quali microplastiche, biossido di zolfo, ossidi di azoto e metalli pesanti. La metrica da utilizzare varia in base alla natura dell'inquinante e potrà esprimersi in chili o tonnellate.

L'ESRS E3 tratta invece della protezione e tutela dell'ambiente marino e dell'acqua, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e i consumi idrici e gli scarichi antropici in mare. In questi casi, le informazioni quali-quantitative da fornire agli interlocutori variano in base all'attività, così come le metriche da utilizzare, in base agli indicatori prescelti.

Nella tutela delle biodiversità, nella gestione delle risorse naturali e nell'economia circolare – di cui agli ESRS E4 ed E5 – l'impresa dovrà monitorare anzitutto le emissioni antropiche che possono avere un impatto sull'habitat. Si pensi, ad esempio, all'uso del suolo e delle risorse, al monitoraggio delle modifiche nell'uso del suolo, alla deforestazione e all'estrazione.

Per questo, di pari passo alle informazioni qualitative, l'azienda dovrà dare evidenza degli indicatori e delle metriche quantitative circa la superficie di habitat protetti o a rischio e il numero di specie a rischio nelle aree operative dell'azienda. Parimenti dovrà riportare i consumi di acqua e del suolo e delle altre risorse impiegate nel ciclo produttivo, nelle relative unità di misura e di riferimento.

La rilevanza degli indicatori varierà in base al settore di riferimento: si pensi, ad esempio, all'uso e al conseguente spreco di acqua in agricoltura o nella produzione industriale, nell'ottica di ridurre la propria water footprint.

A prescindere dal macro-argomento trattato e dai conseguenti indicatori utilizzati, questi principi sono permeati dal tentativo di

correlare l'informazione ESG con le misurazioni finanziarie del bilancio d'esercizio, collegandolo con quello di sostenibilità e raccordando le due informative, in termini assoluti e percentuali. Anche per questa ragione, gli ESRS relativi all'ambiente chiedono di descrivere e anche di quantificare in termini di spesa e passività gli effetti negativi, anche solo potenziali. Parimenti, viene richiesto di formalizzare i costi operativi e pluriennali relativi all'eliminazione degli agenti nocivi, agli incidenti occorsi e ai relativi risarcimenti e sanzioni comminate da autorità governative.

5.3. Gli indicatori di sostenibilità sociale

La dimensione social, negli ultimi anni, è diventata sempre più importante nelle comunità economiche e non: l'attenzione verso il benessere dei lavoratori, dei consumatori e della comunità locale sono fattori sempre più importanti per determinare il successo delle organizzazioni, o il loro fallimento.

Nemmeno il capitale reputazionale può prescindere e, in questa ottica, l'EFRAG ha sviluppato un set di principi, individuando gli indicatori qualitativi e quantitativi da attenzionare e monitorare.

L'ESRS S1 ha ad oggetto la forza lavoro interna. Gli indicatori di sostenibilità prendono le mosse dalla misurazione della conformità alle normative sui diritti dei lavoratori e alle convenzioni internazionali. L'azienda dovrà poi marcare le metriche sulla tutela delle diversità, sull'inclusione, sulla riduzione dei gap sociali, sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, sulle retribuzioni e all'adeguatezza di salari e stipendi, riportando informazioni anche sugli incidenti e sulla loro gravità. In questa direttrice si colloca anche l'attenzione alla parità di genere, che viene trattata separatamente nel presente elaborato.

E mentre l'ESRS S1 guarda all'interno dell'organizzazione, l'ESRS S2 guarda alla catena del valore, a monte e a valle del settore di appartenenza, con l'obiettivo di renderla trasparente sia in termini di condizioni lavorative (si pensi al caporalato e

allo sfruttamento, anche minorile), sia per quanto riguarda i fornitori che i clienti dell'entità.

L'attenzione e il coinvolgimento delle comunità locali sono invece l'oggetto dell'ESRS S3, che pone l'attenzione sul contributo che le organizzazioni apportano allo sviluppo economico e sociale del tessuto nel quale si innestano ed operano. Si pensi alla possibilità di partecipare o promuovere a progetti di sviluppo ambientale, infrastrutturale, educativo o relativi alla sanità pubblica.

In questo senso, le imprese dovranno misurare, descrivere e comunicare, ad esempio, le iniziative filantropiche e di volontariato, gli investimenti nello sviluppo delle comunità locali, le iniziative e le relazioni con le comunità indigene o marginalizzate, nonché la collaborazione con organizzazioni non profit o enti benefici, sia in termini qualitativi che quantitativi. Il principio ESRS S4 invece si focalizza sugli utilizzatori finali e sui consumatori e richiede alle imprese di attenzionare tutti gli aspetti dell'attività che possono impattare su queste categorie di portatori di interessi.

Il framework, a titolo di esempio, richiama la salute e la sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti, che potrà essere misurato con i richiami effettuati in un intervallo di tempo, le certificazioni di qualità ottenute e la conformità alla normativa di riferimento (si pensi ai dispositivi a marcatura CE).

In questo solco si collocano anche le rilevazioni tese al miglioramento del sistema di customer relation, importante per misurare anche il livello di fidelizzazione della clientela.

5.4. Gli indicatori di sostenibilità della governarncce

Nell'ESRS G1, l'EFRAG si è concentrata sulla misurazione quali-quantitativa della gestione aziendale.

Lo standard individua una serie di indicatori da rilevare e comunicare all'esterno in termini di qualità, trasparenza e responsabilità nei confronti dei portatori di interesse. Si pensi alla pubblicazione dei bilanci integrati, alla trasparenza nelle

attività di lobbying, all'attività di compliance e alla gestione dei rischi.

La società dovrà comunicare i presidi per la protezione dei dati personali, le politiche di whistleblowing e anticorruzione, le politiche di remunerazione dei dirigenti e delle funzioni apicali, fornendo informazioni circa le attività poste in essere e di come il rischio viene misurato e valutato.

In maniera trasversale ai principi ESRS 1 e 2, cosiddetti "cross cutting", l'organizzazione dovrà comunicare agli stakeholders anche i modi e la reattività del sistema di controllo interni circa i rischi e le problematiche ESG, in modo che possa rilevare gli scostamenti e porre in essere azioni correttive ai trend registrati tempo per tempo.

6. GLI STANDARD PER LE PMI

A cura di: Dott.ssa Carlotta Masini

La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDD) hanno introdotto l'obbligo di redigere un'informativa di sostenibilità tanto per le grandi imprese di interesse pubblico già soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, quanto per le grandi imprese non soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria nonché per le piccole e medie imprese quotate. Tale previsione si declina, a seconda della categoria di imprese interessata, con tempistiche differenti.

Ai sensi della CSRD, il primo periodo di rendicontazione per le piccole e medie imprese quotate è l'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2026.

La normativa, però, consente alle PMI quotate di rinunciare all'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per un periodo transitorio di due anni, posticipando tale obbligo al 2028.

Le società che decidono di avvalersi di questa opzione saranno, però, tenute a motivare la scelta nel loro rapporto annuale⁴.

All'interno di tale categoria sono presenti le società con titoli negoziabili in mercati regolamentati dall'UE, le "*Small and Non Complex Institutions – SNCIs*" del settore finanziario e anche le compagnie di assicurazione e riassicurazione *captive*, denominate collettivamente "LSME", circa 700 in Europa, che non superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 3 comma 7 della Direttiva 2013/34/UE. Ai sensi degli articoli 19 a e 29 c della CSRD tali imprese possono fornire un'informativa semplificata rispetto a quella prevista per le grandi imprese a causa delle loro ridotte dimensioni.

Le PMI non quotate, invece, non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea e quindi non saranno obbligate a redigere il bilancio di sostenibilità. Tuttavia, potrà

⁴ Cfr. P. BARZAGHI, *L'impatto della Direttiva CSRD sulle Pmi*, in *Modulo24Bilancio*, n. 5, 2023, p. 6.

essere loro richiesto di riferire determinate informazioni sulla sostenibilità per la loro attività anche dai loro *partner* commerciali.

Infatti il 21 gennaio 2024, l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha promosso una consultazione pubblica su due bozze di standard per la rendicontazione di sostenibilità per le PMI: "ESRS LSME ED" per le piccole e medie imprese quotate e "VSME ED" per le piccole e medie imprese non quotate. Tale periodo di consultazione si è esteso fino al 21 maggio 2024, ma ad oggi non sono ancora stati pubblicati gli standard definitivi.

Il documento in bozza "ESRS LSME ED" specifica le informazioni materiali che le PMI quotate devono divulgare nei loro rapporti di sostenibilità in conformità alla Direttiva CSRD riguardo agli impatti e ai rischi relativi a questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*. Il periodo di rendicontazione del *reporting* di sostenibilità deve essere coerente con quello utilizzato per il *reporting* finanziario.

Il contenuto della presente Bozza⁵ è il seguente "*General Requirements*" (Sezione 1), "*General Disclosures*" (Sezione 2), "*Policies, actions and targets*" (Sezione 3), "*Environmental disclosures*" (Sezione 4), "*Social disclosures*" (Sezione 5), "*Business conduct disclosures*" (Sezione 6).

La Sezione 1 e la Sezione 2 sono *cross-cutting sections*, mentre le altre Sezioni sono *topical sections* ed entrambe le tipologie di sezioni sono applicabili a tutte le imprese indipendentemente dal settore in cui operano.

Le informazioni richieste dalla Sezione 2 sono obbligatorie e quindi devono essere indicate a prescindere dall'analisi della materialità.

La Sezione 1 "*General Requirements*" chiarisce che le imprese devono individuare le informazioni materiali riguardanti gli impatti negativi e i rischi relativi a questioni ambientali, sociali e di *governance* e come tali elementi influiscono sullo sviluppo,

⁵ Cfr. EFRAG, *Ears for listed small – and medium – sized enterprises (ESRS LSME)*, January 2024.

sulle prestazioni e sul posizionamento dell'impresa. Le imprese possono, inoltre, inserire informazioni materiali relative a impatti positivi e alle opportunità finanziarie legate alla sostenibilità che generano effetti finanziari nel breve, medio o lungo periodo.

I Requisiti informativi generali, individuati nella Sezione 1 e approfonditi nella Sezione 2, riguardano le seguenti aree:

- Governance (GOV): stabilisce i requisiti informativi che hanno la finalità di individuare i processi, i controlli e le procedure di *governance* utilizzati per monitorare e gestire le questioni di sostenibilità. In questa sezione le imprese devono specificare la composizione e la responsabilità dei propri organi amministrativi, di gestione e di supervisione, evidenziando il loro ruolo e le competenze in merito alle questioni di sostenibilità.

- Strategia (SBM): specifica la strategia dell'impresa e il *business model* descrivendo le principali caratteristiche della catena del valore a monte e a valle e identificando le filiali collegate a impatti e a rischi materiali. Inoltre le imprese devono indicare se sono attive in settori particolarmente impattanti sull'ambiente o sulle persone.

- Gestione impatti e rischi (IR): ha come finalità quella di indicare l'insieme dei processi utilizzati per identificare impatti e rischi, valutare la loro materialità, gestire le questioni di sostenibilità materiali tramite politiche e azioni e divulgare le informazioni sugli obiettivi.

- Metriche (M): la metodologia usata dall'impresa per misurare le prestazioni.

La Sezione 3 "*Policies, actions and targets*" contiene una descrizione dettagliata delle politiche, azioni e obiettivi adottati dall'impresa per prevenire, mitigare e rimediare a impatti negativi materiali attuali o potenziali, nonché per affrontare i rischi materiali. Tale Sezione si applica in sinergia con le disposizioni generali della Sezione 1 e le informazioni generali della Sezione 2.

La Sezione 4 "*Environmental disclosures*" fornisce una comprensione chiara e dettagliata degli impatti negativi che l'attività dell'impresa ha su temi ambientali quali il cambiamento

climatico (E1); l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (E2); risorse idriche e marine (E3); biodiversità ed ecosistemi (E4) e uso delle risorse ed economia circolare (E5). La Sezione è divisa in due parti: il testo base e i requisiti applicativi. La prima parte specifica gli obiettivi generali mentre la seconda individua gli elementi da divulgare, esempi di applicazioni e prospetti da predisporre.

La Sezione 5 "*Social disclosures*" prevede linee guida specifiche relative alle modalità da utilizzare per divulgare gli impatti negativi. In questa Sezione, divisa in due parti, il testo base definisce gli obblighi generali di informativa, mentre i requisiti applicativi forniscono dettagli, esempi pratici e prospetti informativi per aiutare le imprese a conformarsi alle linee guida.

La Sezione 6 "*Business conduct disclosures*" si focalizza sulle informazioni relative alle pratiche di condotta aziendale, con particolare attenzione a tre aree chiave: la gestione delle relazioni con i fornitori, la lotta alla corruzione e al nepotismo e l'influenza politica e le attività di *lobbying*. La finalità di questa sezione è di garantire trasparenza sulle strategie e sulle pratiche aziendali in queste aree considerate critiche.

Il documento in bozza "VSME ED"⁶ propone uno standard volontario di rendicontazione della sostenibilità per le piccole e medie imprese non quotate. La finalità di questo documento è quella di aiutare le PMI non quotate a predisporre e condividere le informazioni sulla sostenibilità richieste dai vari *stakeholders*, quali banche, investitori o grandi imprese, di ridurre l'onere amministrativo rappresentato dalle molteplici richieste di dati ESG e di facilitare la transizione di questa categoria di imprese verso un'economia più sostenibile.

Il Principio affronta le stesse questioni di sostenibilità dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese, ma si basa sul concetto chiave di proporzionalità e tiene conto

⁶ Cfr. W. ROTONDARO e C. SABBATINI, *La sostenibilità per le Pmi, adempimento strategico nel medio-lungo periodo*, in *La Settimana Fiscale*, n. 17, 2024.

delle caratteristiche fondamentali delle micro, piccole e medie imprese.

La presente Bozza comprende tre moduli⁷:

- Modulo Base (*Basic Module*): Informazioni Essenziali (B1-B12): questo modulo costituisce il punto di partenza per le PMI che desiderano avviare volontariamente il *reporting* di sostenibilità. È redatto in un linguaggio estremamente semplificato che lo rende particolarmente adatto alle micro-imprese, ma costituisce un requisito minimo per le altre imprese. L'impresa è tenuta a riportare le questioni ambientali, sociali e di condotta delle imprese utilizzando obbligatoriamente le metriche riportate nei paragrafi B1-B12, confrontandole con quelle relative all'anno precedente, senza effettuare una valutazione di rilevanza. All'interno della sezione "Modulo Base: Guida" vi è un supporto per la preparazione delle metriche del presente modulo⁸.
- Modulo Narrativo-Politiche, azioni e obiettivi (PAT) (*Narrative – Policies, Actions and Targets (PAT) Module*): tale modulo definisce le informazioni narrative (N1-N5) relative alle politiche, alle azioni e agli obiettivi (PAT) che devono essere riportate in aggiunta alle informazioni B1-B12. Tali informazioni aggiuntive devono corrispondere a questioni di sostenibilità rilevanti da individuare tramite l'ausilio dell'"*Elenco delle questioni di sostenibilità*" presente all'interno dell'Appendice B della presente Bozza come guida. A differenza del Modulo Base, l'impresa non deve inserire al suo interno tutte le informazioni richieste ma solamente quelle considerate rilevanti sotto due profili: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria, effettuando così l'analisi della doppia rilevanza.

⁷ Cfr. EFRAG, *Voluntary ESRS for non-listed small – and medium – sized enterprises (VSME ESRS)*, January 2024.

⁸ Per un approfondimento si rimanda alla Bozza "VSME ED".

- Modulo Partner commerciali (BP) (*Business Partners Module*): questo modulo individua i dati da riportare in aggiunta alle informazioni B1-B12 che si prevede siano incluse nelle richieste da parte degli *stakeholders* quali finanziatori, investitori e clienti. In questo modulo è richiesta l'analisi della doppia rilevanza per le informazioni fornite. Nei paragrafi 74 – 75 della bozza del Principio “VSME ED” sono riportate i dati da inserire in questa sezione.

Secondo quanto prevede la bozza del Principio “VSME ED” il Modulo Base costituisce un pre-requisito per l'adozione del Modulo Narrativo-Politiche, azioni e obiettivi (PAT) e del Modulo Partner commerciali (BP).

Il Modulo scelto deve essere rispettato integralmente, inserendo le informazioni applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa o che sono considerate rilevanti per l'attività e l'organizzazione della stessa. La Bozza del principio contabile “VSME ED” attribuisce la possibilità di integrare le metriche B3-B12 con informazioni supplementari di carattere qualitativo e/o quantitativo anche selezionandole dal Modulo Narrativo-PAT e/o dal Modulo Partner commerciali. La relazione sulla sostenibilità deve essere redatta su base annuale e resa disponibile in sede di pubblicazione del bilancio in una sezione separata della relazione sulla gestione o in un documento diverso.

Nel caso in cui la comunicazione di determinate informazioni influenzasse negativamente i risultati finanziari o la posizione dell'impresa oppure le informazioni in questione avessero un valore commerciale in quanto segrete, l'impresa potrà omettere l'indicazione dichiarandolo nell'informativa B1.

Le bozze di Standard “ESRS LMSE ED” e “VSME ED” hanno l'obiettivo di avvicinare il mondo delle piccole e medie imprese alla rendicontazione sulla sostenibilità riducendo gli oneri amministrativi rispetto ai principi ESRS recando con sé non poche difficoltà a causa delle numerose informazioni richieste e la complessità prevista per il calcolo dei relativi dati.

7. IL RUOLO DELLA FINANZA SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

A cura di: Dott. Fabrizio Greco

7.1. La finanza sostenibile

In ambito finanziario lo sviluppo sostenibile è diventato un obiettivo sempre più concreto, soprattutto con l'affermarsi del concetto di finanza sostenibile.

La base della finanza sostenibile è l'esigenza di creare valore nel lungo periodo bilanciando sia le esigenze finanziarie, sia quelle sociali e ambientali.

In questo modo si valuta il rendimento di un investimento nel breve tempo e si prendono in considerazione soprattutto ai benefici nel lungo tempo.

Ma cos'è la finanza sostenibile e perché è importante che le aziende puntino su investimenti sostenibili?

La Commissione Europea dice che: *" La finanza sostenibile si riferisce generalmente al processo di tenere conto le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) quando si prendono decisioni di investimento nel settore finanziario, portando a maggiori investimenti a lungo termine in attività e progetti economici sostenibili.*

Più specificamente le considerazioni ambientali possono riferirsi alla mitigazione e all' adattamento ai cambiamenti climatici, nonché all' ambiente in generale, come la conservazione della biodiversità, la prevenzione dell'inquinamento e l'economia circolante.

*Le considerazioni sociali possono riferirsi a questioni di disuguaglianza, inclusività, relazioni di lavoro, investimenti nel capitale umano e nelle comunità, nonché questioni relative ai diritti umani."*⁹

⁹ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en

È possibile affermare che l'obiettivo è creare valore nel lungo periodo sia per l'azienda che per gli stakeholder sia in termini di profitto che di prosperità, quindi si mira alla massimizzazione del profitto ma con attenzione all'impatto sociale e ambientale. Per avere una definizione univoca di attività e investimenti sostenibili, sta lavorando la Commissione Europea e a centro di questo lavoro c'è la Tassonomia per la finanza sostenibile, che è entrata in vigore dal 13 Luglio 2020 ed è una guida per le aziende ed investitori sulle attività economiche definibili come "sostenibili".

Per promuovere una crescita più sostenibile e inclusiva dal punto di vista economico, sociale ed ambientale la Commissione delinea le misure da realizzare:

- Riorientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili;
- Gestire i rischi derivanti da cambiamenti climatici e problematiche ambientali e sociali;
- Promuovere la trasparenza nel settore finanziario e la propensione verso investimenti di lungo termine.¹⁰

Questo piano d'azione è un passo importante verso l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e verso l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

La missione è di permettere ad ogni azienda, banca, società d'assicurazioni o singolo investitore, di perseguire i propri interessi finanziari senza ledere al benessere ambientale e sociale.

Chi si occupa di questa materia si impegna ad instaurare con le imprese un dialogo su temi strettamente connessi, in modo da influenzare positivamente i comportamenti.

Costruire un portafoglio di investimenti sostenibili permette di aumentare la fiducia degli stakeholder e la reputazione della propria azienda.

¹⁰ <https://www.kventure.it/finanza-sostenibile-cose-e-perche-e-importante-fare-investimenti-sostenibili/#:~:text=Quella%20tipologia%20di%20finanza%20che,pi%C3%B9%20sostenibili%20nel%20lungo%20periodo>

7.2. Quando un investimento è sostenibile?

Chi intende investire in modo sostenibile deve utilizzare varie strategie, combinabili tra loro: ¹¹

- *Strategie di esclusione*: si evitano investimenti in imprese o settori considerati come "poco etici" (ad esempio armi, tabacco, test su animali);
- *Strategie basate su convenzioni internazionali*: si selezionano gli investimenti in base al rispetto di norme e standard internazionali;
- *Strategie di integrazione*: si prendono decisioni di investimento sulla base della valutazione dell'impatto dei fattori ESG su rischi e rendimenti aziendali;
- *Strategie di impact investing*: si scelgono investimenti che guardano oltre al rendimento finanziario e puntano ad avere anche un impatto positivo su persone e ambiente, tenendo conto dei rischi ESG per la selezione dei titoli;
- *Investimenti tematici*: si selezionano investimenti focalizzati su tematiche sostenibili a livello socio-ambientale (energie rinnovabili, cambiamenti climatici, efficienza energetica, salute..);
- *Strategie di engagement*: si privilegiano investimenti in imprese con cui è possibile instaurare un dialogo per incrementare comportamenti sostenibili e aumentare la trasparenza delle imprese.

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance porta quattro vantaggi:

- I. Maggiore Efficienza nei processi risparmiando sull'energia;
- II. Aumento del livello di fedeltà dei clienti che sono sempre più attenti a questi aspetti;
- III. Migliorare la reputazione e l'immagine aziendale;

¹¹ <https://www.kventure.it/finanza-sostenibile-cose-e-perche-e-importante-fare-investimenti-sostenibili/#:~:text=Quella%20tipologia%20di%20finanza%20che,pi%C3%B9%20sostenibili%20nel%20lungo%20periodo>

IV. Riduzione dei rischi di sanzioni e di limitazioni agli accessi ai finanziamenti.

7.3. Il ruolo del PNRR in Italia collegato alla finanza sostenibile

Il Green Deal, come già affrontato in precedenza, ha l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e la strategia numero uno dell'Unione Europea è senza ombra di dubbio la sostenibilità ambientale.

A seguito della crisi economica dovuta dalla pandemia nel 2020 l'esecutivo europea ha istituito il Next Generation EU (NGEU), conosciuto anche come Recovery Found, con lo scopo di promuovere la ripresa economica europea con la transizione ecologica e la digitalizzazione.

Il 37% dei finanziamenti stanziati sono destinati al sostegno per il clima.

Ogni stato membro per ricevere la sua parte di fondi della NGEU deve elaborare un PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che verrà approvato da parte di Bruxelles.

L'Italia è la nazione che ha ricevuto più aiuti di tutti: 191,25 miliardi di euro, di cui si devono aggiungere altri fondi nazionali e comunitari, per un totale di 235 miliardi di euro.

Su un orizzonte temporale di 5 anni, dal 2021 al 2026 si articoleranno gli investimenti in una sequenza concordata con le istituzioni europee, seguendo tempi di realizzazione stringenti.

Su base semestrale verranno chiesti i rimborsi e sono elargiti solo in seguito all'effettivo conseguimento di traguardi e obiettivi intermedi.

Il Piano si articola in 6 Missioni:

- Digitalizzazione, innovazione competitiva, cultura e turismo
- Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Istruzione e ricerca;
- Inclusione e coesione;

- Salute

Di questi stanziamenti il 18,7% è rivolto ad incentivi e crediti di imposta alle imprese, il 32,6% per investimenti in lavori di costruzione e opere di edilizia civile.

Il PNRR prevede l'erogazione di fondi tramite tre strumenti:

- risorse a fondo perduto;
- benefici fiscali sotto forma di credito d'imposta
- finanziamenti agevolati ad un tasso inferiore di quelli previsti dal mercato.

Secondo le regole del Recovery Fund il PNRR prevede che tutti gli investimenti devono essere coerenti con il concetto di non arrecare danno significativo all' ambiente., secondo la Tassonomia dell'UE, pensa l'inammissibilità del progetto.

Quindi essere sostenibili paga, per la *brand reputation*, per la riduzione di consumi energetici e in termini di finanziamenti con un miglior posizionamento nei ranking per i bandi pubblici o la maggior probabilità di aggiudicarsi agevolazioni dagli istituti di credito.

Questa transizione ecologica è così grande che non basteranno i fondi pubblici ma saranno necessari gli investimenti dei privati, per questo la Commissione Europea ha presentato nel 2018 la "Action plan on sustainable finance" per incanalare i flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili.

Quindi definire un'attività sostenibile o meno dipende dai parametri della Tassonomia nell'ambito dei 6 obiettivi sociali e ambientali.

7.4. Il rischio del Greenwashing

Durante questi anni di transizione ecologica si stente parlare di Greenwashing come un rischio per l'economia e per i consumatori e investitori.

Il Greenwashing è una pratica scorretta che consiste nel presentare un'azienda, un prodotto o un servizio come ecologico, etico e sostenibile, quando in realtà non lo è.

È una la tecnica di comunicazione o di marketing che tenta di capitalizzare la crescente domanda di prodotti e comportamenti

a basso impatto ambientale, accendendo i riflettori su azioni che in realtà non sono autentiche, ma promosse al solo scopo di mostrarsi più “sostenibili”.¹²

È come una "pubblicità ingannevole" che sfrutta l'interesse dei consumatori verso le tematiche ambientali e sociali.

Può danneggiare sia i consumatori ma anche gli investitori o i possibili investitori, facendo perdere di credibilità il concetto di finanziamento sostenibile.

Questa pratica scorretta può essere sanzionata dalle autorità competenti che possono infliggere sanzioni o vietare la divulgazione dei mezzi di comunicazione dei sanzionati.

L' Europa è molto attenta alla questione e sta elaborando una normativa rigorosa su cosa si possa considerare *green*.

Le imprese dovranno rendere conto delle proprie attività sostenibili e dei risultati ottenuti, mentre la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) impone che i fondi comuni di investimento indichino il livello di conformità dei propri asset alla Tassonomia.

Ostacolare il greenwashing richiede un approccio combinato da parte di consumatori, aziende e legislatori. Ecco alcune strategie efficaci:

- Informare i consumatori sui segnali di greenwashing e su come riconoscere pratiche sostenibili genuine. Promuovere la consapevolezza riguardo alle etichette e alle certificazioni affidabili.
- Incoraggiare le aziende a fornire informazioni chiare e dettagliate sui loro impegni ambientali, compresi report di sostenibilità che mostrino risultati concreti e misurabili.
- Promuovere normative più rigorose che vietino affermazioni ingannevoli sulla sostenibilità e che richiedano una maggiore trasparenza nelle comunicazioni ambientali delle aziende.

¹² <https://www.esg360.it/esg-world/greenwashing-cose-quali-rischi-comporta-e-come-difendersi-le-esperienze-di-chi-ci-e-cascato/>

- Sostenere gruppi e organizzazioni che fanno pressione sulle aziende affinché migliorino le loro pratiche ambientali e smettano di usare greenwashing come strategia di marketing.
- Favorire marchi e aziende che dimostrano un autentico impegno verso la sostenibilità, scegliendo prodotti e servizi da aziende che operano in modo responsabile.
- Promuovere audit e valutazioni indipendenti delle pratiche aziendali per garantire che le affermazioni ambientali siano verificate e credibili.

Adottando queste strategie, è possibile ridurre l'impatto del greenwashing e incoraggiare pratiche aziendali più sostenibili.

8. STRUMENTI DI FINANZA SOSTENIBILE-IL RUOLO DEI GREEN BOND PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE

A cura di: Dott. Manuele Vannucci e Paolo Amatore

8.1. Introduzione

Negli ultimi anni, l'interesse verso gli investimenti sostenibili è cresciuto esponenzialmente, trasformando i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) in un punto focale per investitori, istituzioni finanziarie e aziende di ogni dimensione.

Se in passato, infatti, i principali rischi percepiti erano prevalentemente di natura economica e finanziaria, negli ultimi anni l'attenzione si è spostata verso rischi sociali, ambientali e geoeconomici. Eventi come la pandemia da Covid-19 e l'emergenza climatica hanno infatti portato alla ribalta nuove tipologie di rischi che, se non affrontati adeguatamente, possono avere gravi ripercussioni economiche e compromettere la solvibilità delle imprese.

L'adozione dei criteri ESG non è pertanto solo una questione di conformità normativa, ma rappresenta anche un'opportunità per migliorare la competitività aziendale, accedere a nuovi mercati e ottenere condizioni di finanziamento più favorevoli. Tuttavia, il percorso verso la sostenibilità per le PMI è ancora disseminato di sfide, sia a livello pratico che strategico.

Un ruolo chiave in questa transizione verso modelli di business più sostenibili è svolto dal sistema finanziario, sia nell'ambito della gestione del risparmio, sia nel settore del credito.

Gli attori del sistema finanziario sono chiamati a monitorare con attenzione i rischi ESG, sviluppando pratiche efficaci per la loro gestione, senza però compromettere l'accesso al credito. È cruciale il coinvolgimento di risorse private, indirizzate attraverso canali finanziari che facilitino la transizione verso un'economia sostenibile, con particolare attenzione al contrasto del cambiamento climatico.

In questo contesto, la disclosure sulla sostenibilità delle imprese e degli strumenti attraverso cui queste raccolgono risorse finanziarie direttamente sul mercato gioca un ruolo essenziale. Essa permette di fornire informazioni dettagliate e necessarie a soddisfare le esigenze informative del mondo finanziario, sempre più soggetto a normative specifiche in materia. Tra le normative rilevanti, figurano:

La Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)¹³: a livello europeo, una delle normative più rilevanti è la Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), che sostituirà progressivamente la Non-Financial Reporting Directive (NFRD) dal 2024. La normativa estende e rafforza gli obblighi di rendicontazione non finanziaria delle imprese e impone alle aziende di grandi dimensioni, comprese molte PMI, di pubblicare report dettagliati sulle loro performance ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (comunemente denominato SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation) che prevede la divulgazione di informazioni relative ai concetti chiave di rischi di sostenibilità e di fattori di sostenibilità. Tali obblighi di disclosure ricadono sul sistema bancario, finanziario e assicurativo che deve tener conto dei fattori e dei rischi di sostenibilità nella scelta delle operazioni di finanziamento e nelle decisioni di investimento finanziario.

Il Regolamento 2020/852 sulla Tassonomia delle attività economiche eco-compatibili (Taxonomy Regulation - TR)¹⁴: tale Regolamento introduce una classificazione delle attività

¹³ Direttiva n. 2022/2464.

¹⁴ Il Regolamento delegato UE 2021/2178 della Commissione Europea ha integrato il Regolamento Tassonomia, fornendo disposizioni specifiche per le imprese in merito alle informazioni non finanziarie da divulgare sulle loro attività economiche sostenibili. L'obiettivo principale del Regolamento delegato (UE) 2021/2178 è migliorare la trasparenza delle imprese in relazione al contributo delle loro attività alla sostenibilità ambientale. Ciò consente agli investitori e alle parti interessate di prendere decisioni più informate riguardo agli investimenti sostenibili, allineandosi agli obiettivi del Green Deal europeo.

che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli obiettivi ambientali dell'Unione Europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale. In particolare, le imprese non finanziarie devono pubblicare informazioni su: la quota di fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia; la quota di spese in conto capitale (Capex) e di spese operative (Opex) relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Alle società finanziarie è richiesto di pubblicare indicatori chiave di performance (Key Performance Indicator - KPI) che esprimano la percentuale di allineamento alla tassonomia degli asset in gestione.

La tassonomia è una guida:

per le imprese, per valutare le proprie attività, definire politiche aziendali in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e per rendicontare agli stakeholder in modo più completo e comparabile;

per gli investitori, per integrare i temi di sostenibilità nelle politiche d'investimento e per comprendere l'impatto ambientale delle attività economiche nelle quali investono o potrebbero investire;

per le istituzioni pubbliche, che possono utilizzare la tassonomia per definire e migliorare le proprie politiche di transizione ecologica.

Regolamento EGBS (European Green Bond Standard): è uno strumento creato dall'Unione Europea per regolamentare e definire i criteri legati all'emissione dei cosiddetti green bond o obbligazioni verdi. Questi strumenti finanziari sono utilizzati per finanziare progetti che hanno un impatto positivo sull'ambiente, come energie rinnovabili, efficienza energetica, gestione delle acque, e progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

8.2. Pmi e finanza sostenibile: strumenti e opportunità

Gli strumenti di finanza sostenibile attualmente presenti sul mercato sono di varia natura e livello di complessità e/o

standardizzazione, a seconda delle finalità dell'emittente e si possono distinguere le seguenti tipologie:

Green bonds: sono stati creati per finanziare progetti che hanno benefici ambientali e/o climatici. La maggior parte dei green bond emessi sono “use of proceeds” 149 o “asset-linked bond” 150 verdi. I proventi di queste obbligazioni sono destinati a progetti verdi, ma sono sostenuti dall'intero bilancio dell'emittente;

Social bonds: sono obbligazioni con utilizzo dei proventi che raccolgono fondi per progetti nuovi o esistenti con risultati/benefici sociali positivi;

Sustainability-linked bonds (SLB): sono strumenti di debito basati sulla performance e il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità prospettici (KPI) definiti a livello di impresa;

Transition bonds: sono strumenti nei quali i proventi sono utilizzati per finanziare progetti collegati alla transizione climatica dell'emittente.

È importante sottolineare che questi strumenti sono prevalentemente utilizzati da emittenti di grandi dimensioni. I costi elevati, le complessità organizzative (come la gestione dell'informativa) e i requisiti di trasparenza che accompagnano tali prodotti li rendono generalmente poco compatibili con le strutture delle imprese di dimensioni più ridotte.

Trattasi, in sostanza, di obbligazioni finanziarie che devono rispettare i principi e gli standard stabiliti da enti normativi internazionali. Tra i principali standard setter, spicca l'International Capital Market Association (ICMA), che ha emanato una serie di principi volti a garantire trasparenza, accuratezza e integrità nelle informazioni che gli emittenti devono comunicare agli stakeholder. Tali principi, se recepiti a livello di regolamentazione nazionale ovvero regionale, costituiscono anche la base per verificare i requisiti necessari alla certificazione o all'assurance delle obbligazioni Green, Social, Sustainability Linked o Transition bonds.

Le PMI osservano con interesse, ma a volte anche con una certa preoccupazione, il crescente impulso verso l'adozione di politiche di sostenibilità, spinto dall'evoluzione del quadro

normativo. In effetti, la conoscenza e l'implementazione concreta degli aspetti ESG rappresentano un percorso evolutivo che richiede tempo, soprattutto in termini di compliance aziendale.

Secondo una recente ricerca sulle imprese di piccole e medie dimensioni, intitolata "PMI italiane e transizione ecologica: profili ESG e finanza sostenibile"¹⁵, il 42,5% delle aziende considera i maggiori costi di gestione uno dei principali rischi legati alla crescente attenzione agli aspetti di sostenibilità. Altri rischi rilevanti includono le difficoltà burocratiche (32,5%) e la necessità di adeguare e potenziare le competenze interne (22%).

A fronte di tali svantaggi, le PMI riconoscono all'adozione dei criteri ESG vantaggi reputazionali (39%) e risparmi derivanti dall'efficientamento energetico (36,5%). Inoltre, per il 45% delle imprese, la sostenibilità è considerata "importantissima" o "molto importante", influenzando direttamente le scelte strategiche e di investimento. A questa percentuale si aggiunge un ulteriore 39% che attribuisce alla sostenibilità un ruolo "abbastanza importante".

Tuttavia, nonostante queste dichiarazioni sull'importanza degli aspetti ESG, molte PMI non hanno ancora avviato percorsi concreti in ambito sostenibile. Solo il 10% delle imprese ha adottato misure di adattamento al cambiamento climatico, e solo il 19% ha iniziato a valutare tali azioni. Inoltre, il 24% delle aziende ha condotto una valutazione dell'impatto delle proprie attività sull'ambiente, evidenziando soprattutto effetti negativi in termini di inquinamento e consumo di risorse naturali, mentre un ulteriore 21% ha avviato riflessioni in merito, pur senza aver ancora realizzato analisi specifiche.

¹⁵ Fonte: ricerca "PMI italiane e transizione ecologica: profili ESG e finanza sostenibile", realizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione con Cerved Group e Cerved Rating Agency e presentata il 30.11.2022 in chiusura delle Settimane SRI, la principale rassegna in Italia sulla finanza sostenibile organizzata dal Forum.

Sul fronte finanziario, la conoscenza degli strumenti di finanza sostenibile risulta ancora limitata: circa il 70% delle imprese si affida regolarmente agli istituti di credito, ma solo il 17% ha utilizzato fondi legati a progetti di sostenibilità.

Infine, meno della metà delle imprese (41,5%) è consapevole che gli aspetti ESG verranno integrati nelle analisi del merito creditizio, e solo il 7,5% condivide attivamente informazioni sugli ESG con dipendenti e stakeholder esterni, come investitori, fornitori e clienti¹⁶.

Sebbene infatti la normativa specifica in materia sia utile per definire criteri uniformi, alcune norme (Regolamento Tassonomia ad esempio) possono risultare complesse da interpretare per le PMI, soprattutto per quelle che operano in settori tradizionalmente meno sostenibili, come l'industria manifatturiera o l'agricoltura. L'adeguamento ai requisiti può richiedere infatti, cambiamenti strutturali significativi, spesso difficili da implementare nel breve termine.

Inoltre, per le PMI, la necessità di dimostrare la propria sostenibilità ai finanziatori può rappresentare una barriera significativa all'accesso al capitale.

Infine, il rischio di "greenwashing" è reale: alcune imprese potrebbero adottare politiche ESG solo superficialmente per ottenere finanziamenti, senza però un reale impegno verso la sostenibilità.

8.3. Il Regolamento (UE) 2023/2631 e il Ruolo dei Green Bond per le PMI

L'aumento degli investimenti verso attività sostenibili necessita della composizione di un sistema normativo unificato e tecnicamente solido a livello di UE, a garanzia della trasparenza e chiarezza in merito alle attività qualificabili come sostenibili.

¹⁶ G. Galletti (2024), *Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI*, Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 8 marzo, <https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/04/CNDCEC-CGF-Sostenibilita-governance-e-finanza-dellimpresa-final-080324.pdf>.

Nell'ambito di tale contesto normativo ci soffermeremo sul quadro giuridico in materia di obbligazioni verdi, sottolineando altresì le opportunità per le imprese derivanti dalla loro emissione.

Tuttavia prima di procedere nell'analisi ci sembra opportuno chiarire la nozione di Green Bond.

Cosa sono i Green Bond?

I Green Bond sono strumenti di debito emessi da aziende, governi o istituzioni finanziarie con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti che abbiano benefici ambientali, e proprio per questo si differenziano dai social bond che invece sono utilizzati per finanziare progetti socialmente ammissibili ovvero progetti che hanno come base una tematica sociale ben precisa.

L'uso dei proventi derivanti dai Green Bond deve essere destinato a progetti specifici che contribuiscono alla lotta contro il cambiamento climatico, come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852, tra cui:

- Energie rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, ecc.)
- Efficienza energetica (edifici a basso consumo energetico, processi produttivi efficienti)
- Gestione sostenibile delle risorse idriche
- Gestione dei rifiuti e economia circolare
- Progetti di adattamento climatico e riduzione delle emissioni di gas serra

I Green Bonds maggiormente conosciuti sono perlopiù quelli che hanno come obiettivo la mitigazione dei cambiamenti climatici, come dimostra il fatto che il 75% dei 1.105 corporate Green Bond emessi in tutto il mondo nel periodo 2007-2019 (circa l'80% dei fondi raccolti) sono stati emessi per progetti che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici¹⁷.

¹⁷ Cfr *Fatica e Panzica (2020) pag.8, Financing a sustainable recovery with green bonds*, https://joint-research-centre.ec.europa.eu/document/download/efa40cf1-1cdc-46e8-883d-56aac98557e5_en

8.4. Contesto normativo

Il Regolamento (UE) 2023/2631, noto come European Green Bond Standard Regulation (EGSR), è parte del pacchetto di misure strategiche contenute nel Green Deal Europeo (COM/2019/640/final), volte a supportare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. I Green Bonds (obbligazioni verdi) rappresentano, infatti, un mezzo cruciale per incentivare le imprese, incluse le PMI a investire in progetti a impatto ambientale positivo.

Questo regolamento si collega strettamente al Regolamento (UE) 2020/852 sulla Green Taxonomy, che definisce i criteri per determinare se un'attività economica possa essere considerata sostenibile dal punto di vista ambientale. La tassonomia costituisce la base per identificare i progetti che possono essere finanziati attraverso i Green Bond ovvero considerati sostenibili in quanto perseguono i 6 obiettivi ambientali dallo stesso individuati:

a) la mitigazione del cambiamento climatico, b) l'adattamento ai cambiamenti climatici, c) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse marine, d) la transizione verso un'economia circolare, e) la prevenzione e riduzione dell'inquinamento f) la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Regolamento (UE) 2023/2631: introduce norme per l'emissione di Green Bond, con particolare riferimento ai requisiti che devono caratterizzare questo particolare strumento di finanziamento/investimento ad obblighi di trasparenza, verifica e rendicontazione.

In sostanza il Regolamento (UE) 2023/2631 introduce lo European Green Bond (EGBS), uno standard volontario che mira a creare un quadro di riferimento uniforme per l'emissione di Green Bond nell'UE, garantendo che i fondi raccolti siano effettivamente destinati a progetti "verdi" in linea con gli obiettivi della Tassonomia.

Esso rappresenta l'ultima tappa di un percorso normativo che negli anni ha avuto il principale obiettivo di armonizzare la

tematica degli asset verdi soprattutto valorizzandoli quali veri e propri strumenti di finanza sostenibile.

Ha colmato la mancanza di una regolamentazione frammentata e spesso poco chiara, che tuttavia ha appannato la reale natura green di questa tipologia di strumenti finanziari, spesso scoraggiando gli investitori a scegliere questo particolare mercato, vista la mancanza di chiarezza nelle informazioni rilevate.

Il regolamento traccia un profilo completo in merito all'emissione, rendicontazione e monitoraggio dei green bonds, rappresentando a tutti gli effetti una grande evoluzione europea nella promozione della sostenibilità attraverso meccanismi finanziari.

8.5. Norme per l'emissione di Green Bond secondo l'EGBS

L'EGBS prevede una serie di requisiti chiave per le imprese che desiderano emettere Green Bond:

Utilizzo dei proventi: Le imprese devono garantire che i fondi siano destinati esclusivamente a progetti qualificati come "green" secondo la tassonomia UE.

Verifica da parte di terzi: È obbligatoria una revisione indipendente da parte di un verificatore accreditato per garantire che i progetti finanziati siano conformi agli standard.

Rendicontazione trasparente: Gli emittenti devono fornire rapporti periodici agli investitori e alle autorità di vigilanza per dimostrare che i fondi sono utilizzati in conformità con gli impegni assunti.

Allineamento agli obiettivi climatici dell'UE: I Green Bond devono sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e gli obiettivi del Green Deal Europeo, in particolare quelli fissati nel Piano di Azione per la Finanza Sostenibile (COM/2018/097 final).

8.6. Obblighi per le PMI

Le PMI che emettono Green Bond devono attenersi agli stessi standard di trasparenza e rendicontazione delle grandi aziende, ma possono beneficiare di misure semplificate per l'accesso ai finanziamenti verdi. Tuttavia, è fondamentale rispettare:

Obblighi di trasparenza stabiliti dal Regolamento (UE) 2019/2088⁴ e dalla Direttiva (UE) 2022/2464⁶ per quanto riguarda l'impatto ESG.

Verifica e certificazione indipendente che attesti la sostenibilità del progetto, richiesta ai sensi del Regolamento 2023/2631.

L'apparato normativo presente ne disciplina ogni fase, relativa all'emissione di tali strumenti finanziari, dalla parte embrionale (di pre-emissione) fino al conseguimento di proventi e alla loro successiva allocazione, cercando appunto di soddisfare i requisiti di trasparenza richiesti.

In particolare gli articoli 20 e 21 del Regolamento (UE) 2023/2631 tracciano le caratteristiche delle informative pre e post emissione da parte degli emittenti, attraverso regole che cercano di fornire una struttura più omogenea possibile ai modelli utilizzati dagli emittenti di obbligazioni" green. Questi modelli hanno un ruolo strategico nella descrizione di quanto divulgato, in modo da aiutare gli investitori nel prendere decisioni su informazioni corrette.

Oltre a migliorare la veridicità delle informazioni e quindi le esigenze dei possibili investitori, la normativa presente ha la funzione di aumentare la trasparenza nel mercato attraverso l'imposizione di regole standardizzate che consentono non solo di constatare il rispetto dei requisiti di sostenibilità richiesti ma, soprattutto, un confronto tra i vari prodotti disponibili, alimentando quindi una sana competizione e permettendo agli investitori di ottimizzare al meglio i propri investimenti.

In dettaglio l'articolo 20 disciplina la pratica della pre-emissione definendo principi e contenuti dei modelli informativi previsti, i quali risultano fondamentali nella diffusione di informazioni, e strategici per un'analisi completa del prodotto finanziario.

Le informazioni devono riguardare l'utilizzo futuro dei proventi obbligazionari, la possibile compatibilità con i piani di sostenibilità e contenere una quantificazione minima dei proventi da allocare nelle attività individuate. In definitiva dalle stesse deve emergere chiaramente la struttura delle obbligazioni.

La normativa dedicata al post-emissione è disciplinata dall'art.21 che standardizza l'informativa in questa fase.

Trattasi di informazioni sulle metodologie applicate e sull'individuazione e quantificazione delle KPI.

In particolare, si cerca di dare risalto alle informazioni relativamente sensibili ad una corretta valutazione critica, come per esempio i proventi rispetto al fatturato e alle spese in conto capitale.

8.7. La verifica sull'emissione di obbligazioni green

Analizzato l'aspetto legato alla trasparenza sull'utilizzo dei proventi è interessante spostare l'attenzione sulla verifica da parte di soggetti terzi, che svolgono la funzione di revisione in maniera indipendente.

I profili idonei alla valutazione dei progetti finanziati dai Green Bonds prendono il nome di "External Reviews", con la principale missione di valorizzare il concetto di trasparenza verso gli imprenditori, tanto che è concesso loro, la possibilità di richiedere documenti, che contengano informazioni rilevanti ai fini di un razionale processo valutativo come, per esempio, potrebbe essere il "rapporto di impatto"¹⁸.

Il documento citato, è uno dei tanti esempi che si potrebbe fare in merito all'argomento in questione e che rientra tra i più richiesti in quanto contiene una valutazione volta a stabilire se l'emissione obbligazionaria sia in linea con la più ampia strategia ambientale, e l'impatto ambientale indicato dai proventi obbligazionari.

¹⁸ Art 12 paragrafo 1 vd. Regolamento (UE) 2023/2631.

Il revisore esterno deve essere registrato e soggetto alla supervisione continua dell' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)¹⁹ e garantisce che i propri analisti e dipendenti non divulgano alcuna informazione sulle revisioni senza utilizzare o condividere informazioni a stretto carattere riservato, adottando tutte le misure ragionevoli per proteggere tali dati (Art.35) e soprattutto sta al revisore dotarsi di persone formate con competenze idonee alle varie complessità .

La funzione del revisore consiste nell'analizzare i risultati conseguiti e certificare la veridicità dei dati rilevati al fine di permettere agli investitori un ragionevole confronto rispetto agli standards.

Questo serve a migliorare la fiducia degli investitori nel mercato obbligazionario sostenibile in modo da rendere più chiaro e trasparente il prodotto analizzato, in quanto l'assenza di requisiti di informativa uniformi, genera assai preoccupazione per gli investitori stessi.

L'ESMA (European Securities and Markets Authority) ha il mandato di supervisionare il profilo professionale dei revisori che devono dimostrarsi idonei a tracciare valutazioni reali in assenza di possibili conflitti di interesse, al fine di assicurare un'adeguata protezione ai soggetti interessati.

La guida e la supervisione dell'ESMA serve ad evitare incompatibilità nell'applicazione del regolamento tra i vari soggetti coinvolti, a valorizzare il concetto di certezza del diritto e quindi rafforzare la certezza degli investitori.

L'ESMA sta assumendo sempre più un ruolo strategico nella supervisione dei soggetti incaricati della revisione, quasi esclusivo, ponendola come polo unico di competenza in materia ²⁰.

L'art.66 (EUGBR) identifica l'ESMA quale soggetto incaricato di imporre commissioni di registrazioni e di vigilanza sui revisori

¹⁹ VD. Considerando 42-43 del Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento Europeo.

²⁰ Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee, Strasburgo 6.7.2021

esterni al fine di far fronte alle spese di gestione, naturalmente commisurate al fatturato di ogni revisore.

L'ESMA ha inoltre particolari funzioni ispettive nella conduzione di indagini su un qualunque soggetto passibile di valutazione richiedendo la documentazione necessaria, materiali pertinenti quali registrazioni, dati e procedure e spiegazioni sia scritte che verbali, ispezioni in loco presso la sede del revisore o comunque in un qualsiasi luogo associato al revisore²¹.

Oltre alla funzione di supervisione, informativa e ispettiva l'ESMA è chiamata a intervenire in caso di violazioni specificate tipo la presentazione di false dichiarazioni durante il processo di richiesta di registrazione, fornitura di informazioni errate o addirittura ingannevoli in caso di domande specifiche, mancata collaborazione durante un'indagine ispettiva.

A seconda della violazione può emettere una decisione che impone la cessazione della violazione, impone multe o sanzioni periodiche; misure più rigide come il divieto al revisore di condurre temporaneamente il proprio lavoro, revoca della registrazione o comunque sospensione per un tempo limitato.

8.8. Problematiche giuridiche e di conformità

Il rispetto delle normative europee è essenziale per le PMI che intendono sfruttare i Green Bond. Esistono alcune questioni giuridiche rilevanti che le PMI e i loro consulenti devono considerare:

Greenwashing: Una problematica crescente è il rischio di greenwashing, ovvero la promozione ingannevole di investimenti come "sostenibili" quando in realtà non lo sono. Il Regolamento (UE) 2023/2631 e il Regolamento (UE) 2020/852 impongono regole severe per evitare che le imprese etichettino progetti come "green" senza una reale conformità ai criteri della tassonomia.

Sanzioni per non conformità: In caso di mancato rispetto dei criteri EGBS, le PMI potrebbero essere soggette a sanzioni

²¹ Art 55 e 56 Regolamento (UE) 2023/2631

pecuniarie e danni reputazionali. Le autorità di vigilanza, in particolare l'ESMA, sono incaricate di monitorare e far rispettare la conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/2631.

Rendicontazione e governance: Le PMI devono garantire una solida governance interna per gestire i fondi raccolti e fornire report periodici, in linea con il Regolamento (UE) 2019/2088 e la Direttiva (UE) 2022/2464. La mancata rendicontazione adeguata potrebbe comportare difficoltà nel mantenimento della fiducia degli investitori.

8.9. Le PMI italiane ed i Green Bond

Sono numerose le realtà aziendali italiane che hanno trovato nell'emissione di Green Bond o, comunque, di strumenti affini legati alla sostenibilità, un'opportunità per la loro evoluzione.

Tra gli esempi più significativi vi sono quelli del Gruppo HeraLuce, che opera nel settore dell'illuminazione pubblica e privata a basso consumo, e che per finanziare nuovi progetti volti all'efficientamento energetico a mezzo di tecnologie smart ha emesso obbligazioni per 5 milioni di euro con tassi fissi, che, grazie al profilo "green", sono di entità inferiore a quelli di mercato ed hanno permesso la notevole riduzione del consumo energetico e dei relativi costi per i partner, migliorando l'impatto ambientale. Il tutto sotto lo stretto controllo di una società di revisione accreditata.

Si pensi poi alla TecnoBioFarm, una società emiliana che opera nel settore della bio-cosmesi. Per finanziare la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo a bassissimo impatto ambientale, sia dal punto di vista energetico che idrico, ha emesso circa 3 milioni di minibond finalizzati alla sostenibilità e legati al raggiungimento di target ambientali. Il continuo monitoraggio dei consumi ed il raggiungimento degli obiettivi sperati da parte di un ente certificatore esterno hanno portato l'azienda a rafforzare il proprio brand.

La Lombardo Packaging, che si occupa della produzione di imballaggi con materiale di riciclo per il settore alimentare, ha finanziato una nuova linea di prodotti a basso uso di plastiche a

mezzo dell'emissione di 2,5 milioni di euro di Green Bond "use of proceeds". Per monitorare l'andamento ed il rispetto della normativa l'azienda ha istituito un comitato ESG interno ed ha nominato un revisore esterno. Questa iniziativa ha attratto multinazionali del settore alimentare ed ha permesso la creazione di partnership significative.

Altro esempio è quello di Eolika SRL, una società che opera nel sud Italia nel settore dell'energia rinnovabile ed in particolare nella realizzazione di micro turbine eoliche. La società aveva l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica da fonti fossili per le aziende locali nel settore agroalimentare ed ha portato avanti il progetto di diffusione di impianti eolici di piccola e media taglia tramite l'emissione di Green Bond, parzialmente garantiti da SACE, con durata di 8 anni legati ad indicatori sul risparmio in termini di emissioni di Anidride Carbonica, rendendo pubblici i dati ottenuti.

Come dimostrano gli esempi sopra citati i vantaggi per le imprese italiane sono molteplici e la diffusione di questi strumenti rappresenta un'opportunità per l'intero paese.

8.10. Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2023/2631 offre alle PMI la possibilità di accedere a finanziamenti sostenibili attraverso i Green Bond, imponendo il rispetto di criteri rigorosi in materia di trasparenza, verifica e conformità. Grazie al quadro normativo armonizzato dell'Unione Europea e al sostegno finanziario offerto da programmi come InvestEU²², le PMI possono trarre vantaggio da questo strumento per finanziare progetti ambientali innovativi, migliorare la loro competitività e contribuire agli obiettivi climatici dell'UE.

Purtroppo la mancanza di informazioni rappresenta l'ostacolo maggiore alla diffusione della finanza green, e proprio per

²² *Programma InvestEU, documento ufficiale della Commissione Europea:*
<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/investeu-programme-2021-2027.html>

questo il Regolamento ha cercato di sensibilizzare il processo di trasparenza attraverso una maggiore divulgazione delle informazioni e standardizzazione dei documenti connessi all'emissione di obbligazioni verdi.

La verifica e la certificazione dei Green Bond da parte dei valutatori terzi indipendenti rappresentano uno strumento indispensabile a garantire che gli investimenti in green bonds servano davvero a finanziare attività economiche conformi ad obiettivi di sostenibilità ambientale.

Con il giusto supporto legale e fiscale, le PMI possono non solo accedere a nuovi capitali, ma anche posizionarsi strategicamente nel mercato, diventando leader nel settore della sostenibilità e ottenendo un vantaggio competitivo.

B. PROFILI DI ECONOMIA AZIENDALE

9. LA MISURAZIONE DELLA SOSTENIBILITA'

*A cura di: Dott. Mattia Virto, Dott. Francesco Baicchi,
Dott.ssa Mariateresa Arcuri*

9.1. Premessa

Con l'acronimo inglese ESG si intende individuare i tre pilastri sui quali si basa la sostenibilità: **Environmental, Social e Governance** ossia i criteri a cui si devono conformare le aziende nello svolgimento della loro attività per garantirsi in primis la propria continuità.

Nello specifico si tratta di:

- “criteri **ambientali**”, che analizzano come un'azienda si comporta nei confronti dell'ambiente.
- “criteri **sociali**”, **che** esaminano la relazione dell'azienda con il territorio, con le persone, con i dipendenti, i fornitori, i clienti e in generale con le comunità e i territori nei quali opera.
- “criteri di **governance**”, **che sono legati ad una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici**: in questo ambito, i temi sotto esame riguardano, ad esempio, le logiche legate alla retribuzione dei dirigenti, il rispetto dei diritti degli azionisti, la trasparenza delle decisioni e delle scelte aziendali e il rispetto delle minoranze.

Tali criteri si traducono in **informazioni di natura non finanziaria** che sono richieste dalla normativa europea. In particolare, l'Unione Europea – da molti anni oramai – intende promuovere la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, imponendo direttamente alle grandi imprese del mercato europeo (e non) la rendicontazione su tali temi, con il coinvolgimento indiretto anche delle piccole e medie imprese, inserite nelle catene di valore delle prime.

Il quadro normativo sulla sostenibilità è stato significativamente aggiornato di recente con la *Corporate Sustainability Reporting Directive* – nota come **CSRD** – che introduce il Report di Sostenibilità (Sustainability Report, SR) approvata a novembre del 2022 ed entrata in vigore il 5 gennaio 2023²³, recepita in Italia con il D. Lgs. 125 del 10/09/2024. Uno degli elementi di grande novità rispetto alla precedente normativa²⁴ è stato quello di specificare le informazioni da comunicare nel rispetto dei principi obbligatori dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità denominati **European Sustainability Reporting Standard (ESRS)**.

Il presente contributo si propone di fornire un quadro sintetico del sistema di “misurazione” delle informazioni non finanziarie da riportare nel report di sostenibilità come prevista dalla sopra citata normativa di riferimento, sia per quanto attiene all'informativa obbligatoria che per quanto attiene a quella facoltativa.

9.2. Scelta dello standard di Misurazione

Ogni impresa ha delle sue caratteristiche e peculiarità di cui tenere conto nella scelta dello standard di misurazione della sostenibilità più adatto. Questo crea difficoltà nelle imprese su quale standard sia più idoneo per la sua struttura e natura.

Il processo di analisi e risposta rispetto a caratteristiche e peculiarità dell'azienda ai fini di una efficiente misurazione ESG può essere riassunto e descritto in 2 step.

1. Verifica dei vincoli esterni:

²³ Riguarda i report per gli esercizi che si andranno a concludere al 31.12.2024 da predisporre a partire dal 2025.

²⁴ **Direttiva 95/UE/2014** introduceva obblighi informativi a carico degli enti di interesse pubblico (banche, assicurazioni, società quotate sui mercati regolamentati) di grandi dimensioni, di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) che contenesse informazioni su ambiente, sfera sociale, personale, diritti umani e lotta alla corruzione. Il D.lgs. 254/2016 recepisce la suddetta Direttiva.

Il primo step è verificare se l'azienda è soggetta a vincoli esterni che influenzano la scelta dello standard di misurazione. Questi vincoli possono derivare da:

- Clienti: l'azienda potrebbe essere obbligata ad adottare specifici standard per essere considerata come fornitore.
- Investitori: possono richiedere l'adozione di un particolare standard per ottenere finanziamenti.
- Settore di riferimento: le pratiche comuni all'interno del settore potrebbero spingere l'azienda a seguire un modello specifico per essere competitiva.

2. Congruenza del modello con le caratteristiche aziendali:

Il secondo step consiste nel valutare quanto lo standard sia adatto all'azienda. Fattori da considerare includono:

- Dimensioni dell'azienda: gli standard dovrebbero essere proporzionati alla complessità organizzativa.
- Stadio di evoluzione sostenibile: aziende più mature in termini di sostenibilità possono adottare standard più complessi (ad es. ISO 14001).
- Ambito di analisi: scegliere se valutare solo l'azienda o includere anche la catena del valore (fornitori, clienti).

Questi standard forniscono strumenti e metriche per misurare il rendimento ESG di un'azienda, permettendo a investitori e stakeholder di prendere decisioni più informate.

Di fatto però la presenza di vari standard di riferimento è un particolare problema per le PMI, che riscontrano molteplici difficoltà nell'individuazione dello standard più adeguato alle loro esigenze.

9.3. I principali standard di misurazione delle performance di sostenibilità

Il presente paragrafo si pone l'obiettivo di fare una panoramica degli standard applicabili nel mondo ESG, di seguito verranno riportati in ordine cronologico di uscita.

L'ultimo standard che andremo ad elencare è quello degli ESRS ai quali dedicheremo un paragrafo a parte.

a. GRI (Global Reporting Initiative) - 1997

Il GRI è stato uno dei primi standard internazionali per la rendicontazione di sostenibilità e rimane una delle principali linee guida utilizzate per la divulgazione ESG. I suoi primi standard sono stati pubblicati nel 1997 e da allora sono stati periodicamente aggiornati.

Caratteristiche: Il GRI è uno degli standard più diffusi per la rendicontazione della sostenibilità. Fornisce linee guida dettagliate per la rendicontazione dei risultati economici, sociali e ambientali delle organizzazioni. Non attribuisce un punteggio, ma promuove la trasparenza attraverso la rendicontazione su aspetti chiave come la governance, le emissioni e i diritti umani.

- **Struttura:** Gli Standard GRI sono organizzati in GRI 101 (Principi di rendicontazione), GRI 102 (Informativa Generale) e GRI 103 (Modalità di gestione), oltre a standard specifici per aree economiche, ambientali e sociali (serie 200, 300 e 400).
- **Principi Chiave:** Gli standard si basano su principi di inclusività degli stakeholder, materialità (identificazione dei temi rilevanti), completezza e contesto di sostenibilità. L'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività delle informazioni sono elementi fondamentali.

Nuovi Standard: Nel 2021 è stata pubblicata una nuova versione degli standard, che diventerà obbligatoria dal gennaio 2023, includendo variazioni per migliorare la trasparenza e introdurre standard di settore per ambiti come petrolio, gas, agricoltura, acquacoltura e pesca.

Applicazione: Utilizzato principalmente per soddisfare i requisiti di rendicontazione obbligatoria per le grandi aziende, come previsto dalla Direttiva UE 2014/95. Le aziende producono rapporti basati sugli standard GRI per garantire la conformità e migliorare la trasparenza.

1. **Ampia Adozione Globale:**
 - Circa l'80% delle grandi aziende a livello mondiale utilizza i GRI per la rendicontazione di sostenibilità, una percentuale che arriva al 96% tra le top 250 aziende.

2. Utilizzo da Parte delle Aziende:
 - Gli standard sono utilizzati per identificare, prioritizzare e rendicontare gli impatti economici, ambientali e sociali di un'organizzazione, offrendo un quadro di riferimento completo e dettagliato per comunicare il contributo allo sviluppo sostenibile
3. Coinvolgimento degli Stakeholder:
 - Gli standard prevedono il coinvolgimento attivo degli stakeholder e una forte enfasi sull'analisi della materialità, un processo che consente di individuare quali temi siano prioritari e rilevanti per l'azienda e i suoi interlocutori.
4. Integrazione con gli SDGs:
 - I GRI consentono alle aziende di integrare la rendicontazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), contribuendo a una maggiore trasparenza e alla promozione di un modello di business sostenibile

Di seguito proponiamo due esempi dell'applicazione degli Standard GRI:

- Enel: Enel ha applicato gli Standard GRI 200, 300 e 400, specificamente per i temi economici, ambientali e sociali, nel suo bilancio di sostenibilità 2020
- Lavazza: Nel Bilancio di Sostenibilità 2020, Lavazza ha reso conto dei temi ambientali e sociali utilizzando gli Standard GRI 300 e 400, mettendo in evidenza l'attenzione dell'azienda su questioni come l'impatto ambientale e le pratiche sociali.

Questi esempi dimostrano l'uso degli standard GRI da parte di aziende di diversi settori per la gestione e comunicazione delle loro performance di sostenibilità. Ma con l'applicazione della nuova normativa CSRD, questi standard verranno con il tempo soppiantati dall'introduzione degli standard ESRS, di cui parleremo in seguito.

b. CDP (Carbon Disclosure Project) - 2000

Gli standard del Carbon Disclosure Project (CDP) sono stati introdotti per la prima volta nel 2000, quando il CDP è stato fondato. Il CDP è un'organizzazione non profit che gestisce un sistema globale di divulgazione per aiutare aziende, città, stati e regioni a misurare e gestire il loro impatto ambientale, in particolare le emissioni di gas a effetto serra e i rischi legati al cambiamento climatico.

Caratteristiche: CDP si concentra sulla misurazione e divulgazione delle emissioni di carbonio e della gestione delle risorse naturali. Aiuta le aziende a migliorare la trasparenza nei confronti degli investitori e altri stakeholder riguardo al loro impatto ambientale.

Applicazione: Le aziende pubblicano rapporti CDP per soddisfare i requisiti di rendicontazione ambientale e migliorare la gestione dei rischi climatici.

c. IFRS (International Financial Reporting Standards) - 2003

Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sono una serie di standard contabili internazionali emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

Lo IASB è stato istituito nel 2001, quando ha assunto la responsabilità dell'emissione degli standard contabili internazionali dall'International Accounting Standards Committee (IASC), attivo dal 1973.

Mentre l'IFRS 1 è stato pubblicato nel 2003 e da allora l'IASB ha continuato ad aggiornare e sviluppare nuovi standard IFRS, sostituendo gradualmente i vecchi International Accounting Standards (IAS), che erano stati emessi dall'IASC.

Caratteristiche: Gli IFRS hanno l'obiettivo di creare uno schema contabile uniforme, aumentando la trasparenza e riducendo la discrezionalità nella preparazione dei bilanci. Le principali caratteristiche includono:

1. Principio di Fair Value: Gli IFRS favoriscono l'uso del fair value (valore equo) rispetto al costo storico, dove

applicabile, in modo da riflettere il valore corrente di asset e passività.

2. **Comparabilità internazionale:** Gli IFRS mirano a rendere comparabili i bilanci tra le aziende di diversi paesi, promuovendo standardizzazione e uniformità nella reportistica.

3. **Principi orientati alla sostanza:** A differenza di altri standard contabili, che possono essere più dettagliati e regole-driven, gli IFRS sono generalmente orientati ai principi, permettendo una maggiore flessibilità nelle interpretazioni in base alla sostanza economica piuttosto che alla forma legale delle transazioni.

4. **Disclosure dettagliate:** Gli IFRS richiedono una maggiore divulgazione e spiegazioni delle assunzioni, delle valutazioni e dei metodi usati nella preparazione del bilancio, per dare agli utenti una visione più completa dell'andamento dell'azienda.

Applicazione: Gli IFRS sono utilizzati principalmente per la redazione di bilanci consolidati e individuali in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tuttavia, l'applicazione varia:

- **Unione Europea:** Gli IFRS sono obbligatori per tutte le società quotate nell'Unione Europea dal 2005 per la preparazione dei bilanci consolidati.
- **Altri Paesi:** Molti paesi hanno adottato gli IFRS o li hanno integrati nei propri standard contabili nazionali. Tra i paesi che richiedono l'uso degli IFRS ci sono Brasile, Canada, Australia, Corea del Sud e molti altri. Altri paesi, come gli Stati Uniti, hanno i propri standard (GAAP), ma esiste una convergenza tra IFRS e US GAAP su molti principi.
- **PMI:** Oltre agli IFRS per grandi imprese, esiste una versione semplificata chiamata IFRS for SMEs (Small and Medium-sized Entities), introdotta nel 2009, destinata alle piccole e medie imprese per evitare oneri eccessivi di conformità.

d. SASB (Sustainability Accounting Standards Board) - 2011

Il SASB è stato fondato nel 2011 e ha sviluppato standard specifici per settore.

Caratteristiche: SASB ha sviluppato standard distintivi per 77 settori, riconoscendo che le problematiche di sostenibilità variano significativamente tra diverse industrie. Gli standard SASB combinano dati quantitativi e qualitativi per fornire un quadro più completo delle performance di sostenibilità delle aziende. Si concentra su aspetti di sostenibilità che sono finanziariamente materiali, ovvero che hanno un impatto diretto sulle performance aziendali e sul valore per gli azionisti. Gli standard SASB sono progettati per essere facilmente integrabili con i rapporti finanziari, facilitando agli investitori la comprensione dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità.

Orientamento agli investitori: Il modello SASB è sviluppato tenendo in considerazione le esigenze degli investitori, fornendo informazioni rilevanti per la valutazione del rischio e delle opportunità di investimento.

Applicazione: Le aziende possono utilizzare gli standard SASB per redigere rapporti di sostenibilità che evidenziano le loro performance in aree materiali. Le imprese possono applicare gli standard per identificare e gestire i rischi legati alla sostenibilità, migliorando così la loro resilienza.

Utilizzare le metriche SASB consente alle aziende di comunicare in modo chiaro e trasparente con gli stakeholder, inclusi investitori, clienti e dipendenti.

e. Integrated Reporting Framework (IIRC) - 2013

L'Integrated Reporting Framework (IR Framework) è stato emanato per la prima volta nel 2013 dall'International Integrated Reporting Council (IIRC).

Caratteristiche: Promuove un approccio olistico alla rendicontazione, combinando informazioni finanziarie e non finanziarie per mostrare la capacità di un'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine.

Applicazione: Spesso adottato dalle aziende più grandi e complesse per migliorare la qualità della comunicazione con gli investitori e integrare meglio i fattori ESG nelle strategie aziendali.

f. TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) - 2023

La Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) è stata istituita nel giugno 2021. Gli standard TNFD sono stati pubblicati nella loro versione finale a settembre 2023 e sono stati sviluppati attraverso un processo di consultazione pubblica e test con diverse imprese.

Caratteristiche: Gli TNFD si concentrano sulla gestione e divulgazione delle informazioni relative a rischi e impatti ambientali collegati alla natura, come la perdita di biodiversità, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la degradazione degli ecosistemi. Le principali caratteristiche includono:

1. Quattro Pilastri: Gli TNFD sono basati su un framework simile a quello del TCFD, che si articola in quattro categorie principali:
 - *Governance*: Il modo in cui la governance aziendale supervisiona i rischi e le opportunità legati alla natura.
 - *Strategia*: Come la strategia dell'azienda è influenzata e risponde ai rischi legati alla natura.
 - *Gestione del rischio*: I processi per identificare, valutare e gestire i rischi legati alla natura.
 - *Metriche e obiettivi*: Le metriche utilizzate per misurare e monitorare l'esposizione ai rischi legati alla natura e il progresso verso gli obiettivi di sostenibilità.
2. Approccio LEAP: Il quadro operativo TNFD propone un processo chiamato LEAP (Locate, Evaluate, Assess, Prepare), che guida le aziende nell'identificare

e valutare la loro interazione con la natura e nella preparazione di strategie di mitigazione dei rischi:

- Locate: Identificazione delle dipendenze e degli impatti sulla natura lungo la catena del valore.
- Evaluate: Valutazione dei rischi e delle opportunità.
- Assess: Misurazione dell'entità dei rischi e delle opportunità.
- Prepare: Preparazione di risposte strategiche e di gestione dei rischi.

3. Focus sugli ecosistemi naturali: Gli TNFD riconoscono che la natura fornisce risorse essenziali per molte industrie, come agricoltura, pesca, farmaceutica e turismo. La perdita di biodiversità e la distruzione degli ecosistemi rappresentano minacce significative per la continuità delle operazioni aziendali e la resilienza economica.

4. Dati e metriche sulla biodiversità: Gli TNFD incoraggiano le aziende a utilizzare metriche quantitative per monitorare il loro impatto sulla biodiversità, come la perdita di habitat, le emissioni inquinanti e il consumo di risorse naturali. Il framework permette alle imprese di scegliere metriche che siano rilevanti per i loro settori e contesti geografici.

Applicazione: L'applicazione degli standard TNFD è ancora in fase iniziale, ma alcune delle sue linee guida principali si stanno diffondendo rapidamente nei settori con una forte dipendenza dalla natura. **Settori target:** Gli TNFD sono particolarmente rilevanti per i settori ad alta intensità di risorse naturali come l'agricoltura, l'energia, la produzione alimentare, la silvicoltura, la pesca, e le industrie estrattive. **Volontarietà e adozione futura:** Sebbene attualmente l'adozione degli TNFD sia **volontaria**, si prevede che nel tempo questi standard possano diventare obbligatori o essere integrati in normative, in particolare in giurisdizioni come l'Unione Europea, dove c'è una crescente attenzione alla sostenibilità e alla tutela della

biodiversità. **Interazione con altri framework ESG:** Gli TNFD si integrano con altri standard di sostenibilità, come il **TCFD**, gli **ESRS** (European Sustainability Reporting Standards) e gli **IFRS** in tema di sostenibilità, creando un quadro più completo per la gestione delle questioni ESG. **Investitori e banche:** Gli investitori e le istituzioni finanziarie stanno iniziando a chiedere che le imprese adottino gli standard TNFD, poiché la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi rappresentano rischi materiali per la stabilità economica di lungo termine. Pertanto, la pressione del mercato può accelerare l'adozione di questi standard.

g. ESRS (European Sustainability Reporting Standards) - 2023

Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sono stati emanati ufficialmente nel luglio 2023 dalla Commissione Europea, in seguito alla pubblicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Caratteristiche: Il modello di misurazione degli standard ESRS è pensato per creare trasparenza, responsabilità e comparabilità delle performance di sostenibilità, rendendo più facile per le aziende allinearsi agli obiettivi dell'Unione Europea in materia di transizione ecologica e inclusiva.

Coerenza: Utilizzare criteri e metodi coerenti nel tempo per facilitare il confronto.

Basa la sua misurazione su due tipologie di dati, quantitativi (emissioni di gas a effetto serra (GHG): misurate in CO2 equivalente; consumo di energia: disaggregato tra fonti rinnovabili e non; uso delle risorse idriche: volume d'acqua consumata e trattata; generazione di rifiuti: quantità e tipologia di rifiuti prodotti, incluse le percentuali di riciclaggio.) e qualitativi (governance della sostenibilità: Struttura e responsabilità del management per gestire le questioni di sostenibilità, gestione del rischio: Come l'azienda identifica e mitiga i rischi legati alla sostenibilità; diversity e inclusione: Politiche e pratiche aziendali su diversità di genere, equità e inclusione.).

Applicazione:

Materialità: Identificazione degli aspetti rilevanti (material topics) per la sostenibilità in base all'impatto dell'organizzazione e alle aspettative degli stakeholder.

Double Materiality: Considera sia l'impatto finanziario che l'impatto ambientale e sociale dell'attività dell'azienda.

Completezza: Coprire tutti i temi rilevanti, includendo dati completi e trasparenti.

Ogni modello offre approcci differenti alla misurazione della sostenibilità e alla rendicontazione, adattandosi alle esigenze e alla struttura dell'azienda.

I principi degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sono le linee guida fondamentali che definiscono come le aziende dovranno condurre la loro rendicontazione di sostenibilità, in conformità con le normative dell'Unione Europea.

Per tale ragione tali principi saranno oggetto di un particolare approfondimento **Double Materiality:** Considera sia l'impatto finanziario che l'impatto ambientale e sociale dell'attività dell'azienda.

Completezza: Coprire tutti i temi rilevanti, includendo dati completi e trasparenti.

Coerenza: Utilizzare criteri e metodi coerenti nel tempo per facilitare il confronto.

Basa la sua misurazione su due tipologie di dati, quantitativi (emissioni di gas a effetto serra (GHG): misurate in CO2 equivalente; consumo di energia: disaggregato tra fonti rinnovabili e non; uso delle risorse idriche: volume d'acqua consumata e trattata; generazione di rifiuti: quantità e tipologia di rifiuti prodotti, incluse le percentuali di riciclaggio.) e qualitativi (governance della sostenibilità: Struttura e responsabilità del management per gestire le questioni di sostenibilità, gestione del rischio: Come l'azienda identifica e mitiga i rischi legati alla sostenibilità; diversity e inclusione: Politiche e pratiche aziendali su diversità di genere, equità e inclusione.).

Ogni modello offre approcci differenti alla misurazione della sostenibilità e alla rendicontazione, adattandosi alle esigenze e alla struttura dell'azienda.

I principi degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sono le linee guida fondamentali che definiscono come le aziende dovranno condurre la loro rendicontazione di sostenibilità, in conformità con le normative dell'Unione Europea.

9.4. Gli Standard ESRS (European Sustainability Reporting Standard)

Gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità hanno l'obiettivo di fornire il contenuto dell'informativa connessa alle pratiche ambientali, sociali e di governance. Essi consentono alle imprese di valutare, quantificare e quindi migliorare le proprie performance di sostenibilità.

Come menzionato sopra, a livello internazionale si è verificato, nel corso degli ultimi anni, un proliferarsi di standard di rendicontazione della sostenibilità, di cui si è fatto cenno, con il risultato di informative non finanziarie non immediatamente confrontabili tra loro. Pertanto, la Commissione Europea ha incaricato nel 2022 l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*)²⁵ di elaborare un set standard per tutti i soggetti obbligati ai sensi della CSRD.

Con Atto Delegato C/2023/5303, approvato dalla Commissione Europea il 31 luglio 2023 e pubblicato il 22 dicembre 2023, è stato quindi fornito il primo set di principi di rendicontazione europea della sostenibilità (ESRS) che si applicano con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il primo gennaio 2024 e che sono così articolati:

1. Principi trasversali: ESRS 1 Requisiti generali;

²⁵ EFRAG è l'associazione di diritto belga che si è affermata negli anni come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria.

ESRS 2 Informazioni generali.

2. Principi tematici

- Principi in materia **ambientale** (E):

ESRS E1 Cambiamenti climatici;

ESRS E2 Inquinamento;

ESRS E3 Acque e risorse marine;

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi;

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare.

- Principi in materia **sociale** (S):

ESRS S1 Forza Lavoro Propria;

ESRS S2 Lavoratori della catena del lavoro;

ESRS S3 Comunità interessate;

ESRS S4 Consumatori e utenti finali.

- Principi in materia di **governance** (G):

ESRS G1 Condotta delle imprese.

Si tratta di principi non settoriali, applicabili cioè a tutte le imprese che rientrano nell'ambito di pertinenza della CSRD e che devono essere utilizzati per ottemperare agli obblighi di rendicontazione della direttiva contabile. I principi settoriali richiedono più tempo per essere elaborati data la loro specificità e la necessità di consultazioni approfondite con i vari stakeholder dei settori interessati e la loro pubblicazione e implementazione potrebbe avvenire a partire già dal 2025.

Il 21 gennaio 2024, l'EFRAG ha pubblicato la sua bozza di esposizione di ESRS LSME (ESRS LSME ED o ED). L'ESRS LSME sarà emesso come atto delegato e entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 con possibilità di rinuncia per ulteriori due anni. Gli standard per le pmi volontarie VSME (Voluntary Small and Medium Enterprises) Il VSME ED è stato approvato l'8 novembre 2023 presso l'EFRAG SR TEG e il 29 novembre 2023 presso l'EFRAG SRB.

Con lo scopo di garantire la proporzionalità e facilitare la corretta applicazione degli standard da parte delle

organizzazioni, la Commissione Europea ha previsto alcune semplificazioni, tra cui:

- gradualità nell'introduzione nel tempo di alcuni obblighi di rendicontazione²⁶;
- alcune informazioni possono essere rese volontariamente e non obbligatoriamente²⁷;
- è consentita flessibilità in alcune informative, quali quelle relative all'analisi della materialità, agli effetti finanziari derivanti dai rischi di sostenibilità, allo stakeholder engagement, etc.

Di seguito si fornisce a una descrizione a titolo esemplificativo ma non esaustivo delle informative contenute negli ESRS.

9.5. PRINCIPI TRASVERSALI O CROSS CUTTING STANDARD

L'ESRS 1 "Requisiti generali" e l'ESRS 2 "Informazioni generali", sono standard "cross cutting", in quanto si applicano a tutte le tematiche di sostenibilità.

L'ESRS 1, tra le altre cose, introduce una delle novità più rilevanti della CSRD, "la Doppia Materialità", che impone alle aziende di identificare gli impatti attuali e potenziali che i temi

²⁶ *Obbligo di rendicontazione graduale:*

-le imprese con meno di 750 dipendenti potranno omettere 1) i dati sulle emissioni di gas serra Scope 3 nel primo anno; 2) l'informativa prevista dall'ESRS S1 "Forza lavoro propria" nel primo anno; 3) l'informativa prevista dall'ESRS E4 "biodiversità ed ecosistemi" nei primi due anni; 4) tutti gli standard non relativi alla propria forza lavoro nei primi due anni (ESRS S2 "lavoratori nella catena del lavoro", ESRS S3 "Comunità interessate", ESRS S4 "Consumatori e utenti finali"); -tutte le imprese potranno omettere nel primo anno le seguenti informazioni: effetti finanziari previsti relativi a questioni ambientali non climatiche (ESRS E1 "Inquinamento", ESRS E3 "acqua e risorse idriche", ESRS E4 "biodiversità", ESRS E5 "Uso delle risorse e dell'economia circolare"); determinate informazioni relativamente alla propria forza lavoro ESRS S1 quali protezione sociale, persone con disabilità, malattie gravi e legate al lavoro, equilibrio tra lavoro e vita privata ESRS S1;

²⁷ *Ad esempio, quelle inerenti ai piani di transizione alla biodiversità e agli indicatori relativi ai "non dipendenti" della forza lavoro dell'impresa;*

ESG possono avere sul business aziendale in termini di estensione, portata, carattere irrimediabile (se e cosa serve per ripristinare l'ambiente o i soggetti coinvolti alla situazione originaria), etc.

La **Doppia Materialità** si riferisce a due dimensioni principali con cui un'organizzazione valuta i propri impatti:

-Materialità finanziaria: si concentra su come i rischi e le opportunità legati ai fattori ESG influenzano le performance finanziarie dell'azienda e sono quindi rilevanti per gli investitori e gli stakeholder finanziari.

-Materialità di impatto: riguarda gli impatti che l'azienda ha sull'ambiente e sulla società in generale

La doppia materialità, quindi, integra sia una valutazione finanziaria (quanto i fattori ESG influiscono sui risultati economici dell'azienda) sia una valutazione di impatto sociale e ambientale (quanto l'azienda influisce sul mondo esterno).

Preme evidenziare che per i temi che risultano Materiali, non sarà sufficiente misurare gli indicatori previsti dagli ESRS, ma ci sono 4 pilastri da rispettare: (Governance / Strategy / Impact, risk and opportunity/ Metrics & Targets), quindi per i temi materiali non è sufficiente la misurazione, ma è necessario un ragionamento e una rendicontazione più strategica. Inoltre si rileva, in relazione alla valutazione della Doppia Materialità – tema assai complesso – l'ESRS 1 non prescrive alcun processo specifico né alcuna sequenza di fasi da seguire nell'esecuzione di tale analisi, che viene quindi lasciata al giudizio dell'impresa e dell'estensore del rendiconto²⁸.

L'ESRS 2 affronta invece l'informativa di base per la redazione delle Dichiarazioni di Sostenibilità, con riferimento a: la governance (in termini numerici, di rappresentanza, esperienza, genere, competenze in ambito ESG, responsabilità; l'integrazione delle prestazioni legate alla sostenibilità nel

²⁸ Un esempio di processo di analisi di materialità si trova all'interno della Guida all'implementazione della valutazione della materialità, pubblicata in bozza il 22 dicembre 2023 dall'EFRAG e che è rimasta aperta alla pubblica consultazione fino al 2 febbraio 2024 (c.d. Materiality Assessment Implementation Guidance o MAIG).

sistema incentivante; il risk management e i controlli interni sul reporting di sostenibilità; il posizionamento di mercato), la strategia aziendale, il modello di business e la catena del valore; la descrizione dei processi per identificare e valutare gli impatti materiali, i rischi e le opportunità (IRO); le metriche di riferimento, intese quali sistemi di misurazione delle informazioni raccolte (narrative e/o quantitative), trovano sintesi nei KPI (Key Performance Indicators).

In altri termini, se l'ESRS 1 contiene i presupposti a cui si deve rifare l'informativa non finanziaria (Doppia Materialità, catena del valore, dovuta diligenza, modalità di redazione presentazione dell'informativa in questione), l'ESRS 2 definisce il contenuto dell'informativa obbligatoria minima che deve essere contenuta nel Report di sostenibilità (governance, strategia, impatti rischi e opportunità – IRO, metriche e obiettivi di sostenibilità) per l'impresa in base al proprio modello di business e di organizzazione.

9.6. PRINCIPI TEMATICI O TOPICAL STANDARD

I **topical standards** si articolano in principi in materia ambientale (da ESRS E1 a ESRS E5), sociale (da ESRS S1 a ESRS S4) e di governance (ESRS G1). Per ciascuna tematica sono descritti i KPI (*Key Performance Indicators*) di carattere qualitativo e quantitativo che le aziende che rientrano nell'ambito della CRSD devono rendicontare. Tali indicatori consentono di monitorare, valutare e comunicare efficacemente i progressi raggiunti dall'impresa rispetto agli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Di seguito sono riportati alcuni degli indicatori contenuti negli standard in questione.

L'**ESRS E1 “Cambiamento climatico”** mira a limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, in linea con gli obiettivi delineati nell'Accordo di Parigi.

L'ESRS E1 ha ad oggetto quindi la rendicontazione sul consumo di energia, espresso in MWh, sulla base dello schema in Figura 1:

Figura 1 – Rendicontazione sul consumo di energia

	Metrica	Anno n	Anno n-1
1	Consumo di combustibile da carbone e prodotti da carbone		
2	Consumo di combustibile da petrolio grezzo e prodotti petroliferi		
3	Consumo di combustibile da gas naturale		
4	Consumo di combustibile da altre fonti non rinnovabili		
5	Consumo di elettricità, calore, vapore e raffreddamento acquistati o acquisiti da fonti non rinnovabili		
6	Consumo da fonti nucleari		
7	Totale di consumo di energia da fonti non rinnovabili		
	<i>Percentuali di fonti non rinnovabili rispetto al totale di energia consumata</i>		
8	Consumo di combustibile da fonti rinnovabili (compresi biomassa, biogas, rifiuti di combustibili non fossili, idrogeno da fonti rinnovabili, etc);		
9	Consumo di elettricità, calore, vapore e		

	raffreddamento acquistati o acquisiti da fonti rinnovabili;		
10	Consumo di energia rinnovabile non combustibile autogenerata		
11 (somma da 8 a 10)	Totale di consumo di energia da fonti rinnovabili		
	Percentuali di fonti rinnovabili rispetto al totale di energia consumata		
12 (somma 7 e 11)	Consumo totale di energia		

Oltre ai dati di consumo, per le attività ricomprese in settori ad alto impatto climatico, occorre riportare l'intensità energetica sui ricavi, vale a dire quanta energia è necessaria per generare, ad esempio, 1 € di ricavo.

Lo standard richiede anche di fornire una tabella sulle emissioni dei cd "gas serra", sia relativamente al passato, che in prospettiva, associando le azioni di contenimento ai milestones previsti dalla normativa (2030 e 2050). Le informazioni devono essere articolate in base agli Scope 1, Scope 2 e Scope 3²⁹.

²⁹ Scope 1: illustra gli impatti diretti dell'impresa sui cambiamenti climatici e la percentuale delle sue emissioni totali di GES (gas effetto serra) regolamentata da sistemi di scambio di quote di emissioni. Scope 2: illustra gli impatti indiretti sui cambiamenti climatici causati dall'energia consumata dall'impresa, sia acquisita che acquistata esternamente. Scope 3: illustra le emissioni di GES che si generano lungo la catena del valore a monte e a valle dell'impresa oltre a quelle di ambito 1 e 2. Le emissioni di GES di ambito 3 rappresentano la componente principale dell'inventario dei GES di molte imprese e sono un importante fattore di **rischio di transizione**.

L'ESRS E2 "Inquinamento" definisce le informazioni che le aziende devono rendicontare in merito all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e alle sostanze pericolose utilizzate. Alcuni esempi di indicatori:

- ✓ indicazione degli inquinanti prodotti nelle operazioni aziendali e le microplastiche che l'impresa genera durante i processi produttivi o che sono state acquistate;
- ✓ informazioni relative alla produzione, all'uso, alla distribuzione, alla di sostanze pericolose, sia allo stato puro che miscelate;
- ✓ gli effetti finanziari attesi dei rischi rilevanti derivanti dall'inquinamento e il modo in cui tali rischi hanno un impatto sulla situazione finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio e lungo termine³⁰;
- ✓ gli effetti finanziari attesi delle opportunità rilevanti connesse alla prevenzione e controllo dell'inquinamento.

L'ESRS E3 "Acqua e risorse marine" delinea gli obblighi di rendicontazione sugli **impatti e sulle dipendenze delle imprese dall'acqua e dalle risorse marine**, richiama informazioni sulla gestione idrica per area geografica. In particolare, per quanto attiene ai prelievi idrici, deve essere fornito un approfondimento sui seguenti indicatori:

- ✓ prelievi di acqua (migliaia di m³);
- ✓ consumo di acqua (migliaia di m³);
- ✓ scarichi idrici (migliaia di m³);

³⁰ Tali informazioni comprendono: "la quota di ricavi netti realizzati con prodotti o servizi che sono o contengono sostanze preoccupanti e la quota di ricavi netti realizzati con prodotti o servizi che sono o contengono sostanze estremamente preoccupanti; le spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in relazione a depositi e incidenti gravi; indicazioni delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e costi delle azioni correttive, ad esempio per riabilitare siti contaminati, ricoltivare discariche, rimuovere la contaminazione ambientale nei siti di produzione o di stoccaggio esistenti e misure analoghe" ESRS 2, §40.

- ✓ scarichi idrici di sostanze pericolose (Kg o tonnellate);
- ✓ acqua riciclata o riutilizzata (migliaia di m³).

Con riferimento alle risorse marine:

- ✓ Prelievi di minerali di acque profonde / consumo in tonnellate;
- ✓ Prelievi di ghiaia / consumo in tonnellate;
- ✓ Prelievi di prodotti ittici / consumo in tonnellate;
- ✓ Eventuali altri prelievi/consumi di materie prime in tonnellate (o qualsiasi altra metrica rilevante).

L'ESRS E4 “Biodiversità ed ecosistemi” attiene all’informativa relativa alle politiche attuate per gestire gli impatti materiali, i rischi e le opportunità legati alla biodiversità e agli ecosistemi. Di seguito alcuni esempi di metriche:

- ✓ Indicazione dei siti rilevanti ai fini della biodiversità in cui opera l’impresa con a) ripartizione dei siti in base agli impatti e alle dipendenze individuati e allo stato ecologico delle aree (con riferimento al livello di base dell'ecosistema specifico) in cui si trovano; b) Specifica delle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità interessate; c) Specifica delle attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità;
- ✓ Descrizione degli eventuali impatti negativi rilevanti per quanto riguarda il degrado del suolo, la desertificazione o l'impermeabilizzazione del suolo;
- ✓ Descrizione delle eventuali operazioni che hanno effetti su specie minacciate.

L'ESRS E5 “Utilizzo delle risorse ed economia circolare” specifica l'effetto delle imprese sull'uso delle risorse, inclusa l'efficienza delle risorse per evitare l'esaurimento delle stesse e l'approvvigionamento e l'uso sostenibile di quelle rinnovabili. A tal fine occorre fornire informazioni sui flussi di “risorse in entrata”, che possono riguardare, ad esempio:

- ✓ il peso complessivo dei materiali utilizzati durante il periodo di riferimento;

- ✓ il peso, in valore assoluto (tonnellate) e in percentuale, dei materiali di partenza rinnovabili, utilizzati per fabbricare i prodotti e i servizi dell'impresa (compresi gli imballaggi);
- ✓ il peso, in valore assoluto (tonnellate) e in percentuale, dei materiali di partenza riutilizzati o riciclati utilizzati per confezionare i prodotti dell'impresa.

Analogamente è necessario fornire informazioni sui flussi di “risorse in uscita”. Essi rappresentano la circolarità dei materiali o dei prodotti che sono intenzionalmente progettati per contribuire all'economia circolare. In particolare, occorre indicare:

- ✓ la quantità totale di rifiuti generati;
- ✓ per ciascuno dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la quantità in peso sottratta allo smaltimento per tipo di operazione di recupero e la quantità totale derivante dalle operazioni di recupero, ovvero: (i) preparazione per il riutilizzo; (ii) riciclaggio; (iii) altre operazioni di recupero;
- ✓ per ciascuno dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la quantità in peso evitata allo smaltimento per tipo di operazione di recupero e la quantità totale derivante dalle operazioni di recupero, ovvero: (i) incenerimento; (ii) messa in discarica; (iii) altre operazioni di smaltimento;
- ✓ la quantità totale e la percentuale di rifiuti non riciclati.

Nel rispetto dell'**ESRS S1 “Forza lavoro propria”**, l'impresa deve riportare le azioni promosse per supportare i lavoratori. La disclosure può comprendere informazioni sul numero totale di: (i) dipendenti, nonché una ripartizione per paese o per i paesi in cui l'impresa ha 50 o più dipendenti; (ii) dipendenti a tempo indeterminato, con una ripartizione per sesso; (iii) dipendenti a tempo determinato, con una ripartizione per sesso; (iv) dipendenti a orario non garantito e ripartizione per sesso; (v) dipendenti a tempo pieno e ripartizione per sesso; (vi) dipendenti a tempo parziale e ripartizione per sesso. Le

informazioni possono essere rese in termini di *full time equivalent* (FTE), ossia del personale assunto a tempo pieno oppure sulla base di altre metodologie.

Per quanto riguarda lo sviluppo e la formazione dei dipendenti, l'impresa è tenuta a indicare: (i) la percentuale di lavoratori che ha partecipato a regolari valutazioni delle prestazioni e dello sviluppo della carriera per ogni categoria di dipendenti; (ii) il numero medio di ore di formazione per persona nella forza lavoro propria, per categoria di dipendenti e sesso; (iii) la spesa media per la formazione nell'anno di riferimento.

Sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l'impresa deve riportare: una descrizione dei sistemi di gestione, degli standard o delle linee guida che sono stati implementati. Se l'impresa esclude i lavoratori non dipendenti dal sistema di gestione della salute e della sicurezza, questa informazione deve essere resa nota; la percentuale dei dipendenti che sono coperti dal sistema di gestione della salute e della sicurezza sulla base dei requisiti legali e/o di standard o linee guida riconosciuti.

In termini di remunerazione, occorre indicare: il rapporto tra la retribuzione totale annua della persona più pagata e la retribuzione totale annua mediana di tutti i dipendenti (esclusa la persona più pagata); il rapporto tra la variazione percentuale della retribuzione totale annua della persona più pagata dell'impresa e la variazione percentuale mediana della retribuzione totale annua di tutti i dipendenti (esclusa la persona più pagata).

Queste sono alcune delle metriche contenute nel principio.

L'**ESRS S2 "Lavoratori nella catena del valore"** impone all'impresa di esplicitare gli impegni assunti in materia dei diritti umani rilevanti per i lavoratori che si trovano nella catena del valore, comprese le politiche per monitorare la conformità con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o con le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. In particolare, occorre chiarire:

- ✓ quali azioni sono pianificate o in corso per prevenire, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi materiali sui lavoratori che sono collegati alle sue

operazioni effettuate, ai prodotti realizzati e/o ai servizi resi dall'impresa;

✓ qualsiasi iniziativa o processo aggiuntivo messo in atto con lo scopo primario di produrre impatti positivi per i lavoratori;

✓ come è valutata l'efficacia di tali azioni, nel conseguire i risultati previsti per i lavoratori.

L'ESRS S3 “Comunità interessate” richiama l'informativa obbligatoria relativa agli impatti sulle comunità interessate connessi alla propria attività svolta nonché i rischi e opportunità rilevanti. L'impresa è tenuta a descrivere i propri impegni in materia di diritti umani rilevanti per le comunità interessate, compresi i processi e i meccanismi per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.

L'ESRS S4 “Consumatori e utilizzatori finali” contiene l'informativa relativa a:

✓ i canali di cui dispone per consentire ai consumatori e agli utenti finali di esprimere reclami o esigenze direttamente all'impresa;

✓ i processi attraverso i quali l'impresa gestisce le sue relazioni commerciali;

✓ le modalità di monitoraggio delle criticità.

L'ESRS G1 “Condotta delle imprese” ha ad oggetto la cultura d'impresa, la gestione dei rapporti con i fornitori, l'esercizio della sua eventuale influenza politica, comprese le attività di lobbying.

La disclosure in questione deve comprendere le seguenti informazioni: a) il numero di condanne e l'importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva; b) le eventuali azioni intraprese contro le violazioni delle procedure e delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva; c) il tempo medio impiegato dall'impresa per pagare una fattura dalla data in cui inizia a essere calcolato il termine di pagamento contrattuale o legale, espresso in numero di giorni; d) una descrizione dei termini standard di pagamento dell'impresa in numero di giorni per categoria principale di

fornitori e la percentuale di pagamenti che rispetta tali termini standard; e) il numero di procedimenti giudiziari attualmente pendenti dovuti a ritardi di pagamento; f) in merito ai contributi politici finanziari o in natura: il valore monetario, aggregato per paese o area geografica, nonché il tipo di destinatario/beneficiario.

Altri KPI, in questa sede non riportati, riguardano pratiche anticoncorrenziali, lobbying e modalità di pagamento.

In definitiva, l'informativa richiesta nei principi di rendicontazione sopra esposti è prospettica, secondo l'approccio *looking forward* che ogni impresa obbligata alla predisposizione del Report di sostenibilità ai sensi della CSRD è chiamata a predisporre alla luce del proprio modello aziendale e della propria organizzazione, per misurare le proprie performance in materia di sostenibilità.

Gli ESRS impongono infine all'impresa di fornire nella dichiarazione di sostenibilità informazioni sugli impatti, rischi e le opportunità rilevanti derivanti direttamente o indirettamente da suoi rapporti commerciali relativi alla sua catena del valore. Una novità questa destinata a estendere il perimetro del reporting di sostenibilità ben oltre i soggetti obbligati dalla CSRD intesa in senso stretto, coinvolgendo di fatti altre imprese, in particolare le PMI, che appartengono alla catena del valore dei soggetti obbligati.

9.7. Standard di rendicontazione della sostenibilità per PMI

Le disposizioni della Direttiva CSRD e della proposta di Direttiva CSDD (e, in genere, di tutta la normativa europea) si basano sul principio dell'*accountability*, ovvero, della **proporzionalità** delle misure da adottare rispetto alle dimensioni dell'impresa e della tipologia di attività svolta. Così sono stati pensati gli standard previsti per le PMI.

A riguardo l'EFRAG ha anticipato le bozze (Exposure Draft – ED) degli standard di riferimento per le PMI; tali standard, rispondendo al generale principio della proporzionalità,

rappresentano di fatto una “semplificazione” rispetto agli standard ad oggi pubblicati per le imprese di maggiori dimensioni (ESRS).

Nonostante siano accomunati dal riferirsi entrambi alle PMI, i due standard emanati (LSME e VSME) hanno finalità differenti. L’ESRS LSME (Listed Small medium-sized enterprise) è infatti dedicato, alla rendicontazione di sostenibilità per i soggetti obbligati, comunemente identificati attraverso la locuzione “PMI quotate”. L’ESRS VSME (Voluntary Small medium-sized enterprise) è invece pensato per supportare la rendicontazione di sostenibilità offerta volontariamente da micro, piccole e medie imprese

Con riferimento agli standard ESRS LSME, la loro struttura si presenta in maniera analoga a quanto già previsto negli standard europei (ESRS)³¹.

Per quanto attiene invece agli standard ESRS VSME (tradotti in italiano), riferiti, come detto, alle imprese soggette a rendicontazione volontaria, questi si presentano in maniera ancora più semplificata e vanno a coinvolgere un’enorme platea di possibili interessati; l’obiettivo di tali standard è quello di **supportare le micro, le piccole e le medie imprese** nelle seguenti finalità, ritenute in qualche misura di “interesse sociale”:

- contribuire a un’economia più sostenibile e inclusiva;
- migliorare la gestione delle tematiche di sostenibilità affrontate da tali realtà, supportandone la crescita competitiva e migliorandone la resilienza nel breve, medio e lungo termine;
- fornire informazioni utili a rispondere alle richieste di dati da parte di finanziatori e investitori, migliorando così la capacità delle imprese in parola di accedere a risorse finanziarie;
- fornire informazioni che aiutino a soddisfare la domanda di dati, proveniente dalle imprese di maggiori dimensioni, sui fornitori di queste ultime.

³¹ La bozza di standard (LSME) è strutturata in sei sezioni principali: requisiti generali; informativa generale; politiche, azioni e obiettivi. Inoltre, comprende altre tre sezioni specifiche focalizzate su aspetti chiave, ossia: ambiente; sociale; condotta aziendale.

La struttura che li caratterizza è più snella: la bozza pubblicata è composta da un modulo di base e due moduli opzionali. I tre differenti moduli possono essere usati quali basi per il proprio report di sostenibilità.

Le “microimprese”, unitamente a tutte le altre imprese che volontariamente intendono procedere alla predisposizione del report di sostenibilità, secondo la bozza V-SME risponderanno alle informative richieste nel primo modulo- Basic Module, poi potranno optare per l’adozione delle informative richieste negli altri due moduli, rispettivamente secondo modulo - Pat Module e/o terzo modulo - Business Partner Module. In particolare il secondo modulo è per le società che hanno formalizzato delle politiche, delle azioni e target da raggiungere e riportare nel report; il terzo modulo risponde alla richiesta di informative di partner commerciali e/o finanziari determinati. In entrambi questi ultimi due moduli viene richiesta l’analisi di materialità. Tale scelta del criterio di redazione del report dipende dalle dimensioni dell’impresa e dal suo modello di business.

Il **primo modulo** relativo alle microimprese è denominato “**Basic Module**” e rappresenta un requisito minimo per le altre imprese e non richiede nessuna valutazione di materialità³². Esso si compone delle informative relative ai criteri di redazione del report (B1) e alla descrizione delle pratiche sostenute verso un’economia sostenibile (B2), quali ad esempio le attività volte a migliorare le condizioni di lavoro e la parità di trattamento sul posto di lavoro oppure gli sforzi compiuti dall’impresa per ridurre i consumi energetici o per prevenire l’inquinamento, le collaborazioni con Università per progetti che riguardino la sostenibilità.

Le “metriche di base” in tema di ambiente, di questioni sociali e di condotta aziendale, sono descritte nei paragrafi da B3 a B12.

³² La ragione di tale semplificazione risiede nella circostanza che le limitate dimensioni delle microimprese non sarebbero sufficienti per sostenere una completa analisi di materialità con tutte le valutazioni e gli approfondimenti che essa richiede.

Con riferimento alle metriche relative all'ambiente, con esse si intende dare la "misura" dell'impatto dell'impresa sull'ambiente, di seguito una sintesi dell'informativa richiesta.

B3	Energia ed emissioni GHG
B4	Inquinamento di aria, acqua e suolo
B5	Biodiversità
B6	Acqua
B7	Uso delle risorse, economia circolare e rifiuti

Con riferimento alle metriche sociali: si tratta di fornire informazioni che riguardano la sfera dei rapporti umani, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, ossia tutte quelle persone con cui l'impresa interagisce, di seguito una sintesi dell'informativa richiesta.

B8	Forza Lavoro - Caratteristiche generali
B9	Forza Lavoro - Salute e sicurezza
B10	Forza Lavoro - Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione
B11	Lavoratori catena del valore- Comunità- Consumatori e utilizzatori finali

Con riguardo alla condotta delle imprese (B12), si tratta di comunicare eventuali condanne subite e sanzioni amministrative dovute per le violazioni di leggi sull'anticorruzione attiva e passiva.

Il **secondo modulo**, denominato "**Narrative-Policies, Actions and Targets (PAT) Module**", si rivolge alle piccole e medie imprese non quotate (tale modulo non è richiesto per le microimprese), e l'informativa va da N1 a N5.

N1: informativa relativa alla descrizione del modello aziendale e della sua strategia in relazione ai temi della sostenibilità. N2: analisi di materialità secondo quanto intesa dalla CSRD, quindi un'analisi della rilevanza degli impatti e un'analisi della

rilevanza finanziaria nonché una breve descrizione di ciascuna questione di sostenibilità, fra quelle indicate nell'appendice B dello standard–N3: indicazione delle politiche, azioni e obiettivi con cui gestisce o intende gestire le questioni rilevanti della sostenibilità. N4: divulgazione dell'informativa circa i portatori di interesse che coinvolge e in che modo lo fa. N5: descrizione governance insieme alle sue responsabilità.

Il **terzo modulo**, denominato “**Business Partners (BP) Module**”, individua le informative da aggiungere, rispetto a quanto già indicato con le informative da B1 a B12, che è più probabile siano inclusi in richieste di dati provenienti da finanziatori, investitori o clienti corporate dell'impresa; anche in questo modulo viene richiesta l'analisi di rilevanza per informare sulle questioni di sostenibilità, fra quelle indicate nell'appendice B dello standard, che sono rilevanti per l'attività e l'organizzazione dell'impresa; ove è offerto il secondo modulo, le questioni rilevanti sono discusse una sola volta. L'informativa richiesta va da BP1 a BP 11 viene sintetizzata nel prospetto di riepilogo che segue.

BP 1	Ricavi in alcuni settori
BP 2	Indice della diversità di genere negli organi della governance
BP 3	Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
BP 4	Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici
BP 5	Rischi fisici da cambiamento climatico
BP 6	Indice dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi
BP 7	Allineamento con gli strumenti riconosciuti a livello internazionale
BP 8	Processi per monitorare la conformità e i meccanismi per affrontare le violazioni
BP 9	Violazione delle Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi Guida delle Nazioni Unite

BP 10	Equilibrio tra vita professionale e vita privata
BP 11	Apprendisti

Infine, si segnala molto utile in questa prima fase di introduzione degli standard di sostenibilità, il documento pubblicato dal MEF per il dialogo sulla sostenibilità tra le PMI e le Banche, incentrato sulle informazioni di sostenibilità delle PMI, e sviluppato dal Tavolo per il coordinamento sulla finanza sostenibile, in collaborazione con numerosi *stakeholder*.

Il Documento si pone l'obiettivo di **favorire e incentivare il dialogo tra PMI e banche in materia di sostenibilità**, supportando le piccole e medie imprese nel definire e adottare un **modello di rendicontazione** che tenga in considerazione le varie dimensioni della sostenibilità e gli standard di rendicontazione europei ed internazionale comunemente utilizzati. In particolare, il Documento prende spunto dagli standard europei ESRS per le PMI che volontariamente decidono di rendicontare le proprie performance di sostenibilità. (**VSME ED**) e cerca di coniugare le esigenze informative dei principali utilizzatori (investitori, banche e partner commerciali). Così facendo, questo Documento si propone come uno standard di riferimento per le PMI e le banche che **facilita l'adozione di pratiche di misurazione di sostenibilità**.

Il Documento promosso dal MEF è suddiviso in due parti: **“Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche”**, che raccoglie gli indicatori e le metriche consigliate e la **“Guida Metodologica”** con i relativi allegati, che fornisce spiegazioni al fine di facilitare l'utente.

Le informazioni sono raccolte nel Documento con un **approccio modulare**, al fine di permettere alle PMI di impegnarsi nella misurazione e rendicontazione delle performance di sostenibilità in modo graduale e flessibile, in base alle loro necessità. Le metriche e gli indicatori proposti sono suddivisi in **varie sezioni per coprire gli aspetti generali, ambientali (E), sociali (S) e di governance (G)**.

Ogni sezione presenta una struttura definita, composta da varie colonne:

- **Tipologia**, che specifica se si tratta di informazioni generali, metriche, politiche/procedure, azioni/risorse o obiettivi;
- **Informazione di sostenibilità**, ovvero la descrizione delle informazioni da riportare;
- **Unità di misura**, l'unità di misura da utilizzare per esprimere correttamente l'informazione richiesta (kWh, €, ecc.);
- **Priorità per microimprese**, che definisce se l'informazione ha priorità 1 o 2, al fine di far comprendere alle PMI quali sono i dati richiesti più rilevanti e spingerle a rendicontare (almeno) le informazioni con priorità 1, in conformità a criteri di proporzionalità;
- **Corrispondenza requisito EFRAG VSME ED**, che specifica se l'informazione è presente anche negli standard europei VSME ED, precisando anche in quale modulo è contenuta l'informazione (c.d. Module);
- **Riferimento alla normativa applicabile alle banche**, che fornisce dettagli in merito alla fonte normativa che determina la richiesta da parte delle banche delle specifiche informazioni alle PMI.

10. IMPORTANZA DELLA LETTURA E DELLE VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE³³

A cura di: Dott.ssa Teresa Chiucini

10.1. DALLA MISURAZIONE ALLA LETTURA DELLE PERFORMANCE DI SOSTENIBILITA'

L'esigenza di una crescita economica sostenibile e rispettosa dell'ambiente ha preso sempre più forma negli ultimi anni e la scelta da parte delle aziende di intraprendere pratiche sostenibili è diventata sicuramente irrinunciabile, seppur difficile, perché comporta un cambiamento importante dei paradigmi tradizionali e investimenti spesso consistenti. È proprio in questo senso, quindi, che assume un'importanza determinante il concetto di "misurabilità", ovvero la possibilità di misurare le performance di sostenibilità ottenute con criteri oggettivi. Accanto al concetto di misurabilità assumono un'importanza fondamentale la lettura e la valutazione delle performance di sostenibilità, attività complesse che richiedono un approccio integrato e multidisciplinare.

³³ *Sitografia*

<https://aworld.org/it/cambiamento-comportamentale/performance-e-sostenibilita-la-guida-per-una-gestione-perfetta/#:~:text=studio%20AWorld%3A%20Cognizant-.Perch%C3%A9%20C3%A8%20importante%20concentrarsi%20sul%20Sustainable%20Performance%20Management%3F,a%20lungo%20termine%20dell'azienda>

<https://www.esg360.it/sustainability-management/indici-di-sostenibilita-breve-guida-per-valutare-le-prestazioni-esg/#:~:text=un%20punteggio%20complessivo-.Perch%C3%A9%20C3%A8%20importante%20disporre%20di%20KPI%20di%20sostenibilit%C3%A0,tutte%20le%20dimensioni%20dell'impatto>

http://www.equita.eu/static/upload/02_/02_studio-equita-altis---sostenibilita-una-valutazione-su-misura-per-le-pmi_vf.pdf

<https://group.intesasanpaolo.com/it/sezione-editoriale/eventi-progetti/tutti-i-progetti/sostenibilita/2024/01/rating-esg-impresa-finanza-sostenibile#>

Passare dalla misurazione delle performance alla loro lettura e valutazione implica un processo di analisi e interpretazione dei dati raccolti attraverso alcuni passaggi che permettono, non solo di leggere le performance di sostenibilità, ma anche di valutare la loro efficacia. Questi passaggi possono così essere riassunti.

1. Raccolta dati: il primo passaggio è la raccolta dei dati rilevanti sulla performance di sostenibilità che generalmente includono indicatori di natura ambientale (uso delle risorse, emissioni di CO₂); indicatori di tipo sociale (impatto sulla comunità, condizioni di lavoro); e indicatori di tipo economico (efficienza e redditività sostenibile).
2. Benchmarking: una volta raccolti i dati devono essere confrontati con benchmark di settore, normative e standard di sostenibilità riconosciuti in modo da identificare le aree di eccellenza e quelle che richiedono miglioramenti.
3. Valutazione dei rischi e delle opportunità: confrontati i dati, il terzo passaggio implica da un lato l'analisi dei rischi e delle opportunità emersi dalla performance di sostenibilità; dall'altro l'analisi del modo in cui la performance influisce sulla reputazione aziendale, sulla conformità in termini di normative e sul vantaggio competitivo.
4. Analisi del coinvolgimento degli stakeholder: analizzare chi, tra le tre categorie di stakeholder (dipendenti, comunità locali e investitori), ha fornito suggerimenti e feedback sulle pratiche di sostenibilità dell'azienda e come questi stakeholder percepiscono l'azienda.
5. Definizione degli indicatori e degli obiettivi: stabilire quali sono i KPI che aiutano a monitorare i progressi che sono o saranno definiti in linea con le migliori pratiche di sostenibilità come obiettivi specifici, chiari e misurabili.

6. Reporting: è fondamentale la generazione e preparazione di report che presentino chiaramente le prestazioni e la valutazione delle performance aziendali ed i risultati ottenuti.

7. Monitoraggio e revisione: deve esserci un sistema che misuri continuamente le performance di sostenibilità, riveda periodicamente gli obiettivi e riprogetti le strategie in base ai risultati.

Premesso quanto sopra dunque la lettura delle performance di sostenibilità diventa importante per diverse ragioni:

- le aziende che riportano le loro performance di sostenibilità dimostrano trasparenza verso gli stakeholder, inclusi clienti, investitori, dipendenti e comunità in modo da costruire fiducia e responsabilità;
- le performance di sostenibilità forniscono dati utili che possono guidare le decisioni strategiche e le aziende possono identificare aree di miglioramento e opportunità di innovazione, contribuendo a una gestione più efficace delle risorse;
- in un mercato sempre più attento ai temi ambientali e sociali, le aziende sostenibili possono differenziarsi dalla concorrenza, attirando consumatori e investitori interessati a pratiche responsabili;
- la valutazione delle performance di sostenibilità aiuta a identificare potenziali rischi legati a pratiche non sostenibili, come sanzioni o danni reputazionali, e opportunità di mercato derivanti da tendenze sostenibili;
- molti paesi stanno introducendo regolamenti più severi riguardo alla sostenibilità quindi la misurazione e la comunicazione delle performance aiutano le aziende a conformarsi a queste normative;
- monitorare le performance di sostenibilità consente di valutare l'impatto di un'azienda sull'ambiente e sulla società, contribuendo a creare pratiche più responsabili e a promuovere il benessere collettivo;

- la comunicazione delle performance di sostenibilità coinvolge gli stakeholder, rendendoli parte attiva nel processo, e favorendo la creazione di una cultura aziendale più attenta alle questioni sociali e ambientali.

Passando quindi ai sistemi di rating e alle certificazioni, si evidenzia come entrambi giocano un ruolo cruciale nel processo di lettura e valutazione delle performance di sostenibilità delle imprese, delle organizzazioni e degli investimenti. Ecco alcuni aspetti chiave da considerare:

- **Definizione di Rating e Certificazioni**
 - Sistemi di rating: si tratta di strumenti di valutazione che attribuiscono un punteggio o una classificazione a un'entità (azienda, prodotto, paese, ecc.) in base a criteri specifici di sostenibilità, come impatto ambientale, responsabilità sociale, buone pratiche di governance, ecc.
 - Certificazioni: rappresentano un riconoscimento ufficiale che un prodotto o una pratica soddisfa determinati standard di sostenibilità.
- **Integrazione nei processi aziendali**
 - Valutazione continua: le organizzazioni integrano i sistemi di classificazione all'interno della rendicontazione e della gestione della sostenibilità. Ciò includerà dati sul consumo di risorse, emissioni di carbonio, pratiche di lavoro e politiche ambientali.
 - Obiettivi strategici: le certificazioni possono indirizzare le strategie aziendali e inquadrare le decisioni in modo più in linea con gli approcci sostenibili e alcuni obiettivi a lungo termine (gestione delle acque o riduzione delle emissioni).
- **Trasparenza e rendicontazione**

- Rendicontazione della sostenibilità: normalmente, le aziende utilizzano standard globali come l'European Sustainability Reporting Standard per divulgare le proprie prestazioni di sostenibilità. I sistemi di classificazione possono essere uno strumento utile per il confronto con le migliori pratiche del settore.
 - Prove e audit: per ottenere la certificazione, un'azienda deve fornire prove concrete di ciò che sta facendo in merito alle pratiche di sostenibilità; ciò sarà stato fatto da una terza parte indipendente.
- Stakeholder engagement
 - Comunicazione agli investitori: crescente importanza delle classificazioni di sostenibilità per gli investitori che prendono in considerazione tali punteggi quando prendono le loro decisioni di investimento. Un punteggio di sostenibilità elevato può anche migliorare l'attrattiva per gli investitori responsabili.
 - Responsabilità sociale: I clienti, la forza lavoro ed altri hanno la possibilità di richiedere trasparenza e responsabilità avendo influenza diretta sulla sostenibilità.
- Evoluzione e innovazione
 - Adozione di normative: in base all'evoluzione della normativa le certificazioni e le classificazioni si sono adeguate.
 - Metriche future: I meccanismi delle certificazioni e classificazioni integrano i fattori ESG con altri sistemi grazie all'attenzione sempre maggiore per argomenti come la biodiversità ed il cambiamento climatico.
- Sfide e limitazioni

- Metriche e standard diversi: la pletera di sistemi di classificazione e certificazioni potrebbe confondere consumatori e aziende. È necessario che ci sia un certo livello di standardizzazione per facilitare la comparabilità.
- Greenwashing: in molti casi, le organizzazioni potrebbero voler utilizzare le classificazioni e le certificazioni per cambiare la propria immagine senza onestà nelle loro operazioni.

Risultano fondamentali per le aziende e per tutti i soggetti ad esse collegati le certificazioni ed i sistemi di rating al fine di valutare l'impatto "ESG".

10.2. Sistemi di Rating

1. MSCI ESG Ratings: le aziende vengono classificate su scala da AAA a CCC considerando le peculiarità "ESG".
2. Sustainalytics: determinano, in ambito sostenibilità, la cognizione di rischi e opportunità.
3. FTSE4Good Index Series: ai fini della ricerca di opportunità sostenibili le aziende che rispecchiano i parametri vengono incorporate nella serie di indici FTSE4Good.
4. CDP (Carbon Disclosure Project): in base alla gestione delle risorse idriche e le emissioni di CO₂ le aziende vengono esaminate.
5. RobecoSAM: conduce la sua valutazione della sostenibilità aziendale, sulla base della quale è composto il DJSI.

10.3. Certificazioni

1. ISO 14001: questo è un certificato standard per un sistema di gestione ambientale per aiutare le organizzazioni a migliorare le loro prestazioni ambientali.

2. B Corp Certification: certifica le aziende che soddisfano elevati standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.
3. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): certifica la sostenibilità in materia di edilizia.
4. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): è un meccanismo di gestione ambientale volontario sprona le aziende a porre sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità.
5. Cradle to Cradle Certified™: utilizza come indici il ciclo di vita e la materialità dei prodotti.
6. Fair Trade: una certificazione specifica per agricoltori e artigiani a garanzia sull'ottenimento di pratiche commerciali eque e sostenibili.

Un approccio integrato permette di identificare le aziende che non solo aderiscono agli standard di sostenibilità, ma che dimostrano anche un impegno attivo verso il miglioramento continuo delle loro pratiche ESG. Con una crescente attenzione globale verso la sostenibilità e le responsabilità sociali delle imprese, è probabile che il numero e la varietà di sistemi di rating e certificazioni continueranno ad aumentare nel tempo.

11. IL RATING ESG³⁴

A cura di : Dott. Leonardo Vasta

11.1. Introduzione

Il **rating in materia di sostenibilità** rappresenta la valutazione di un'azienda in relazione al suo impegno in tre diverse aree: *ambientale, sociale e di governance*. Ognuna di queste aree prende in esame diversi fattori rispetto al tipo di azienda ed al settore in cui opera.

Le aziende che operano in termini di Sostenibilità **Ambientale (Environmental)** mirano alla salvaguardia dell'ambiente, preservando le risorse naturali nel tentativo di limitare i danni scaturenti dall'operatività aziendale. Alcuni fattori che possono essere presi in considerazione ai fini della misurazione e dell'analisi sono le emissioni di diverso genere (inquinamento provocato dai mezzi di trasporto), lo spreco delle risorse naturali, il monitoraggio delle variazioni a livello climatico ecc.

Le aziende impegnate in Sostenibilità **Sociale** curano il rapporto tra azienda e dipendenti, oltreché il rapporto con i vari stakeholders, promuovono la tutela dei diritti dei lavoratori e delle condizioni in cui versano, intese come attenzione alla sicurezza e all'uguaglianza di trattamento, curano il rapporto con clienti e fornitori, nel rispetto e nella trasparenza.

Per Sostenibilità **Economica (governance)** si intende l'abilità delle aziende nel generare utili nel lungo periodo. Con questa condizione è possibile garantire equo compenso per tutte le

³⁴ *Sitografia*

<https://www.synesgy.com/it/cosa-facciamo/>

<https://ecovadis.com/it/>

<https://www.digital4.biz/finance/investimenti-esg-rating/#:~:text=di%20questa%20pratica->

[.Cos'%C3%A8%20il%20rating%20ESG,ambientale%2C%20sociale%20e%20di%20governance.](https://www.digital4.biz/finance/investimenti-esg-rating/#:~:text=di%20questa%20pratica-)

figure dirigenziali e non, facendo attenzione alle politiche di diversità, equità e inclusione.

11.2. Le Agenzie di rating ESG

La valutazione dei rating ESG è competenza di agenzie specializzate in cui analisti esperti della sostenibilità raccolgono e analizzano una vasta gamma di dati forniti dalle aziende tramite questionari o avendone accesso da fonti pubbliche e private. Alla raccolta dati segue l'analisi e la valutazione - con metodologie basate su standard internazionali e principi guida che variano da agenzia ad agenzia - che generano infine un punteggio complessivo di sostenibilità e specifici punteggi relativi a tutti gli ambiti analizzati.

Di seguito analizziamo due agenzie di rating ESG: Ecovadis e Synesgy.

11.3. ECOVADIS

Ecovadis è una piattaforma che offre il servizio di valutazione in ambito sostenibilità. Sono diverse le piattaforme che offrono questo tipo di servizio ed ognuna di esse utilizza un metodo distinto, da qui ne consegue che uno dei problemi di questo tipo di valutazioni risiede nel fatto che le certificazioni rilasciate da ciascun ente non forniscono un giudizio univoco

Prendendo in esame il funzionamento della piattaforma Ecovadis questa è organizzata in quattro fasi:

- 1 Registrazione
- 2 Questionario
- 3 Analisi degli esperti
- 4 Risultati

11.4. Registrazione

È la fase di avvio del processo valutativo e consiste nell'inserimento dei dati principali dell'azienda così da permettere alla piattaforma di personalizzare il questionario

volta per volta, al fine di ottenere un giudizio di valutazione il più adeguato possibile. I dati richiesti sono:

- il nome della persona giuridica dell'azienda o del sito oggetto della valutazione
- l'ambito della valutazione
- le dimensioni dell'azienda
- il settore in cui opera l'azienda.

Per quanto riguarda l'ambito di valutazione le possibilità sono tre: gruppo, sito ed entità che si e

Per Gruppo si intende un'azienda con filiali oppure una filiale che a sua volta ha altre filiali sia nazionali che estere.

Nel caso del sito si fa riferimento ad un **sito geografico specifico o una struttura** di una persona giuridica.

L'entità riguarda un'azienda senza alcuna filiale.

Non tutti gli ambiti però sono consentiti ai fini della valutazione, ad esempio: holding senza filiali operative coperte, aziende commerciali, organizzazioni no profit e statali, ecc.

11.5. Questionario

Conclusa la fase di Registrazione, la piattaforma personalizza il questionario e l'azienda potrà accedervi per rispondere alle domande proposte e afferenti a diversi ambiti come l'impatto ambientale, le condizioni di lavoro, l'etica aziendale e le risorse. In questa fase è possibile contattare il Team di supporto che con una pagina dedicata può fornire consigli utili. Per passare alla fase successiva bisognerà selezionare il tipo di abbonamento scelto, inviare i documenti richiesti e inoltrare le risposte.

11.6. Analisi degli esperti

Dopo aver compilato il questionario e fornito i documenti necessari, si dà avvio al processo di valutazione dei sistemi di gestione della sostenibilità da parte degli analisti esperti. Questa fase può essere più o meno complessa in base alle

risposte date e ai documenti forniti nelle fasi precedenti e può richiedere un tempo che varia tra le sei settimane e i due mesi.

11.7. Risultati

La fase valutativa si conclude con la pubblicazione in piattaforma di un **rating EcoVadis** che si traduce in un valore numerico che va da 1 a 100 oltre che nel dettaglio dei singoli punteggi assegnati alle aree analizzate. Ha validità di un anno dalla pubblicazione e può essere condiviso tramite piattaforma con i partner commerciali. Se l'azienda decide di condividere tale certificazione esternamente alla piattaforma è necessario un abbonamento specifico.

11.8. Synesgy

Synesgy è una piattaforma digitale che si occupa di valutazione di sostenibilità ESG per tutte le aziende a livello globale. I servizi che offre definiscono un processo scandito per fasi iniziando dalla raccolta delle informazioni sulla sostenibilità attraverso questionari di valutazione e di autovalutazione aziendale e concludendo con piani di sviluppo che le aziende possono portare avanti per il loro miglioramento.

Le fasi del processo sono caratterizzate da quattro strumenti e sono così definite:

- Questionnaire
- Quality checks
- Support and consultancy
- Assessment and development plan

11.9. Questionario

Il primo strumento si costituisce di questionari diversificati e distinti in cinque macrosezioni, che fanno riferimento alle normative del mercato di sostenibilità globale e che vengono somministrati all'azienda seguendo un'indagine a due livelli. Il

primo livello ha un approccio globale e fa riferimento ai principi generali relativi alle tre aree di sostenibilità ESG: Ambiente (Environmental), Sociale, Economica (Governance), il secondo livello ha un approccio mirato e indaga nello specifico sul settore in cui l'azienda è inserita.

11.10. Quality checks

Questo strumento si caratterizza per il controllo della congruità delle risposte fornite dall'azienda. Si affida ad un sistema di controllo integrato in cui un sistema di Alert fa un primo check automatico valutando le risposte fornite e in presenza di incongruenze richiede all'azienda la documentazione a supporto necessaria che verrà analizzata e verificata dagli analisti esperti.

11.11. Support and consultancy

Supporto e consulenza è lo strumento che assiste le aziende durante tutto il processo di valutazione ESG, tramite servizi di customer support con FAQ ed Helpline.

11.12. Assessment and development plan

Il quarto strumento riguarda la valutazione di sostenibilità che viene fornita direttamente sulla piattaforma tramite uno score, un punteggio complessivo che riassume le valutazioni nelle specifiche macrosezioni di cui si compone il questionario e un certificato di valutazione che ha validità di un anno e che l'azienda può condividere con altre aziende, pubblicare sul proprio sito web e sui canali social. Viene infine fornito un piano di sviluppo mirato sulle aree da migliorare e le azioni da intraprendere per crescere in termini di sostenibilità.

Ad oggi sono stimate circa 160 agenzie di rating ESG a livello internazionale e il numero sembra essere in progressiva crescita. Come abbiamo analizzato in questo studio portando

gli esempi delle due agenzie di valutazione, Ecovadis e Synesgy, ognuna sviluppa i processi di valutazione seguendo specifiche metodologie e basandosi su principi guida che variano però da agenzia ad agenzia. Nessuna dunque utilizza un criterio univoco per la valutazione, pertanto risulta difficile comparare le valutazioni, lasciando unicamente la congruenza delle certificazioni ad aziende che ottengono la valutazione ESG dalla stessa piattaforma.

12. IL RATING DI SOSTENIBILITÀ E GLI ISTITUTI DI CREDITO³⁵

A cura di: Dott. Simone Corrieri

12.1. Il rating di sostenibilità e gli istituti di credito

La sostenibilità è oramai parte inalienabile e imprescindibile del dibattito economico e finanziario globale; è pacifico, infatti, tenuto conto della significatività (ben superiore al PIL mondiale) dei capitali movimentati dagli investitori istituzionali, di quanto il tema sia strettamente intersecato ed interconnesso con gli istituti di credito che talvolta figurano tra i proprietari dei fondi gestiti – appunto – dagli istituzionali.

È nel quadro appena delineato che in modo sempre più calzante le Banche stanno iniziando ad integrare i rating di sostenibilità (o rating ESG) sia internamente che nei loro processi decisionali – in particolare nel valutare la meritevolezza di un creditore - riconoscendo l'importanza di considerare le performance economiche delle aziende non da sole ma congiuntamente al connesso impatto sociale ed ambientale.

³⁵ *Bibliografia e sitografia*

2024 - Tavolo per la Finanza Sostenibile, 2024 - Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche

2024 – ESG 360 - Rating ESG, che cos'è: panoramica sui criteri di valutazione
2024 – BakerTilly Hydra SB - Rating ESG, che cos'è: panoramica sui criteri di valutazione

2024 – Digital4 - Rating ESG, come valutare la solidità di un investimento sulla base delle metriche di sostenibilità

2024 – BPER Banca - Rating e Indici ESG A testimonianza del nostro impegno

2024 – Intesa San Paolo S.p.A. - Rating ESG e sostenibilità d'impresa

2021 – Cerved - Cos'è il Rating ESG o Rating di sostenibilità?

2024 – Confartigianato Imprese - Sostenibilità e accesso al credito: strategie per superare il rating della banca

2022 - Megna Francesco - Banche e criteri ESG, il vantaggio (finanziario) di essere sostenibili

Il gancio trainante di questo cambiamento di paradigma è rappresentato dalla consapevolezza – oramai incardinata - riguardo i rischi legati al cambiamento climatico, alle disuguaglianze sociali ed alla necessità di una governance aziendale più responsabile.

È inoltre non meno importante in questo percorso il contributo dato dalle variazioni introdotte nella direttiva «MiFID II» (Markets in Financial Instruments Directive) ovvero la normativa europea che disciplina la circolazione degli strumenti finanziari e la «IDD» (Insurance Distribution Directive, ovvero Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa) che disciplina i prodotti assicurativi e riassicurativi proposti da intermediari qualificati, il tutto con l'esplicito obiettivo di stimolare l'utilizzo di elementi ESG quali segnalatori del rischio per uno strumento finanziario. In pratica viene demandato ai consulenti finanziari e, conseguentemente ai gestori del portafoglio e, a ritroso, agli istituti di credito dei quali – talvolta – gli stessi sono “portavoce” di procedere a revisionare i questionari di profilazione della clientela elaborando un nuovo questionario che sia volto a rilevare le eventuali preferenze ESG degli stessi, ciò al fine di adeguatamente selezionare i prodotti offerti ed altresì relazionare circa la correlazione tra preferenze ESG espresse del cliente e la raccomandazione di investimento.

Sempre con riguardo ad ulteriori interventi a livello europeo occorre citare la revisione imposta dalla BCE nel 2019 negli accantonamenti per i crediti *suffering* che ha demandato ai più importanti istituti di credito europei un'analisi, tra le altre, anche della correlazione tra la rischiosità delle esposizioni creditizie ed il pricing. In questo contesto è stata infatti pubblicata, nel maggio 2020 da parte di EBA Autorità Bancaria Europea, la stesura definitiva delle “Guidelines on Loan Origination and Monitoring”, che, di fatto, ha introdotto tra gli elementi che debbono essere attenzionati dal sistema bancario temi molto attuali, affiancando all'analisi della soggezione del cliente ai rischi ESG anche la gestione e strutturazione dei dati prodotti dall'azienda, la ricerca e propensione della stessa verso l'innovazione tecnologica e, in ultimo ma non meno importante,

la possibilità di vedersi concessi prestiti ambientali. Si è provveduto quindi ad innestare nel sistema bancario l'ampio concetto di «finanza sostenibile» per definire gli strumenti (finanziari o di investimento, ad esempio prodotti a tutela del rischio, titoli di capitale e/o di debito od anche strumenti di garanzia) che incorporano il perseguimento dell'obiettivo della sostenibilità ambientale.

Il panorama appena descritto, come anche indicato dalla Commissione Europea, crea un contesto in cui le banche e le imprese di assicurazione rappresentano non solo utilizzatori di informazioni bensì anche produttori sia direttamente che, indirettamente, rappresentando esse stesse un indirizzo per le aziende che, necessariamente, devono adeguarsi a quanto richiestogli per accedere – appunto – a linee di credito od a determinati prodotti a condizioni agevolate.

Agli istituti di credito sempre con le già citate “Guidelines on Loan Origination and Monitoring” è demandato, al fine di rinnovare le proprie strategie di business e conseguentemente adottare un mutamento anche nella gestione dei rischi connessi al credito, di:

- rivalorizzare il capitale umano mediante la creazione di un nuovo approccio valutativo propedeutico all'erogazione di credito; il tutto è possibile, ovviamente, stimolando e incardinando principi ESG in coloro i quali sono incaricati di valutare o meno la concessione di un credito (non sono i soli ad essere coinvolti in quanto non deve essere escluso alcun livello organizzativo) tramite sistemi di formazione e di crescita personale – cd. **cultura del rischio di credito**;
- internalizzare anche i fattori ESG nella diversificazione del portafoglio dei propri clienti, dipendentemente dalla relativa **propensione al rischio**;
- internalizzare, sempre nel processo valutativo dei rischi di credito, i **rischi del cambiamento climatico** mediante politiche prima e procedure poi in grado di intercettare possibili e potenziali responsabilità di

aziende e dello stesso istituto di credito per aver contribuito al cambiamento climatico;

- utilizzare sistemi in grado di mappare i rischi climatici ed ambientali per settore identificando quindi i **clienti maggiormente esposti a rischi ESG.**

Più nello specifico, quanto all'importanza dei rating ESG occorre preliminarmente ricordare come gli stessi siano in grado di fornire una valutazione sintetica della solidità di un emittente, sia esso un'azienda o un ente governativo, basata su criteri ambientali (E), sociali (S) e di governance (G); è proprio sulla base di tali rating che le banche e gli investitori valutano la responsabilità sociale e la sostenibilità delle aziende clienti. In sintesi, ad un rating ESG elevato si associa un'azienda gestisce efficacemente i rischi legati alla sostenibilità con conseguenti positivi effetti sull'erogazione del credito e, in particolare, in minori costi di finanziamento e migliori opportunità di accesso.

È infatti sulla base dei dati storici, raccolti, tra l'altro, sul territorio italiano anche grazie all'importante ruolo svolto da Banca Etica dalla fine degli anni Ottanta, che le istituzioni finanziarie sono maggiormente inclini a favorire le aziende con rating ESG positivi poiché queste sono percepite – ma non solo percepite – come meno rischiose nel lungo termine.

Al fine di determinare la resilienza delle imprese in un contesto economico sempre più improntato alla sostenibilità, le variabili più attenzionate dai rating ESG e, conseguentemente anche dagli istituti di credito, sono l'efficienza energetica, la modalità digestione delle risorse naturali, le pratiche lavorative rivolte al personale e la governance aziendale.

Come già anticipato ai precedenti paragrafi esistono numerose metodologie di calcolo dei rating ESG; i diversi provider di dati utilizzano approcci distintivi basati su indicatori specifici del settore. Tra i principali “produttori” di rating ESG, i cui dati vengono messi a disposizione degli istituti di credito per assumere decisioni informate, vi sono oltre ai già citati Ecovadis e Synesgy anche MSCI, Sustainalytics e Bloomberg. È opportuno però segnalare che gli output prodotti da queste realtà presentano caratteri di disomogeneità, per quanto

convergenti lungo i tre pilastri ESG, in quanto ognuno ha sviluppato il proprio framework per valutare le aziende. Queste agenzie analizzano una vasta gamma di dati e informazioni, tra cui report annuali, pratiche aziendali e feedback degli stakeholder.

È piuttosto frequente che gli istituti di credito, direttamente, richiedano alle aziende di migliorare il proprio rating ESG per accedere a condizioni di prestito più favorevoli. Propedeutico alla valutazione delle banche è, come poc'anzi accennata e come più dettagliatamente descritto ai paragrafi precedenti, un reporting approfondito sui dati relativi alle performance ESG dell'azienda. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le banche analizzano come già più volte ricordato gli impatti ambientali dell'attività d'impresa e se per farvi fronte siano state poste in essere politiche di efficientamento energetico e/o volte all'utilizzo energie rinnovabili, od ancora alla salvaguardia delle biodiversità, mediante anche sistemi di circolarità etc.; non vengono neppure tralasciati i rapporti con la filiera (clienti e fornitori) e con il personale dipendente e, pertanto, se siano presenti sistemi di welfare, se siano garantite adeguate politiche di inclusione etc.

È appunto sulla base di questi indicatori che viene costruito – o quantomeno ipotizzato – il quadro complessivo della sostenibilità dell'azienda e della sua capacità di affrontare le sfide future. Gli istituti di credito possono duplicemente beneficiare dei dati che vengono loro messi a disposizione, da un lato possono infatti sfruttarli per prendere decisioni informate sui prestiti, dall'altro, tendono ad utilizzarli – potendo valutare le performance aziendali sulla base dei dati storici - per sviluppare prodotti finanziari innovativi in grado di incentivare pratiche aziendali sostenibili.

Tutti questi tasselli consentono quindi all'azienda di costruire oltre al rating di credito anche il rating di sostenibilità che, al momento, non risulta unico e uniforme, bensì personalizzabile in base al settore in quanto – come per quello di credito – il comparto in cui opera l'azienda inevitabilmente condiziona o quantomeno influenza i meccanismi di ponderazione. A tal fine,

infatti, come poc'anzi accennato allorquando venivano introdotte le modifiche nella profilazione degli investitori, anche molti Istituti di credito hanno modificato i propri questionari introducendo elementi di valutazione qualitativi delle strategie e dei percorsi intrapresi in chiave ESG.

Il più significativo impatto – sempre più tangibile - dei rating ESG in connessione con gli istituti di credito è quello correlato al costo del capitale; per i board deputati all'erogazione del credito, la valutazione del “impegno ESG” e conseguentemente del rating ESG misurato, rappresenta il discrimine tra un'azienda più o meno virtuosa, assicurando, nel primo caso, tassi d'interesse più bassi sui prestiti bancari in quanto identifica un'azienda percepita come meno rischiosa. A fianco del costo del capitale vi sono anche altre modalità con le quali gli istituti di credito possono “agevolare” le imprese virtuose, ad esempio facilitare l'accesso al credito, destinare finanziamenti e/o erogazioni agevolate, premialità alle aziende “portatrici” di determinate Scorecard od al raggiungimento di determinati obiettivi (ad esempio i sustainability bond). Alcune statistiche hanno quantificato, in Italia, nel 2022 il debito ESG in circa 65 miliardi di dollari, importo incrementato rispetto al 2021 nel corso del quale si è assestato ai 58 miliardi di dollari.

Tra gli strumenti più comunemente connessi con i rating ESG vi sono obbligazioni deputate a finanziare solamente progetti che prevedono, a titolo esemplificativo, un uso responsabile delle risorse naturali ed un focus sull'efficienza energetica. È in questo contesto che si innesta, quantomeno sul territorio italiano, anche l'operatività della Garanzia SACE Green, ovvero la garanzia dell'ente concessa in favore di aziende italiane, di qualsiasi dimensione, che richiedono finanza sotto forma di finanziamenti o aperture di credito per progetti di investimento Green.

Sulla scia di quanto sopra si è a sua volta innestata una domanda crescente da parte di investitori sia retail che istituzionali di “prodotti finanziari sostenibili” con la conseguenza che sia i fondi comuni di investimento che gli ETF

(Exchange-Traded Funds) stanno sempre più sviluppando e privilegiando, appunto, imprese portatrici punteggi ESG elevati. La combinazione di tutte queste politiche e/o approcci non solo migliorano la reputazione delle banche ma contribuiscono anche a creare un sistema economico più sostenibile nel suo complesso. Conclusivamente il quadro delineato nel corso del presente lavoro conferma il ruolo cruciale che hanno i rating di sostenibilità nel determinare dinamiche e rapporti tra imprese e gli istituti di credito generando, da ambo le parti, una crescente – allo stato inarrestabile – spinta alla conoscenza ed alla consapevolezza dei temi ambientali e sociali al fine di promuovere pratiche aziendali più responsabili ed anche un sistema economico più sostenibile nel suo complesso.

Un'importante scintilla in questo mutamento di coscienza è stata la crisi economica e finanziaria mondiale del 2007 e la connessa e conseguente grande recessione che ha reso indispensabile un riassetto qualitativo delle attività del sistema bancario che sempre più è chiamato (anche normativamente) ad incorporare i criteri ESG ed anche a guidare questo processo con strumenti e metodologie propedeutici alla mitigazione – appunto - del rischio di credito.

È per le ragioni sopraesposte che le aziende che si impegnano ad allinearsi agli standard, vedono migliorata non solo la propria reputazione ma riescono ad ottenere anche importanti vantaggi competitivi di mercato, di fatto, rendendo la scelta di investire in pratiche sostenibili non una mera scelta etica, bensì una strategia commerciale in grado, nel lungo termine, di consentire il raggiungimento di risultati finanziari migliori.

Tutto questo crea una “infrastruttura” finanziaria mondiale sempre più orientata alla sostenibilità, con la conseguenza che gli istituti di credito inclinano e a questa trasformazione saranno meglio posizionati e preparati all'affrontare le sfide del futuro – ormai prossimo - e contribuire a creare un'economia globale più equa e sostenibile.

13. DALLA MISURAZIONE AL REPORTING³⁶

A cura di: Dott. Marta Rossinelli

È ormai chiaro che gli impatti ESG delle organizzazioni hanno assunto un'importanza sempre più crescente, diventando strumenti strategici per le imprese attraverso la creazione di nuovi modelli di leadership e gestione del rischio aziendale, sempre più in linea con l'attenzione degli stakeholder al tema della sostenibilità.

Una delle fasi più cruciali di tutto l'iter di redazione degli ESG è sicuramente il passaggio dalla misurazione dei dati alla predisposizione di reporting funzionali ed efficaci.

In un primo momento, la misurazione dell'impegno sociale era una scelta volontaria da parte delle organizzazioni e ciò spesso ha reso difficile la comparabilità e la valutazione delle informazioni riportate. Con il passare del tempo e con il progressivo ampliamento della pressione normativa in materia di rendicontazione di sostenibilità, si è assistito alla crescente necessità di individuare criteri ESG per misurare in modo preciso, e sulla base di parametri standardizzati e condivisi le performance ambientali, sociali e di governance di un'azienda³⁷.

Il Reporting di Sostenibilità deve essere visto come un processo "vivo", in quanto non inizia né si conclude con la pubblicazione

³⁶ *Bibliografia:*

Linee guida per la "la rendicontazione di sostenibilità per le PMI", Gruppo tecnico Confindustria. GBS, Gruppo di studio per il Bilancio Sociale - Piccola industria.

Linee guida per il reporting di sostenibilità

Sitografia:

<https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/reporting-esg-motore-innovazione-competitivita/>

<https://www.esg360.it/environmental/esg-tutto-quello-che-ce-da-sapere-per-orientarsi-su-environmental-social-governance/>

³⁷ *I diversi criteri di misurazione standardizzati sono oggetto di appositi paragrafi ai quali si rinvia per un maggior approfondimento.*

di un documento (in formato cartaceo o elettronico). Il Reporting rientra in un processo più ampio, che comprende la definizione di una strategia organizzativa, l'attuazione dei piani di azione e permette una approfondita valutazione dei risultati ottenuti. In quest'ottica, il Report può supportare il miglioramento continuo delle performance nel tempo³⁸.

Essere riusciti a misurare in modo accurato i dati resta uno sforzo del tutto inutile se questi non sono convogliati armonicamente in un documento chiaro e, di dire, soprattutto utile, all'azienda in primis, ma anche agli stakeholder, interni ed esterni.

Infatti, Il Reporting di Sostenibilità consiste in un'assunzione di responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder (esterni ed interni) in relazione alle performance e all'impatto economico, ambientale e sociale della singola impresa. È fondamentale che il Report fornisca una rappresentazione chiara e veritiera degli effetti che hanno caratterizzato il periodo di rendicontazione relativamente alla strategia e modalità di gestione aziendalistica.

Pertanto, per redigere un buon Report è opportuno tenere conto:

- del settore in cui opera l'azienda, anche a livello geografico;
- dei valori dell'azienda e dei suoi obiettivi di sostenibilità;
- degli interessi e delle aspettative degli stakeholder;
- delle performance di sostenibilità dell'azienda, cercando di fornire un quadro completo che copra tutte le dimensioni della sostenibilità, con informazioni sia qualitative che quantitative.

La creazione di Report ad hoc consente all'azienda stessa di ottenere numerosi vantaggi sia in fase di pianificazione che in fase di definizione di una strategia operativa³⁹. Il primo riguarda

³⁸ Linee guida il reporting della sostenibilità per le PMI, Gruppo Tecnico RSI Confindustria - GBS, Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale - Piccola Industria.

³⁹ A livello aziendalistica la pianificazione abbraccia un periodo temporale

sicuramente il monitoraggio delle performance; il Reporting ESG, permettendo l'analisi delle azioni poste in essere dall'impresa in ambito di sostenibilità, ne favorisce anche il confronto nel tempo delle stesse. Potendo monitorare le proprie performance diventa possibile anche migliorare il posizionamento dell'azienda nel mercato di riferimento. Grazie al Reporting e al monitoraggio dei dati che esso comporta, l'azienda può migliorare le sue prestazioni ESG, acquisendo un vantaggio competitivo rispetto agli altri competitor e favorendo dunque l'acquisizione di ulteriori quote di mercato.

Il Reporting ESG permette agli stakeholder interni di conoscere a pieno i processi produttivi aziendali; ciò determina un miglioramento nei rapporti con gli Stakeholder, favorendo iniziative volte al loro coinvolgimento e riducendo l'asimmetria informativa che spesso caratterizza il rapporto tra azienda e Stakeholder.

Altro vantaggio, da non sottovalutare, riguarda il miglioramento della reputazione aziendale; un documento ben leggibile, che esprime le politiche aziendali in modo intelligibile, viene spesso visto dagli stakeholder esterni come sinonimo di serietà ed affidabilità. Conseguenza ovvia è l'incremento a sua volta delle possibilità di investimento: ad oggi sempre di più gli investitori considerano le performance di sostenibilità come elemento importante nel determinare le loro decisioni.

Mettere nero su bianco gli obiettivi, le politiche e le performance ESG per l'impresa significa, implicitamente, voler rimanere competitiva nel proprio mercato di riferimento, e avere un'ottica di lungo periodo⁴⁰.

I rischi ESG si trasformano in veri e propri rischi di impresa. Come detto, rendicontare le proprie performance rappresenta un esercizio ESG, e di conseguenza il reporting, sono esercizi organizzativi complessi perché coinvolgono tutti i reparti

lungo (orientativamente di 3-5 anni), mentre la strategia operativa si riferisce all'individuazione di obiettivi di breve periodo (mediamente nell'arco dell'anno).

⁴⁰ <https://www.esg360.it/environmental/esg-tutto-quello-che-ce-da-sapere-per-orientarsi-su-environmental-social-governance/>

aziendali, le loro necessità e logiche produttive. Anche i dipendenti stessi sono parte integrante del processo; adottare concretamente le politiche ESG delle imprese, aumenta il loro grado di soddisfazione e, di conseguenza, le performance e la produttività dell'impresa stessa⁴¹.

La redazione dei Report non è certo priva di insidie, le principali difficoltà si possono riassumere nel seguente elenco:

- Raccogliere dati provenienti da diversi settori aziendali, che possono essere caratterizzati da linguaggi e tempistiche diverse;
- l'assenza della cultura ESG aziendale e della comprensione dell'importanza del processo;
- la necessità di adeguarsi costantemente a normative e a standard di misurazioni in continuo cambiamento⁴².

È quindi opportuno stabilire le priorità e le necessità in ambito di sostenibilità, tenuto conto degli interessi e delle aspettative degli stakeholder, del mercato e dell'ambito territoriale in cui l'azienda opera, e una volta coinvolti manager e dipendenti nel processo che porta all'attuazione di politiche ESG.

L'elaborazione del Reporting di Sostenibilità può essere supportata dall'utilizzo di un software in grado di guidare l'azienda passo a passo.

A tal fine, il software dovrebbe rispettare alcuni principi fondamentali:

- l'equilibrio, poiché il Report deve individuare sia gli aspetti positivi, che quelli negativi delle performance aziendali al fine di favorire una valutazione completa;
- la comparabilità, che prevede che l'azienda sia in grado di rappresentare nel Report informazioni dalle quali gli stakeholder possono leggere e analizzare le performance nel tempo e nello spazio;

⁴¹ *Linee guida per la "la rendicontazione di sostenibilità per le PMI", Gruppo tecnico Confindustria .GBS, Gruppo di studio per il Bilancio Sociale - Piccola industria.*

⁴² <https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/reporting-esg-motore-innovazione-competitivita/>

- l'accuratezza delle informazioni, che è riferita ad una puntuale e dettagliata descrizione;
- la tempestività della redazione dei Report, ovvero che questi ultimi siano elaborati con una cadenza regolare e forniscono informazioni sulla performance in modo tempestivo dalla loro realizzazione; la chiarezza, poiché, come già ampiamente detto, le informazioni devono essere accessibili e comprensibili per gli stakeholder;
- l'affidabilità, che rimanda all'importanza della misurazione e all'inserimento dei dati raccolti nel Report. Infatti, è proprio l'affidabilità che prevede che i dati raccolti siano preparati ed analizzati in modo tale da essere oggetto di uno specifico esame per poter definire la qualità e rilevanza dell'informazione, e pertanto la correttezza dell'intero Report, da parte degli stakeholder⁴³.

⁴³ *Linee guida per la "la rendicontazione di sostenibilità per le PMI", Gruppo tecnico Confindustria. GBS, Gruppo di studio per il Bilancio Sociale - Piccola industria.*

14. XBRL: LA LINGUA FRANCA DEI DATI NEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

A cura di: Dott. Francesco Nardini

14.1. Introduzione all'XBRL

La normativa CSRD, per rafforzare il quadro di rendicontazione delle imprese in materia di sostenibilità, prevede che le informazioni siano rese disponibili in formati digitali leggibili da un dispositivo automatico. La normativa CSRD, tuttavia, non menziona esplicitamente il formato da utilizzare ma rimanda a ciò che è previsto nel contesto del Regolamento Delegato UE 2019/815 (noto anche come ESEF – European Single Electronic Format) che impone l'utilizzo del linguaggio di markup XBRL.

L'XBRL (eXtensible Business Reporting Language) è un linguaggio derivato da XML specificamente progettato per la codifica delle informazioni aziendali, sia finanziarie che non. L'XBRL permette di codificare i dati aziendali usando un insieme di etichette predefinite chiamate "**tag**" che descrivono in modo univoco, standardizzato e comprensibile sia dall'uomo che dalla macchina le varie voci, eliminando ambiguità e facilitando la comparabilità tra aziende, settori e paesi diversi.

Quando un'azienda utilizza l'XBRL per preparare un Bilancio (si pensi all'applicazione dell'XBRL al Bilancio di'Esercizio delle aziende italiane) o un Report (e da oggi anche di Sostenibilità), ogni dato viene associato a un tag specifico che descrive esattamente cosa rappresenta. Per esempio, un dato sui ricavi verrà associato ad un tag che indica "ricavi da vendite", mentre un dato sulle emissioni di carbonio potrebbe essere associato a un tag che rappresenta "emissioni di CO₂". Questi tag sono definiti in tassonomie, dizionari digitali che stabiliscono i termini e le relazioni utilizzati nei Report di business. Le tassonomie sono essenziali per l'uso dell'XBRL poiché definiscono il significato dei vari tag e garantiscono che tutti gli utenti dell'XBRL parlino lo stesso linguaggio. I documenti XBRL,

chiamati "istanze", contengono i dati effettivi ed ogni dato in un'istanza è collegato a una definizione nella tassonomia, garantendo chiarezza e coerenza.

L'XBRL è particolarmente utile per aziende, enti governativi e investitori, poiché permette di automatizzare il processo di raccolta ed analisi dei dati aziendali. Prima dell'introduzione dell'XBRL, i dati venivano spesso presentati in formati poco standardizzati e poco strutturati, come PDF o fogli di calcolo, che richiedevano un notevole sforzo manuale per essere condivisi ed analizzati. Con l'XBRL, invece, i dati non solo sono già strutturati e pronti per essere processati ma anche ad ogni dato è fornito un preciso contesto, riducendo errori e migliorando l'efficienza.

14.2. Architettura e metodologia dell'XBRL-ESRS

L'architettura della tassonomia XBRL-ESRS è progettata per riflettere la struttura degli standard ESRS (*European Reporting Sustainability Standards*), con un'enfasi sulla rappresentazione accurata delle informazioni narrative (tagging narrativo) e sulla fornitura di un elevato livello di granularità per migliorare la comparabilità (sia nel tempo sia tra aziende e settori) e l'usabilità. La tassonomia rispecchia la struttura generale degli standard ESRS, inclusi gli standard trasversali (ESRS 1 e ESRS 2) e gli standard tematici (E, S e G). Ciò garantisce una connessione sistematica tra le due tipologie di standard, evitando al contempo la duplicazione degli elementi.

La tassonomia è stata implementata per accogliere dati sia qualitativi che quantitativi, le tipologie di dato sono state classificate in tre categorie in base alla loro comparabilità e utilizzabilità:

Categoria A., che include tipologie di dati numerici e quantitativi (metriche) come il numero di dipendenti, il consumo di acqua, ecc. Questi dati presentano un elevato livello di comparabilità diretta tra le aziende e sono facilmente utilizzabili come informazioni a sé stanti.

Categoria B, che include tipologie di dati non numerici ma comparabili (detti anche "semi-narrativi"). Questi includono dati booleani (Sì/No), elementi di enumerazione (elenchi a discesa), date e brevi informazioni narrative non formattate (stringhe). Gli elementi della Categoria B possono essere facilmente taggati e fornire un livello elevato di comparabilità diretta, ma la loro usabilità come informazioni a sé stanti è minore rispetto alla categoria A.

Categoria C, che include informazioni narrative (tagging narrativo in blocchi di testo). A causa della loro natura, la tipologia di dato di categoria C ha un basso livello di comparabilità diretta ed è difficile da utilizzare come informazione a sé stante. Tuttavia, la loro rilevanza è estremamente significativa nell'ambito della Reportistica di Sostenibilità.

14.3. Il tagging narrativo

Il tagging narrativo è un aspetto cruciale dell'implementazione della tassonomia XBRL-ESRS, in quanto affronta la sfida di rappresentare digitalmente quella porzione significativa di informazioni qualitative presenti negli standard di rendicontazione della sostenibilità. A differenza dei dati quantitativi, che possono essere facilmente strutturati e taggati, le informazioni narrative richiedono un approccio più sfumato per garantire comparabilità e utilità.

Innanzitutto, lo *standard setter* si è preoccupato di definire il livello di dettaglio da utilizzare per taggare le informazioni narrative (denominato "livello di nidificazione" – LoN). Un LoN più elevato indica un livello di granularità più elevato e, di conseguenza, una maggiore comparabilità.

La tassonomia implementa una gerarchia a tre livelli per il tagging narrativo, consentendo alle aziende di taggare le informazioni a diversi livelli di specificità.

Livello 1 (DR – Disclosure Requirements): Questo livello rappresenta l'intero requisito di informativa fornendo un contesto generale. Nell'ambito degli ESRS, un DR rappresenta

un'informazione specifica che le aziende sono tenute a divulgare nelle loro Dichiarazioni di Sostenibilità. I DR sono essenzialmente le "domande" a cui le aziende devono rispondere per fornire una visione completa e trasparente delle loro performance ESG.

Livello 2 (a, b, c): Questo livello si concentra su aspetti specifici del requisito di informativa, suddividendolo in unità più piccole e più gestibili.

Livello 3 (i, ii, iii): Questo è il livello più granulare, che rappresenta le singole tipologie di dato all'interno di un aspetto specifico del requisito di informativa.

La tassonomia consente sia il tagging completo a livello di DR che il tagging più granulare ai livelli 2 e 3. Tuttavia, lo *standard setter* **raccomanda di taggare sempre il livello più granulare possibile** per massimizzare l'utilità dei dati. Il tagging a livello di DR può essere omesso se tutte le informazioni all'interno del DR sono taggate a un livello più granulare. Il tagging granulare offre infatti diversi vantaggi significativi per gli utenti dei Report di Sostenibilità, ovvero

migliore comparabilità, poiché consente agli utenti di confrontare informazioni specifiche tra le aziende e nel tempo;
maggiore facilità di analisi, in quanto semplifica l'analisi automatizzata e l'estrazione di informazioni specifiche da parte degli utenti;

migliore comprensibilità, aiutando gli utenti a comprendere il contesto e il significato dei dati narrativi.

Oltre alla gerarchia verticale (LoN), la tassonomia riconosce anche l'importanza del livello di separabilità orizzontale (LoS). Il LoS è un concetto chiave nel tagging narrativo degli ESRS e si concentra sulla capacità di identificare ed etichettare elementi informativi distinti all'interno di un unico blocco di testo (o in un unico paragrafo). Il LoS è un concetto distinto ma interrelato al Livello di Nidificazione (LoN) che si riferisce invece alla granularità verticale, ossia ai diversi livelli gerarchici del tagging (DR, a, b, c, i, ii, iii). Mentre il LoN riguarda la struttura "a livelli" dell'informazione, il LoS si focalizza sulla "scomposizione" dell'informazione all'interno di un singolo livello.

La decisione sul LoS è un tema niente affatto trascurabile: un LoS elevato comporta un maggior numero di elementi distinti, il che può migliorare la comparabilità e l'analiticità dei dati, ma anche aumentare la complessità del tagging per le aziende.

Proponiamo un esempio concreto di come il LoS influenzi la tassonomia basata sul requisito di informativa relativo alla posizione di mercato e alla strategia aziendale (ESRS 2, SBM1). Ci sono due possibili strade per il LoS:

Opzione A (LoS basso/medio): questa opzione privilegia un approccio aggregato, raggruppando elementi informativi simili sotto un unico tag XBRL, anche se potrebbero essere concettualmente distinti. Nella fattispecie questa opzione prevede un unico tag per "Descrizione di gruppi significativi di prodotti e/o servizi offerti" e un altro per "Descrizione di mercati e/o gruppi di clienti significativi"

Opzione B (LoS elevato): questa opzione punta a una maggiore granularità, separando gli elementi informativi in tag XBRL distinti, anche se sono presentati insieme nel testo. Nella fattispecie questa opzione prevede tag separati per "Descrizione di gruppi significativi di prodotti", "Descrizione di servizi significativi offerti", "Descrizione di mercati significativi" e "Descrizione di gruppi di clienti significativi"

In generale, la metodologia adottata per la tassonomia ESRS propende per l'opzione A (LoS Basso/Medio), cercando un equilibrio tra la necessità di informazioni dettagliate e praticità, pur riconoscendo la necessità di mantenere una certa flessibilità per catturare le informazioni chiave e garantire l'utilizzabilità dei dati da parte degli stakeholder.

A garanzia di un tagging coerente e corretto le aziende dovranno investire per formare le risorse facenti parte dell'organico in modo da accrescere conoscenza degli standard ESRS e della tassonomia XBRL.

14.4. Il tagging semi-narrativo

Vi sono due tipi di tag semi-narrativi, che consentono una correlazione tra i dati numerici e quelli testuali:

booleani, consentono la risposta **"sì"** o **"no"**, utilizzando questa tipologia di tag l'informazione richiesta è immediata e facilmente aggregabile;

enumerazioni: consentono di scegliere tra opzioni predefinite (ad esempio **un menu a tendina**), potrebbe risultare utile per indicare i settori di appartenenza.

L'introduzione dei tag semi-narrativi nella tassonomia XBRL ESRS porta diversi vantaggi, tra i quali:

miglioramento della comparabilità, in quanto la standardizzazione delle opzioni di risposta facilita il confronto tra aziende e settori. Ad esempio, gli analisti possono facilmente confrontare le risposte alle domande "sì/no" relative all'implementazione di determinate politiche;

maggiore precisione dei dati, poiché opzioni predefinite riducono il rischio di ambiguità e interpretazioni errate, migliorando l'affidabilità dei dati;

possibilità di analisi e filtraggio avanzate, dato che i tag semi-narrativi consentono di filtrare ed elaborare i dati in modo più sofisticato, semplificando l'identificazione di trend e modelli. L'implementazione dei tag semi-narrativi va ancora migliorata, deve progredire in più direzioni, quali: **definizione chiara delle opzioni** (interpretazione dei tag Booleani);

equilibrio tra granularità e flessibilità (tassonomia laboriosa);

evoluzione continua (efficacia nel prossimo futuro).

14.5. La Modellazione dimensionale dei dati di sostenibilità

La tassonomia utilizza un sistema multidimensionale dando la possibilità alle aziende di connettere le informazioni non solo dal punto di vista digitale (tramite "chiavi") ma anche semantico. Le **dimensioni** nella tassonomia XBRL ESRS svolgono un ruolo fondamentale nella **classificazione e nell'organizzazione dei dati**. Esistono tre tipi di dimensioni:

IRO (Impatti, Rischi e Opportunità), che riflettono la valutazione di materialità specifica di un'azienda, identificando gli elementi più significativi per il suo business e il suo contesto

operativo. Nella tassonomia, gli IRO sono implementati come **dimensioni tipizzate**, offrendo flessibilità alle aziende nel definire i propri elementi specifici (ad esempio, "transizione climatica", "carenza idrica", "violazione dei diritti umani").

PAT (Politiche, Azioni e Obiettivi), che descrivono le misure concrete adottate dall'azienda per gestire gli IRO identificati. Anche i PAT sono implementati come **dimensioni tipizzate**, permettendo di collegarli direttamente ai relativi IRO.

Metriche, che forniscono dati quantificabili per misurare le performance di sostenibilità dell'azienda rispetto agli IRO e ai PAT. Le metriche possono essere sia quelle definite dagli ESRS (ad esempio, emissioni di CO₂, consumo idrico) che quelle specifiche dell'azienda o di altri standard, ad esempio settoriali.). La tassonomia gestisce le metriche attraverso **dimensioni esplicite** (per quelle predefinite) e **tipizzate** (per quelle specifiche).

I **fatti** sono i valori che danno vita alla rendicontazione e rappresentano i **dati effettivi che le aziende riportano nella Dichiarazione di Sostenibilità**, come ad esempio valori numerici, date o informazioni testuali. I fatti si distinguono in:

Quantitativi, rappresentati da numeri e possono essere facilmente confrontati e aggregati. La tassonomia prevede specifici tipi di dati numerici per metriche, date e altri valori quantitativi.

Qualitativi (Narrativi), rappresentati da testo libero e richiedono un'attenzione particolare nel tagging tramite il sistema gerarchico a tre livelli (LoN) per riflettere la struttura dei requisiti di informativa.

La tassonomia XBRL ESRS è stata progettata per **stabilire relazioni significative tra dimensioni e fatti**. Un esempio è il **collegamento tra IRO, PAT e metriche** che rappresenta la correlazione tra la valutazione di materialità dell'azienda, le azioni concrete intraprese e i risultati ottenuti.

Le **stringhe di collegamento** uniscono tra loro elementi specifici all'interno del report XBRL. Invece di creare una rigida relazione "chiave esterna" tra le dimensioni (come in un database relazionale), la tassonomia ESRS utilizza un

approccio più flessibile che illustriamo concretamente con un esempio

Immaginiamo un'azienda che ha identificato come IRO materiale la "Transizione climatica" e ha implementato una specifica politica per la riduzione delle emissioni di CO₂ come PAT. Nella dichiarazione XBRL, l'azienda tagga la descrizione della sua politica tramite il rispettivo elemento della tassonomia ed utilizza la dimensione tipizzata "Nome del PAT" per specificare che si tratta di una politica di riduzione delle emissioni di CO₂. Infine, per indicare la relazione tra il PAT e l'IRO, nell'elemento stringa di collegamento "Nome dell'IRO correlato", inserisce "Transizione climatica".

La tassonomia utilizza **"relazioni fatto-a-fatto"** (*fact-to-fact relationships*), in questo modo riesce a collegare le informazioni all'interno del report.

14.6. L'Uso degli XBRL per la Rendicontazione di Sostenibilità

La preparazione del Report di Sostenibilità in formato XBRL ESRS Set 1 può essere effettuata utilizzando i metodi: **"content-first"** e **"taxonomy-centric"**. La scelta del metodo più idonea dipende dall'azienda e dal suo processo di reporting.

Processo "Content-First"

Questo metodo prevede la **stesura completa della Dichiarazione di Sostenibilità in formato leggibile dall'uomo prima di utilizzare uno strumento per "mappare" le informazioni nel report sulla tassonomia XBRL**, inizialmente viene prodotto il report narrativo e successivamente viene utilizzato un software per affiliare (o "taggare") le informazioni testuali.

Questo metodo presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

flessibilità, in quanto consente alle aziende di concentrarsi sulla creazione di un Report narrativo completo e coerente, senza dover necessariamente pensare alla struttura della tassonomia XBRL in una fase iniziale;

Familiarità, poiché può risultare un approccio più familiare per le aziende abituate a redigere Report di Sostenibilità in modo tradizionale, senza dover modificare radicalmente il proprio processo;

maggiore sforzo di tagging in una fase successiva, soprattutto se il report non è stato strutturato tenendo conto della tassonomia XBRL;

rischio di incoerenze o errori nel tagging, se il mapping tra il testo e la tassonomia non è preciso.

Processo "Taxonomy-Centric":

Questo metodo, chiamato anche "**tag-first**", si basa sull'utilizzo della **tassonomia XBRL come struttura portante per la creazione del report**. L'azienda inizia identificando gli elementi della tassonomia rilevanti per la propria informativa e, successivamente, inserisce le informazioni testuali direttamente negli spazi dedicati all'interno di un *software* di *reporting XBRL*. Il *software* si occupa quindi di assemblare le diverse sezioni in un unico documento, sia in formato leggibile dall'uomo che in formato XBRL.

Questo metodo presenta i seguenti vantaggi e svantaggi, tra i quali

maggiore accuratezza, perché riduce il rischio di errori o incoerenze nel tagging, in quanto le informazioni sono inserite direttamente negli elementi corretti della tassonomia;

minore sforzo complessivo, dato che può semplificare e velocizzare il processo di reporting, soprattutto per le aziende che hanno familiarità con la struttura della tassonomia XBRL;

curva di apprendimento, in quanto richiede una conoscenza approfondita della struttura della tassonomia XBRL e dei suoi elementi, il che potrebbe comportare una curva di apprendimento iniziale per le aziende;

minore flessibilità narrativa, considerando che potrebbe risultare in un report meno fluido e naturale dal punto di vista narrativo, in quanto la struttura è dettata dalla tassonomia XBRL.

In medio stat virtus: è possibile anche un **approccio ibrido**, in cui la tassonomia viene utilizzata come linea guida per strutturare le informazioni, ma il tagging viene eseguito in una fase successiva. La scelta del metodo più adatto dipende da diversi fattori, tra cui le dimensioni e la complessità dell'azienda, la familiarità con XBRL, le risorse disponibili e le preferenze interne.

Fondamentale ai fini di un risultato efficace la scelta di utilizzo dei processi "content-first" o "taxonomy-centric" da valutare caso per caso.

14.7. XBRL alla Reportistica di Sostenibilità - Conclusioni

Con l'introduzione di una tassonomia digitale per gli ESRS è possibile ottenere un'analisi automatizzata dei dati con un conseguente aumento della comparabilità. La tassonomia digitale permette che i dati vengano elaborati per le diverse richieste con celerità e generando report completi e di facile lettura anche attraverso l'utilizzo di **piattaforme di business intelligence e di analytics**.

15. CONTROLLO, MONITORAGGIO E REVISIONE NELL'ERA DELLA SOSTENIBILITA'

A cura di: Dott. Arcangelo Chirico

Le attività di controllo e monitoraggio fanno sì che i rischi possano essere identificati e le prestazioni incrementate nel rispetto delle normative vigenti.

Le società sono propense a specificare obiettivi chiari e misurabili in ambito ESG utilizzando standard riconosciuti (es. riduzione delle emissioni di CO₂, miglioramento della diversità) e misurare il progresso verso questi obiettivi attraverso KPI specifici, come consumi energetici, emissioni di gas serra, tassi di riciclo, coinvolgimento dei dipendenti, ecc.

Al fine di misurare correttamente gli obiettivi individuati è necessario che le aziende si dotino di sistemi per la raccolta continua e accurata dei dati di sostenibilità in tutte le aree aziendali ed utilizzino software o strumenti tecnologici per centralizzare la gestione dei dati, semplificare la raccolta e ridurre i possibili errori manuali.

Per verificare l'integrità, la coerenza e l'affidabilità dei dati raccolti ed evitare errori ed incoerenze, le attività poste in essere dovranno essere assoggettate ad un regolare e continuo controllo, anche attraverso la conduzione di verifiche interne periodiche sui processi di raccolta e gestione dei dati e/o l'utilizzo di dashboard e altri strumenti digitali per verificare in diretta i dati di sostenibilità, consentendo una gestione proattiva e l'individuazione di anomalie o inefficienze.

In dettaglio, le azioni di controllo e monitoraggio devono mirare a:

- garantire l'accuratezza dei dati, in quanto un sistema di controllo efficace garantisce che i dati ESG raccolti siano accurati e veritieri. Questo è fondamentale per la credibilità delle informazioni comunicate agli investitori e agli stakeholder;
- Rilevare le anomalie, poiché monitorare i dati permette di identificare rapidamente eventuali anomalie o

irregolarità, consentendo correzioni tempestive e prevenendo la diffusione di informazioni errate;

- assicurare piena conformità normativa, dato che con le normative ESG in continua evoluzione, il monitoraggio aiuta le aziende a rimanere conformi ai requisiti legali, riducendo il rischio di sanzioni o danni reputazionali;
- supportare le decisioni Informate, visto che i dati di alta qualità derivanti da un monitoraggio attento supportano la leadership aziendale nel prendere decisioni strategiche informate, migliorando l'allineamento con gli obiettivi di sostenibilità.

In quest'ottica, la revisione gioca un ruolo cruciale poiché aiuta a garantire la trasparenza, l'affidabilità e l'integrità dei dati riportati nei bilanci e nei report di sostenibilità.

Con l'aumento dell'importanza delle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nel panorama aziendale, il processo di revisione è diventato uno strumento fondamentale per verificare che le informazioni legate alla sostenibilità siano precise e conformi agli standard e alle normative vigenti.

La revisione permette di avere:

- la verifica indipendente dei dati forniti, ovvero una valutazione obiettiva, aumentando la credibilità delle informazioni riportate e rassicurando gli investitori e altri stakeholder;
- un miglioramento continuo, in quanto la revisione aiuta a identificare aree di miglioramento, consentendo alle aziende di adottare best practices e ottimizzare le loro strategie ESG;
- l'allineamento con gli standard internazionali di reporting ESG, facilitando la comparabilità e la trasparenza;
- Il rafforzamento della governance, in quanto integrare la revisione dei dati ESG nei processi di governance aziendale aiuta a stabilire una cultura di responsabilità e impegno verso la sostenibilità.

In un contesto in cui le pratiche ESG diventano sempre più rilevanti, il controllo, il monitoraggio e la revisione svolgono un ruolo cruciale nel garantire la qualità e la varietà dei dati.

Investire in questi processi non solo aumenta la trasparenza e la credibilità delle informazioni, ma supporta anche le aziende nel loro percorso verso una gestione sostenibile e responsabile. Questo, a sua volta, contribuisce a costruire fiducia tra investitori, consumatori e altre parti interessate, favorendo una cultura di sostenibilità all'interno delle organizzazioni.

In quest'ottica preme evidenziare come le novità previste dalla Direttiva Europea CSRD n. 2022/2464 sulle questioni ESG e il suo recepimento in Italia avvenuto con la pubblicazione del D. Lgs 06/09/2024 n. 125 sulla G.U. del 10/09/2024 n. 212, siano di grande rilevanza per le aziende e per il mercato in generale. La Direttiva n. 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nota anche come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), è una normativa che riforma in modo significativo il quadro normativo per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese.

La direttiva prevede nuove disposizioni sulla divulgazione di informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte delle imprese.

La CSRD ha lo scopo di accrescere la trasparenza e la comparabilità delle informazioni ESG comunicate dalle aziende, responsabilizzando le imprese sui temi della sostenibilità e mettendo a disposizione degli investitori le informazioni.

Questa direttiva si colloca nel più ampio quadro del Green Deal europeo, che punta alla transizione verso un'economia sostenibile e a emissioni zero entro il 2050.

La CSRD amplia significativamente la platea di imprese obbligate alla rendicontazione ESG rispetto alla NFRD. In Italia, dovranno adempiere agli obblighi della direttiva tutte le grandi imprese (con oltre 250 dipendenti e fatturato superiore a 40 milioni di euro) e tutte le società quotate nei mercati regolamentati, incluse le PMI quotate (con alcune esenzioni temporanee fino al 2026).

Le aziende italiane saranno tenute a rispettare gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), sviluppati da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Questi standard, obbligatori dal 2024, stabiliscono un formato comune per il reporting, rendendo le informazioni ESG più comparabili e verificabili.

A differenza del regime attuale, la CSRD impone l'obbligo di audit esterno sui dati ESG, per garantire che le informazioni fornite dalle imprese siano accurate e conformi agli standard.

In Italia, questo comporterà una maggiore responsabilità da parte delle società di revisione e di altre entità indipendenti coinvolte.

La direttiva chiede che le informazioni ESG siano integrate nei report di gestione e non siano più separate, promuovendo la rendicontazione integrata tra dati finanziari e non finanziari.

La CSRD fa proprio il concetto di doppia materialità, che richiede alle aziende italiane di riportare non solo come le questioni ESG influiscono sulle loro performance finanziarie, ma anche come le loro attività impattano sull'ambiente e sulla società.

Le informazioni ESG dovranno essere rese disponibili in un formato digitale conforme agli standard stabiliti dall'European Single Electronic Format (ESEF), migliorando l'accessibilità dei dati per gli stakeholder e gli investitori.

Il recepimento in Italia della Direttiva n. 2022/2464 (CSRD) ha segnato un cambiamento significativo nel modo in cui le imprese gestiscono e comunicano le proprie performance di sostenibilità.

Le aziende dovranno adeguarsi a standard più stringenti di rendicontazione, garantendo maggiore trasparenza e accountability, ma ciò porterà anche a una migliore gestione dei rischi ESG e a una maggiore competitività sul mercato.

C. PROFILI DI DIRITTO TRIBUTARIO

A cura di: Alberto Landi, Giulia Picchi e Daniele De Angelis

16. ESG, TAX COMPLIANCE E TAX CONTROL FRAMEWORK

16.1. Rischio fiscale

La vita di ogni organizzazione comporta la necessità di prendere delle decisioni circa le attività da svolgere, sia riguardanti le operazioni attive sia per le operazioni passive, che possono originare delle aree di incertezza. Ad esempio, la volontà di un'organizzazione di espandersi in Paesi diversi da quello di origine determina inevitabilmente un accrescimento del livello di rischio a cui è soggetta. Per cui, tutte le organizzazioni, nel processo decisionale quotidiano si assumono un "rischio aziendale" che si può definire come la possibilità di subire dei danni e delle conseguenze negative al verificarsi di un evento più o meno prevedibile e si può classificare in varie sottocategorie: rischio operativo, finanziario, ambientale, reputazionale, fiscale ecc.

Con riguardo al rischio fiscale l'art. 3 del Decreto legislativo n. 128/2015 lo definisce come "*il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento*".

L'OCSE⁴⁴, inoltre, oltre a fornire una descrizione del rischio fiscale, ha catalogato le fattispecie che vi possono rientrare:

- il rischio che deriva dalla non corretta tenuta (sia essa formale e/o sostanziale) delle scritture contabili e dei registri previsti dalla legislazione fiscale;
- il rischio di commettere errori nella compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali;

⁴⁴ Nel rapporto del 2013, "*Co-operative Compliance: a Framework. From Enhanced Relationship to Co-operative compliance*".

- il rischio del mancato allineamento tra impresa e Amministrazione finanziaria, che comporta l'errato pagamento delle imposte societarie, a causa dell'importo inesatto;
- il rischio di doppia imposizione;
- il rischio relativo all'errata interpretazione o della legislazione o della prassi fiscale;
- il c.d. tax crime risk, ovvero il rischio di incorrere nella responsabilità penal-tributaria, conseguentemente a violazioni fiscali;
- il rischio di danno reputazionale, che potrebbe derivare da attività di accertamento nei confronti dell'azienda;
- il peggioramento dei rapporti tra impresa e Amministrazione finanziaria;
- il peggioramento del tax risk rate dell'impresa.

Sistema di controllo interno

Se nel paragrafo precedente è stato brevemente introdotto il tema del rischio aziendale e nello specifico quello fiscale, nei paragrafi successivi ci soffermeremo sul processo di gestione del rischio fiscale,

L'obiettivo della gestione del rischio fiscale è il risultato della corretta implementazione di un sistema di controllo interno, poiché è proprio grazie ad esso che si può assicurare un adeguato ed efficace Governance aziendale coerentemente con il livello di rischio scelto e accettato.

Una delle definizioni più recenti di "sistema di controllo interno" (SCI) lo identifica "come quel processo, comune a tutti i livelli aziendali, che deve fornire quella ragionevole sicurezza riguardo alla realizzazione di tre obiettivi:

- Efficienza ed efficacia della attività operative (operations objectives);
- Affidabilità, tempestività, e trasparenza del bilancio d'esercizio e degli altri tipi di reporting sia interni che esterni (financial reporting objectives);

- Conformità dell'attività aziendale alle leggi e ai regolamenti in vigore (compliance objectives)⁴⁵.

Tra i modelli più avanzati di gestione del rischio vi è "l'Enterprise Risk management" (ERM), proposto dal *Committee of Sponsoring Organizations (CoSO)*⁴⁶ e definito come "un processo, posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale, utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l'organizzazione; progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali".

Gestione del rischio fiscale

Utilizzando i modelli già noti di controllo interno è possibile procedere con la creazione e successivamente con l'implementazione di un sistema di controllo interno specifico per il rischio fiscale, chiamato anche *Tax control framework* (TCF). Come si vedrà nei capitoli successivi un adeguato Tax control framework consente anche l'adesione al regime di adempimento collaborativo o *cooperative compliance*.

Il processo che porta sia all'implementazione del Tax control framework sia al suo aggiornamento viene definito "*tax risk management*". Con questa espressione si fa riferimento "*ad un processo dinamico, articolato in sotto-processi che ne garantiscono il miglioramento continuo e l'adattabilità ai principali cambiamenti che riguardano la struttura e il modello di business dell'impresa o le eventuali modifiche alla legislazione fiscale*"⁴⁷.

Il processo di *tax risk management*, che porta alla definizione di un TCF, è articolato nelle seguenti fasi:

⁴⁵ Definizione contenuta nel *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO Report) – Internal Control – Integrated Framework*, New York: AICPA inc., maggio 2013.

⁴⁶ Si tratta dello Studio noto come "CoSO Report II" ed intitolato "Enterprise Risk Management – Integrated Framework".

⁴⁷ Cfr. FERRONI B., *Il tax control framework nel regime di adempimento collaborativo*, in *Il Fisco* n. 38/2016, p. 3621.

Pianificazione delle attività, con la quale deve essere assicurato che tutti gli strumenti per il funzionamento dell'intero processo siano recepiti correttamente a tutti i livelli aziendali e che siano sempre aggiornati con la normativa italiana e comunitaria. Inoltre, mantiene aggiornate le metodologie su cui si basa la costruzione del *tax control framework*.

Identificazione e valutazione dei rischi, si attua mediante l'identificazione dei processi relativi alle attività di pertinenza dell'azienda, identificazione dei rischi fiscali, valutazione dei rischi inerenti e residui e l'identificazione dei rischi fiscali legati a specifiche transazioni che avrebbero un impatto significativo. Al termine di questa fase si viene formare una vera e propria "mappa dei rischi".

Prima di tutto, il rischio fiscale deve essere distinto tra rischio ordinario e rischio straordinario. Pertanto, chi dovrà predisporre il sistema di rilevazione del rischio fiscale dovrà delineare preliminarmente i rischi fiscali che si possono generare nella routine, per cui legati ai processi di ordinario funzionamento aziendale (per esempio la normale attività di acquisto o di gestione del personale) e i rischi fiscali che si generano esclusivamente in relazione a specifiche transazioni non riconducibili alle normali attività aziendali.

L'individuazione dei rischi fiscali deve essere svolta per processi analizzando ogni diversa attività all'interno del quale si possono manifestare. In questa fase è fondamentale che la mappa dei rischi contenga un'analisi preliminare dei processi e dei relativi sotto-processi in funzione nell'impresa e, dove possibile, sarebbe altrettanto utile associare la rilevanza economica di ogni attività per facilitare la successiva valutazione dei rischi. Il rischio fiscale straordinario, invece, si può originare da quelle attività che hanno natura eccezionale e che dal punto di vista della fiscalità possono comportare impatti molto significativi. Data la natura di straordinarietà di questi rischi è necessario cambiare approccio di controllo poiché sfuggono alle procedure ordinarie di controllo tracciate nella mappatura dei processi. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di introdurre sistemi di valutazione preventivi sulle

singole transazioni (non a processi e attività come per la mappatura dei rischi fiscali ordinari) ma sempre basati sul connubio tra probabilità e impatto.

In merito alla valutazione del rischio fiscale deve essere distinto tra rischio inerente (o potenziale) e rischio residuo. Il rischio inerente può essere definito come il rischio astrattamente associabile ad una attività che non tiene conto dell'efficacia degli eventuali strumenti di controllo inseriti nel processo con la funzione di mitigarlo.

Il processo di valutazione del rischio inerente deve essere basato sulla combinazione di due scale di valori, una che misura la probabilità di accadimento e l'altra che ne misura l'impatto.

La valutazione viene espressa sia in termini qualitativi, da un livello più "probabile" ad un livello "improbabile", sia in termini quali-quantitativi rappresentabile da un livello che va "dal basso all'alto". Combinando le valutazioni, espresse in termini di probabilità e in termini di impatto, si dà origine al livello di rischio inerente (o potenziale), noto come rating del rischio.

Successivamente alla valutazione del rischio inerente si procede alla valutazione del rischio residuo, che può essere definito come quel rischio che l'azienda risulta realmente esposta sulla base dei controlli esistenti posti in essere come presidio al rischio fiscale. Pertanto, la valutazione del rischio residuo è data dalla combinazione del rischio inerente e dalla valutazione sull'efficacia dei controlli interni implementati. Lo scopo principale del processo di valutazione del rischio residuo è quello di individuare eventuali lacune del sistema di controlli e identificare le aree di miglioramento al fine di procedere con gli opportuni provvedimenti correttivi.

Trattamento dei rischi, Il sotto-precesso del trattamento dei rischi ha come obiettivo quello di identificare le azioni di trattamento necessarie a mitigare i rischi fiscali, valutare l'adeguatezza dei controlli e infine valutare il rischio residuo a cui è esposta l'azienda. Le azioni di trattamento (oppure "controlli") possono essere anche di natura preventiva oppure successiva al verificarsi di un evento.

Tra le azioni che possono essere messe in atto al fine di mitigare il rischio fiscale vi possono rientrare:

- Controlli autorizzativi, in cui è necessario la preventiva autorizzazione affinché determinate transazioni vengano eseguite;
- Management review, che consiste nell'attività di analisi e di supervisione da parte del management sulle attività svolte e sulla documentazione prodotta da altri soggetti aziendali;
- *Key performances indicators*, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- *Segregation of duties*, che consiste nella separazione dei compiti e delle responsabilità nel processo di approvazione di un'operazione.

Monitoraggio dei rischi, tale sotto processo deve essere predisposto all'inizio di ogni nuovo esercizio e ha come scopo quello di scegliere i controlli da testare per verificare l'adeguatezza delle azioni di trattamento che sono state messe in atto e, infine, valutarne le eventuali carenze riscontrate. Solitamente il test sull'adeguatezza dei controlli viene svolta con due tipologie di verifica, il test of design⁴⁸ e il test of effectiveness⁴⁹. Il primo ha come obiettivo di valutare se le azioni di trattamento sono adeguate a prevenire violazioni tributarie. Mentre, il secondo test valuta se l'azione di trattamento è stata continuativa e se sia stata eseguita correttamente.

Piani d'azione, nel caso in cui durante la fase di monitoraggio si siano riscontrate delle carenze è necessario che sia definito un piano d'azione diretto alla correzione dello stesso.

Il piano d'azione è soggetto a una data di completamento entro la quale deve avere espletato la sua funzione correttiva e, sua

⁴⁸ Cfr. FERRONI B., *Il tax control framework nel regime di adempimento collaborativo*, cit., pp.3621 e ss.

⁴⁹ Cfr. FERRONI B., *Il tax control framework nel regime di adempimento collaborativo*, cit., pp.3621 e ss.

volta, il piano d'azione sarà soggetto nuovamente ad una fase di monitoraggio.

Reporting, il sotto-processo del reporting consiste nella predisposizione di una o più relazioni contenenti:

- Una descrizione delle attività pianificate e svolte durante l'anno;
- L'esito delle verifiche eseguite sui controlli a presidio dei rischi fiscali;
- Una descrizione delle eventuali carenze individuate in fase di controllo;
- Gli esiti del monitoraggio sull'avanzamento dei piani d'azione.

Infine, la Comunicazione e formazione, non solo è rivolta verso l'esterno ma anche all'interno garantendo la massima trasparenza. Il tax risk management deve anche promuovere la formazione interna per garantire la massima consapevolezza delle azioni e conseguenze delle scelte adottate.

16.2. Adempimento Collaborativo

Concetto di cooperative compliance

La *cooperative compliance* o regime di adempimento collaborativo si affaccia nel contesto internazionale per rispondere ai numerosi episodi di frode commessi dai manager a danno dei creditori e degli altri stakeholders proprio in virtù di un'assenza di un sistema di controllo interno per il presidio ed il monitoraggio dei rischi connessi, sia alla gestione fiscale che contabile⁵⁰ (cfr. caso Enron).

In questo contesto di mancanza di principi normativi e best practices, sia nel tema della trasparenza fiscale sia nel tema della cooperazione fiscale, l'OCSE ha iniziato un'attività di

⁵⁰ Per un'analisi approfondita, si veda TAMBURRO V., *Nuove prospettive nel rapporto tra Fisco e contribuente: a proposito di una recente collettanea in tema di c.d. "Tax assurance"*, in *Diritto e pratica tributaria*, n.3/2016, pp.941 e ss.

promozione di politiche economico-fiscali per migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

Nel 2008, con uno studio noto come “*Study into the Role of Tax Intermediaries*” l’OCSE ha iniziato ad approfondire il rapporto tra Amministrazione finanziaria ed imprese. In tale studio veniva proposto un nuovo approccio relazionale c.d. *Enhanced Relationship* tra contribuenti di grandi dimensioni, consulenti fiscali ed Amministrazioni finanziarie basato sulla maggiore collaborazione e sulla reciproca fiducia e il valore aggiunto di questo nuovo approccio era proprio dato quest’ultima componente.

Secondo l’IFA⁵¹ (International Fiscal Association), con il termine ER (*Enhanced Relationship*) si definisce “*una relazione specificamente definita, basata su intenzioni mutualmente espresse e non su regole dettagliate, a cui i contribuenti e le Autorità fiscali accedono volontariamente andando oltre le loro obbligazioni legali di base. La suddetta relazione si basa su una conoscenza reciproca, rispetto e collaborazione fattiva, e ha quale scopo la gestione delle norme fiscali applicabili all’attività aziendale dei contribuenti nella maniera più efficiente e tempestiva possibile, assumendo una comunicazione riguardante le informazioni fiscalmente rilevanti (incluse le posizioni prese) che sia completa, tempestiva e reciproca e che porti ad una valutazione del corretto ammontare di imposte tenendo in considerazione la ratio e lo scopo della normativa fiscale (invece di tenere in considerazione solo l’interpretazione letterale della norma) rispettando gli obblighi e i diritti di entrambe le parti da un punto di vista procedurale nel caso di disaccordo sul corretto ammontare delle imposte dovute*”. Lo studio del 2008 ha posto le basi per l’approfondimento e la costruzione di un altro report, sempre dell’OCSE, intitolato “*Co-operative Compliance: A Framework. From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance*”, pubblicato nel 2013, da quale è emerso che un sistema controllo Interno per la

⁵¹ Cfr. IFA (International Fiscal Association), *Initiative on the enhanced relationship, version 3.3, 31 Maggio 2012, p. 18.*

gestione sistematica del rischio fiscale o *Tax Control Framework* risulta essere propedeutico e necessario per una collaborazione efficace tra Amministrazione Finanziaria e il contribuente/Azienda.

Un approccio di collaborazione tra Fisco e contribuente non comporta dei benefici esclusivamente per quest'ultimo ma anche per l'Amministrazione Finanziaria. Infatti, un adeguato approccio di collaborazione permette di migliorare la tempestività nel rispetto degli obblighi tributari e assicurare il corretto versamento della corretta imposta senza incrementare il costo dei controlli e dell'accertamento e con la conseguente riduzione del contenzioso tributario. Tutto ciò per merito di un vero proprio dialogo finalizzato alla prevenzione piuttosto che alla repressione delle violazioni fiscali.

Tuttavia, è da sottolineare che l'altra faccia della medaglia nell'adesione ad un sistema di reciproca collaborazione è l'assunzione di impegni sia da parte dell'Amministrazione Finanziaria, come quello di comprendere le ragioni del business ed i complessi modelli finanziari a cui si ispirano, sia da parte del contribuente, con il dovere di implementare un processo di controllo interno specifico per la gestione del rischio fiscale e tenerlo aggiornato.

Come già detto nel capitolo relativo al rischio fiscale è *“fondamentale la presenza in azienda di sistemi di controllo e della gestione sistemica del rischio fiscale, che siano inseriti all'interno del sistema dei controlli aziendali”*⁵².

La costruzione di un *tax control framework* deve rappresentare un processo dinamico, sottoposto a continui e necessari aggiornamenti che trova il suo epilogo finale nell'elaborazione del *tax compliance model*, ovvero un *“documento finale finalizzato ad illustrare le modalità e le tempistiche operative definite nei vari stadi precedenti, in relazione: al procedimento di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi fiscali aziendali; all'attività di monitoraggio sui controlli posti in essere e volti a*

⁵² Cfr. ALBANO G., *Regime dell'adempimento collaborativo. Un modello per la gestione del rischio fiscale*, in *Corriere tributario*, 2015, n.35, p. 37.

prevenire violazioni o elusioni della normativa fiscale; alla produzione dei flussi informativi verso gli organi amministrativi di vertice"⁵³.

Una volta definito il concetto di cooperative compliance, nel Report successivo, del 2016, denominato "*Co-operative Tax Compliance, Building Better tax control framework*", l'OCSE ha fornito una guida per aiutare le aziende a progettare e gestire in maniera appropriata i tax control frameworks, sottolineando l'importanza che un TCF correttamente implementato rappresenta per aderire ad un regime di cooperative compliance: "*tax control framework is the part of the system of internal control that assures the accuracy and completeness of the tax returns and disclosures made by an enterprise. The TCF plays a central part in bringing rigour to the co-operative compliance concept*".

Nel documento dell'OCSE si sottolinea che l'efficacia del tax control framework è subordinata a molteplici aspetti, tra i più importanti troviamo: l'individuazione dei rischi e delle opportunità relativi alle imposte; la divulgazione di tali rischi e opportunità; la prevenzione degli errori fiscali correlati; il rilevamento e la correzione di tali errori; l'implementazione di azioni per migliorare il sistema di gestione del rischio fiscale.

Volendo sintetizzare la cooperative compliance può essere espressa nel seguente trinomio:

- 1) migliore governance aziendale;
- 2) miglior gestione del rischio fiscale;
- 3) miglior rapporto col Fisco.

Il regime di adempimento collaborativo in Italia

Il regime dell'adempimento collaborativo (*cooperative compliance*) è stato introdotto con il decreto legislativo n. 128 del 2015, rubricato "*Disposizioni sulla certezza del diritto nei*

⁵³Cfr. MELILLO C., *Regime di adempimento collaborativo e monitoraggio del rischio fiscale: incentivi, semplificazioni e oneri*, in *Diritto e pratica tributaria*, n. 6/2015, p. 49.

rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5,6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”.

Questo regime rappresenta l'intento del legislatore di invertire il rapporto tra Fisco e contribuente utilizzando un approccio opposto a quello utilizzato fino a quel momento, sostituendo un approccio caratterizzato da un controllo *ex post* con un approccio di confronto *ex ante* basato sul dialogo, trasparenza e reciproca fiducia.

Anche la circolare n. 38 del 2016 dell'amministrazione finanziaria specifica che l'obiettivo primario della cooperative compliance è quello *“di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l'anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali”*

Requisiti di accesso

L'adesione al regime di adempimento collaborativo, ai sensi dell'art.7 del Dlgs 128/2015, è riservato ai contribuenti che:

1. conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro a decorrere dal 2024, 500 milioni di euro a decorrere dal 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2028;
2. appartengono a un gruppo di imprese⁵⁴ a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel punto precedente e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato;
3. danno esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti⁵⁵, di cui all'articolo 2 del

⁵⁴ *Inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del Codice civile.*

⁵⁵ *Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene*

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi;

Oltre alle condizioni di carattere soggettivo indicati nel paragrafo precedente il contribuente che intende aderire al regime deve dotarsi di un *“efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.”*

Tale sistema di controllo interno deve assicurare:

“a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;

c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.⁵⁶”

Infine, il TCF dovrà essere certificato da parte di professionista indipendente iscritto all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessario, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda.

⁵⁶ Articolo 4, comma 1 del D.lgs. 128/2015.

Impegni dell'Amministrazione Finanziaria e del contribuente

I sistemi di cooperative compliance, come già ribadito, sono basati sul dialogo preventivo tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente e sulla condivisione nell'inquadramento delle singole operazioni aziendali.

Ovviamente un approccio di collaborazione e di dialogo tra contribuente e Fisco comporta che entrambe le parti siano vincolate da reciproci impegni/doveri. Con il Decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221, all'articolo 5 viene aggiunto un nuovo comma (2-bis) al testo istitutivo del regime dell'adempimento collaborativo, che prevede l'istituzione di un codice di condotta che l'Agenzia delle entrate e il contribuente devono firmare al fine di vincolare reciprocamente gli impegni assunti aderenti al regime. Successivamente, con il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2024, è stato approvato definitivamente il codice di condotta che dovrà essere sottoscritto. Il codice di condotta enfatizza gli impegni che devono assumere le parti.

Tra gli impegni a cui è soggetta l'Autorità Fiscale vi sono⁵⁷:

- a) *valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1;*
- b) *pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;*
- c) *promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;*

⁵⁷ Articolo 5, comma 1 del d.lgs. 128/2015.

- d) *realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;*
- e) *esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;*
- f) *debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.*

Invece, gli impegni del contribuente sono:

- a) *istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;*
- b) *comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;*
- c) *le risposte alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;*
- d) *promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.*

Effetti e benefici dell'adesione

Per agevolare l'adesione al regime dell'adempimento di collaborativo, oltre alla riduzione del contezioso tributario con le

incertezze derivanti dal processo stesso e dai relativi costi, il legislatore ha ampliato i benefici per le aziende che vi aderiscono. L'articolo 6 del solito D.lgs. 128/2015 concede una serie di benefici in seguito all'adesione al regime, che sono:

- Una interlocuzione preventiva con l'agenzia delle Entrate su situazioni in grado di generare rischi fiscali;
- Una procedura abbreviata di interpello;
- Un contraddittorio preventivo nel caso di notifiche sfavorevoli a un'istanza di interpello;
- La non applicazione di sanzioni amministrative se il comportamento assunto è comunicato anticipatamente, mediante interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali oppure prime delle scadenze fiscali;
- Riduzioni delle sanzioni amministrative se il contribuente adotta un comportamento riconducibile a un rischio fiscale non significativo nella mappa dei rischi;
- Riduzione delle sanzioni anche a rischi fiscali relativi a condotte poste in essere prima del periodo di adesione al regime di adempimento collaborativo, se comunicate entro 120 giorni dall'adesione al regime;
- La non applicazione delle disposizioni di reato per le dichiarazioni infedele, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 74 del 2000, per l'eventuale violazione di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo all'Agenzia delle Entrate;
- Esonero dalla presentazione della garanzia in caso di pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette;
- I termini di decadenza di cui all'articolo 43, 1° comma del dpr 600/1973, articolo 57, comma 1 del dpr 633/72 e articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997 sono ridotti di due anni se il TCF è certificato da professionisti indipendenti;

- I termini di decadenza di cui all'articolo 43, 1° comma del dpr 600/1973, articolo 57, comma 1 del dpr 633/72 e articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997 sono ridotti di un anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Inoltre, chi aderisce al regime di adempimento collaborativo viene inserito in un elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate (comma 5 dell'articolo 6 del d.lgs. 127/2015). Con questa pubblicazione la stessa Autorità fiscale riconosce al contribuente una certa "affidabilità" dal punto di vista dei rischi fiscali rafforzando anche la credibilità e la reputazione non solo nei confronti del mercato ma anche nei confronti degli altri stakeholders.

Fin qui la trattazione del regime dell'adempimento collaborativo ha riguardato contribuenti con requisiti non comuni nel settore economico italiano, determinando così un campione di soggetti aderenti al regime in numero limitato (ad oggi le società che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo sono 113). Questa limitazione è stata parzialmente ridotta con il decreto legislativo 221/2023, che ha previsto l'inserimento dell'articolo 7-bis nel D.lgs. 128/2015, rubricato "*Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale*". A quest'ultimo sono dedicati i capitoli successivi⁵⁸.

⁵⁸ Per una più approfondita disamina si veda RAGUCCI G., *Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla Self Regulation*, Giappichelli, 2023.

17. II TAX CONTROL FRAMEWORK

17.1. Introduzione

Il *Tax Control Framework* (TCF) è un sistema integrato di strutture organizzative, procedure, regole aziendali e presidi che, mediante un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione, controllo e monitoraggio dei rischi fiscali, intende minimizzare il rischio che l'impresa violi norme di natura tributaria. Il TCF è inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, al fine di assicurare all'impresa un controllo costante sui processi aziendali e sui relativi rischi fiscali, dunque, il TCF è la dimostrazione della volontà dell'impresa di offrire trasparenza fiscale. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 128/2015, affinché tale sistema TCF possa essere considerato efficace, deve assicurare: *“a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive; c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali”*. L'analisi che segue è incentrata sulla descrizione delle modalità utilizzate per assegnare ruoli e responsabilità nel TCF, affinché sia garantito il processo di identificazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali ma anche al fine di assicurare il monitoraggio di tali rischi, per rilevare eventuali carenze nei controlli espletati e porvi prontamente rimedio. Il processo appena descritto trova rappresentazione nella Mappa dei Rischi Fiscali che, pertanto, viene profusamente descritta. Non si entra, invece, nel merito delle procedure che ogni società è tenuta ad assicurare, in quanto esse variano, evidentemente, a seconda del contesto aziendale, della complessità della struttura organizzativa, delle dimensioni e del profilo di rischio della società. La disamina del TCF termina con una riflessione sull'opportunità o meno per le

PMI di adottarlo, vagliando sia gli ostacoli all'implementazione del TCF, che i benefici che ne derivano.

17.2. Ruoli e responsabilità nel TCF

L'assegnazione di ruoli e responsabilità nell'ambito del TCF avviene nel rispetto del principio di separazione dei compiti, con applicazione dello stesso in senso orizzontale e verticale.

La segregazione dei compiti in senso orizzontale si esplica nell'assegnazione di incarichi e responsabilità diversi agli operatori che intervengono nel medesimo processo, dando loro la possibilità di controllare l'operato gli uni degli altri, (ad esempio facendo sì che coloro che espletano le funzioni operative differiscano dai soggetti incaricati dei controlli di primo livello effettuati sulle stesse), riducendo così, sia la probabilità di errori non intercettati, che di comportamenti inappropriati o, addirittura fraudolenti, tenuti dai soggetti coinvolti nel processo aziendale.

È l'articolazione delle responsabilità su più livelli a fornire un controllo indipendente, in modo tale da evitare conflitti di interesse e soddisfare il principio di separazione dei compiti in senso verticale. Per garantire tale articolazione, i sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (SCI GR) utilizzano solitamente il Modello delle tre linee⁵⁹, che consta di tre controlli, ovverosia quello di primo, di secondo e di terzo livello⁶⁰⁶¹.

17.3. Controllo di primo livello

Il controllo di primo livello coinvolge le strutture operative, ovverosia i *risk owners* di processo.⁶² I *risk owners* di processo,

⁵⁹ Cfr. MIELE L., *Modello delle tre linee di controllo per il tax risk management*, Eutekne, 24 luglio 2024.

⁶⁰ Cfr. MELILLO C., *Compliance fiscale*, Ipsoa, 2019, prima edizione.

⁶¹ Cfr. MELILLO C., *Compliance fiscale*, Ipsoa, 2024, seconda edizione.

⁶² *La Funzione Tax rientra a tutti gli effetti tra le strutture operative di primo livello e ricopre un ruolo centrale nella mappatura dei rischi fiscali*, giacché tutti i processi di sua competenza, come ogni attività ad essi collegata,

con il supporto della funzione responsabile dei controlli di secondo livello, identificano e valutano i rischi fiscali relativi ai processi di loro competenza e, inoltre, individuano i presidi esistenti all'interno delle strutture operative (trattasi solitamente di procedure), posti in essere per mitigare il rischio potenziale di manifestazione di rischi di carattere fiscale. Spetta ai *control owners* la valutazione circa l'efficacia operativa dei presidi posti in essere dalle strutture operative, delle quali sono parte integrante (in ossequio alla segregazione in senso orizzontale, i *control owners* differiscono dai soggetti che hanno espletato le attività oggetto di controllo). I controlli effettuati dai *control owner* si suddividono in due tipologie: *preventive*, quindi, finalizzati ad agire sulle cause scatenanti del rischio fiscale, evitando che esso si manifesti o *detective*, orientati, dunque, ad intercettare i rischi fiscali una volta che si sono verificati, per intervenire prontamente sulle loro conseguenze.

Nell'ipotesi in cui, dall'attività di monitoraggio, eseguita durante i controlli di secondo livello, emergano eventuali carenze, i *risk owners*, in collaborazione con la funzione responsabile dei controlli di secondo livello, definiscono i piani di azione, atti a porre rimedio alle carenze riscontrate, osservandone pure l'avanzamento nell'ottica di perfezionamento del TCF.

17.4. Controllo di secondo livello

Il controllo di secondo livello è affidato alla Funzione di *Tax Risk Management* (TRM), dotata di competenze fiscali, di un elevato grado di indipendenza dalle strutture operative ed appositamente istituita per valutare l'efficacia e l'efficienza dei controlli di primo livello. Le attività di monitoraggio dei controlli a presidio dei rischi fiscali, espletate dalla Funzione di TRM, sono realizzate mediante varie tipologie di test, che si

afferiscono a adempimenti che hanno natura fiscale e che, pertanto, possono ingenerare rischi della medesima natura. Non è casuale, dunque, che il Responsabile Tax, posto a coordinamento della Funzione Tax, ricopra un ruolo centrale nel TCF supportando la Funzione di TRM nell'espletamento delle attività ad essa demandate.

distinguono essenzialmente in: *Test of Design* (ToD) ed in *Test of Operating Effectiveness* (ToE). I primi constano nella replica del controllo, già espletato dai *control owners*, al fine di determinare l'adeguatezza o meno del controllo di primo livello ad attenuare il rischio potenziale attribuito al rischio di natura fiscale. La seconda tipologia di test è incentrata nel verificare, attraverso l'esame di un campione numericamente significativo, se il controllo di primo livello, su un determinato rischio fiscale, risulti efficiente nel *continuum*.

Come già espresso nel paragrafo precedente, la Funzione di TRM concorre, in collaborazione con i *risk owners*, al processo di identificazione, misurazione, gestione del rischio fiscale e, qualora emergano carenze dai controlli di secondo livello, definisce i piani d'azione per porvi rimedio. È prerogativa della Funzione di TRM garantire l'implementazione e l'aggiornamento del TCF, che avviene principalmente attraverso la costante revisione della mappa dei rischi fiscali. Inoltre, per tutto ciò che attiene al TCF, essa garantisce il flusso di informazioni all'interno e all'esterno della società, mediante la predisposizione di reportistica diretta ai *risk owners*, alle altre funzioni di controllo e all'organo di gestione, come pure attraverso la gestione delle interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate.

17.5. Controllo di terzo livello

Il controllo di terzo livello è demandato alla *Funzione di Audit*, che, in maniera indipendente, valuta la funzionalità, l'affidabilità e l'adeguatezza del TCF. Tale funzione, con cadenza almeno annuale, relaziona all'organo di gestione e alle altre funzioni coinvolte sull'esito delle verifiche condotte, evidenziando, qualora ve ne siano, eventuali anomalie, violazioni delle procedure o della normativa fiscale.

17.6. La Mappa dei Rischi Fiscali nel Tax Control Framework

Obiettivo della Mappa o Matrice dei Rischi è quello di identificare, valutare, gestire e monitorare i rischi fiscali che potrebbero manifestarsi, mappandoli generalmente secondo un approccio per processi, ovvero, in relazione a ciascuna attività di processo in cui possono presentarsi. I rischi fiscali, individuati e valutati dai *risk owners*, sono descritti nella Matrice e ad ognuno di essi è associata sia la misura dell'impatto che si avrebbe al verificarsi del rischio fiscale (ottenuta valutando la componente finanziaria e non finanziaria, ad esempio reputazionale), sia la probabilità di accadimento del medesimo. La combinazione tra la misura dell'impatto e la quantificazione della probabilità dà quale risultato il rischio potenziale, anch'esso esposto nella Matrice dei Rischi.

Per ogni rischio fiscale mappato sono riportati i controlli posti in essere dai *control owners*, al fine di attenuare il livello di rischio potenziale, tramutandolo in rischio residuo. Difatti, il rischio residuo, quantificato in Mappa, deriva dalla combinazione della quantificazione del rischio potenziale e della valutazione attribuita all'efficacia dei controlli espletati dai *control owners*.

Inoltre, se a seguito dei controlli di secondo livello espletati dalla Funzione di TRM vengono riscontrate criticità nei controlli di primo livello, i *risk owners*, con il supporto della Funzione di TRM, identificano, ed indicano in Matrice, i piani di azione necessari per rimediare alle carenze emerse. Nella Mappa dei Rischi, con riferimento ai piani di azione sono identificati: il soggetto responsabile di assicurare che l'azione di miglioramento sia implementata, il termine ultimo entro il quale l'azione di miglioramento deve essere completata e lo stato di completamento dell'azione di miglioramento.

17.7. Benefici che derivano dall'applicazione del TCF opzionale

Stante quanto finora descritto, una società che sceglie di adottare il *Tax Control Framework* deve fronteggiarne la gravosa implementazione, sia in termini di riassetto organizzativi, necessari per assicurare l'osservanza del principio di segregazione dei compiti e il funzionamento del processo di identificazione, misurazione, gestione, controllo e monitoraggio dei rischi fiscali, sia, eventualmente, in termini di risorse umane interne ed esterne da assumere, come anche in termini di risorse interne da formare. D'altra parte, però, dotarsi di un sistema di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi fiscali, permette alla società di disporre di un controllo adeguato sui rischi di tale natura, dunque, le permette di evitare o minimizzare le conseguenze di carattere finanziario salvaguardando, conseguentemente, il patrimonio aziendale. Per di più, adottare l'approccio descritto, atto a monitorare la variabile fiscale, produce un netto miglioramento della reputazione che gli *stakeholders*⁶³ hanno della società, oltre ad essere valutato positivamente in ottica di sostenibilità ESG. Infine, occorre menzionare che l'implementazione del TCF permette alla società, che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 del D.lgs. 128/2015, di aderire al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, ex art. 7-*bis* del D.lgs. 128/2015⁶⁴. In tal caso, la società beneficia di importanti vantaggi premiali, dato che il legislatore ha disposto che: *“a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'[articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), prima della presentazione*

⁶³ Cfr. MIELE L., REITANO L., *Tax control framework volontario con benefici non solo fiscali*, *Eutekne*, 23 settembre 2024.

⁶⁴ Cfr. BENCISTA' G., NANNINI LEONI F., *Estensione alle PMI del Tax Control Framework: nuovo orizzonte nella gestione del rischio fiscale*, *Corriere Tributario 2024*, fasc., 8-9, pp. 753-761.

delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello; b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'[articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#) e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#).¹⁶⁵⁶⁶⁶⁷

17.8. Considerazioni conclusive

Il presente capitolo, come visto, ha voluto approfondire le interessenze tra diritto tributario ed ESG, con particolare riferimento agli strumenti volti al conseguimento della compliance fiscale. Quest'ultima intesa e definita quale componente di un più ampio puzzle per affrontare le sfide della sostenibilità. Si è altresì cercato di far comprendere, come e perché, la gestione del rischio fiscale abbia assunto un ruolo sempre più rilevante nella governance aziendale, in considerazione anche delle conseguenze patrimoniali e reputazionali delle violazioni tributarie.

⁶⁵ Cfr. Articolo 7-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

⁶⁶ Per una più approfondita disamina si veda MARINO G., *La nuova cooperative compliance: profili general, La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti*. Vol. 1: *Diritto internazionale e cooperative compliance*, Pacini giuridica, 2024.

⁶⁷ Per una più approfondita disamina si veda CONTE D., *Profili soggettivi e sostanziali delle nuove cooperative compliance, La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti*. Vol. 1: *Diritto internazionale e cooperative compliance*, Pacini giuridica, 2024.

Si è sostanzialmente voluto rappresentare che la variabile fiscale, e l'approccio nella gestione dei rischi tributari, sono entrati a far parte del catalogo degli indicatori di sostenibilità, oggi riassunti nell'acronimo ESG.

La ratio sottostante agli strumenti di compliance fiscale, approfonditi nel presente elaborato, è quella di fornire ai contribuenti una maggiore certezza preventiva in merito ai rischi tributari, minimizzando il rischio di eventuale contestazione in sede di verifica fiscale. Quanto appena riportato può significare un vantaggio sia per l'amministrazione fiscale, che può così dedicarsi ai casi di maggiore rischio, sia per il contribuente, che può beneficiare di una maggiore certezza in ordine alle proprie dinamiche fiscali. L'implementazione di un Tax Control Framework è dunque uno strumento importante per dimostrare l'impegno del contribuente a garantire la trasparenza e il controllo preventivo dei rischi fiscali all'interno della propria impresa. Il successo di un efficace Tax Control Framework aumenta il livello di certezza nell'applicazione della normativa fiscale, tramite l'interlocuzione preventiva con l'Agenzia delle Entrate e l'anticipazione dell'attività ispettiva, riducendo il contenzioso e le contestazioni inaspettate, con *saving* in termini di sanzioni ed *effort* della funzione fiscale e, in ultima istanza, con creazione di valore per gli stakeholders⁶⁸.

Compreso il contesto di riferimento, ci possiamo lasciare ad alcune considerazioni finali in ordine al Tax Control Framework che, come visto, rappresenta la *conditio sine qua non* quanto nello strumento dell'adempimento collaborativo quanto nell'applicazione volontaria di un sistema di tax compliance.

Le considerazioni finali *de quo* saranno svolte con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, quelle cioè che non rientrano nei parametri dimensionali per aderire all'adempimento collaborativo e saranno volte, anche, a

⁶⁸ Cfr. BARBIANI E., *L'adempimento collaborativo a confronto con le best practice in ambito Tax Control Framework*, in *Corriere Tributario*, 2024, fascicolo n. 3, p.232.

comprendere i risvolti della reale e concreta applicazione degli strumenti finora analizzati.

Si può affermare, preliminarmente, che la ratio sottostante agli strumenti finora analizzati è condivisibile, per cui, fin qui, *nulla quaestio*. Invero, la promozione e l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione in ambito fiscale favoriscono la prevenzione e risoluzione di possibili controversie, a condizione che, da un lato, il fisco conceda fiducia e vantaggi concreti, e dall'altro, il contribuente incrementi la propria trasparenza dotandosi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali.

Da quest'ultimo periodo si possono approntare le prime iniziali considerazioni.

Si ripete, anzitutto, che il modello Tax Control Framework è un modello aperto. Ciò sta a significare che non esiste un modello standardizzato di Tax Control Framework, giacché tale sistema varia in funzione della complessità della struttura organizzativa, delle dimensioni e del profilo di rischio della società. Per i soggetti di minori dimensioni, il Tax Control Framework andrà opportunamente calibrato alle situazioni organizzative più snelle e semplici. Ecco il primo vero problema. Le piccole medie imprese non sono dotate di un'adeguata cultura aziendale che si traduce *sic et simpliciter* in strutture organizzative inidonee a adottare un sistema di Tax Control Framework. Sicché, in primo luogo si dovrà superare il problema culturale. Superata questa prima difficoltà, ci si imbatte con un'altra dura e cruda realtà, rappresentata dalla necessità per le piccole e medie imprese di fare un rilevante investimento necessario all'implementazione di una riorganizzazione delle risorse umane interne all'azienda e/o esternalizzazione alcune di queste attività e funzioni necessarie, appunto, per l'implementazione del Tax Control Framework. Da questo punto di vista le aziende più strutturate, che, ad esempio, hanno adeguato il proprio sistema di governo societario, secondo il disposto della L. 262/2005, oppure che applicano le linee guida del Modello Organizzativo, ex D.lgs. 231/2001, dispongono già di un SCIGR, finalizzato a monitorare il rischio contabile (ex L. 262/2005), o il rischio di commissione

di illeciti di natura penale (ex D.lgs. 231/2001) sono senza dubbio avvantaggiate nell'adozione del Tax Control Framework, conoscendo e adottando, da tempo, processi di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio di rischi mappati e avendo procedure in essere per minimizzare tali rischi, che fra l'altro, spesso possono andare ad integrare il *Tax Control Framework*.

Posto che l'ipotetica piccola media impresa in esame sia disposta ad implementare il Tax Control Framework volontario, in quanto ne condivide la ratio, e che sia anche disposta a sostenerne l'ingente investimento per l'implementazione, deve fare un'approfondita analisi tra vantaggi e svantaggi derivanti dalla concreta applicazione di un sistema volontario di Tax Control Framework. Si tratta, per le piccole medie imprese, di condurre un'analisi costo-opportunità tra vantaggi e svantaggi che derivano dall'implementazione di un sistema di Tax Control Framework.

Dal lato dei vantaggi, abbiamo avuto modo di vedere che l'implementazione di un sistema di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi fiscali, significa: (i) minimizzare le conseguenze patrimoniali e reputazionali, entrambe derivanti da violazioni di carattere fiscale, (ii) dare rilievo alla variabile fiscale in ottica ESG, e, infine, (iii) godere dei benefici premiali disposti dall'art. 7-bis del D.lgs. 128/2015⁶⁹. Dal lato degli svantaggi, abbiamo avuto modo di vedere che l'implementazione di un *Tax Control Framework* comporterà un rilevante investimento sia in termini finanziari ma anche, e forse in particolare, in termini di riorganizzazione di risorse umane interne ed esterne all'impresa.

Il risultato, ad oggi, è del tutto evidente. Gli svantaggi sono ben superiori ai vantaggi. Viene da dire che il gioco non vale la candela.

⁶⁹ Cfr. BENCISTA' G., NANNINI LEONI F., *Estensione alle PMI del Tax Control Framework: nuovo orizzonte nella gestione del rischio fiscale*, in *Corriere Tributario 2024*, fasc., 8-9, pp. 753-761.

Non si comprende, in primo luogo, come l'adozione di detto sistema comporti una sola riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo e non il completo azzeramento come avviene, ad esempio, per la disciplina dei prezzi di trasferimento. Si auspica, in tal senso, un'armonizzazione dei benefici.

Ma vi è di più. Si può ravvisare uno strano rapporto tra adozione volontaria del Tax Control Framework ed un altro istituto di recente istituzione nel nostro sistema, il Concordato Preventivo Biennale. Non si fraintendano le parole, trattasi di istituti differenti con conseguenze ben diverse ma uniti dalla medesima genesi, cioè migliorare il rapporto fisco-contribuente. La sovrapposizione, per certi versi, è evidente. Invero, da un punto di vista sostanziale, aderire al Concordato Preventivo Biennale comporta, da una parte, dei vantaggi di natura economico finanziaria, e dall'altra, vantaggi riconducibili alla limitazione del potere accertativo dell'Amministrazione Finanziaria. Lasciando da parte l'analisi dei vantaggi economici-finanziari che dipendono evidentemente da caso a caso, ci possiamo concentrare sui vantaggi relativi alla limitazione del potere accertativo. Si rammenta, invero, che l'adesione al Concordato Preventivo Biennale, per i soggetti ISA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 (vantaggi ISA) e 34 (inibizione degli accertamenti di cui all'art. 39 del Dpr 600/1973) del D.lgs. 13/2024, comporta la preclusione all'amministrazione finanziaria degli: (i) accertamenti analitici ai fini delle imposte sui redditi, (ii) accertamenti analitico-induttivi sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA e (iii) accertamenti induttivi puri ai fini delle imposte sui redditi. Per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale, vi è anche l'anticipo di un anno dei termini decadenziali, sia ai fini imposte sui redditi che dell'IVA.

Orbene, il soggetto che aderisce al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 gode, per tali periodi d'imposta, del blocco dell'attività di accertamento sopra esposta, salvo non ricorrano, in esito all'attività istruttoria, cause

di decadenza del concordato stesso ⁷⁰. Tale blocco, entro determinati confini, assorbe *tout court* l'effetto premiale che deriva dall'implementazione del Tax Control Framework in ordine alla riduzione delle sanzioni amministrative palesando una sovrapposizione tra i due istituti. Questo per dire che l'istituto del Concordato Preventivo Biennale, con i suoi benefici premiali, in certe situazioni può disincentivare l'implementazione di un Tax Control Framework per i soggetti di minori dimensioni. Con l'aggravante che il Concordato Preventivo Biennale non richiede ingenti investimenti mentre il Tax Control Framework si.

Arrivando alle conclusioni di questo breve elaborato, si può ragionevolmente ritenere che l'istituto dell'adempimento collaborativo per i grandi contribuenti ha una sua ragione di esistere per i motivi suesposti nei precedenti paragrafi. Al contrario, il Tax Control Framework su base volontaria, ancorché se ne condivida appieno la ratio e lo sforzo del Governo ad introdurlo per tutti i contribuenti senza limiti dimensionali di accesso, ad oggi comporta per le piccole medie imprese più svantaggi che vantaggi.

L'auspicio, affinché diventi un istituto di largo e comune utilizzo, è che si pensi ad un potenziamento dei benefici premiali derivanti dall'applicazione di Tax Control Framework. Si devono prevedere, in tal senso, benefici concreti ed apprezzabili dai contribuenti, che siano in grado di invertire il risultato della sopra richiamata analisi costi-benefici. Tra questi si potrebbe pensare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il blocco dell'accertamento sulla falsa di riga di quanto fatto per il Concordato Preventivo Biennale, ma anche benefici in termini di supporto finanziario all'implementazione del Tax Control Framework, quali ad esempio crediti di imposta sui costi di implementazione del tax Control Framework al pari di ciò che è previsto per i crediti di imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI e/o un credito di imposta riconosciuto per i costi di certificazione al pari di ciò che già conosciamo in

⁷⁰ Si veda l'art. 34 del D.Lgs. n. 13/2024.

ordine alla certificazione delle investimenti su determinati beni strumentali.

Sicché, per chiudere, si può ritenere che non vi sia dubbio alcuno circa l'importanza che la variabile fiscale ha assunto, e che sta assumendo, quale *species del genus* ESG. Puntare, dunque, su strumenti quali il Tax Control Framework è di vitale importanza per diffondere, anche nelle piccole e medie imprese, la *tax compliance*. Per farlo però si deve prevedere benefici premiali consistenti e tangibili per chi, volontariamente, implementa un tale sistema di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio fiscale. A tal fine sono necessarie scelte "pianificate", parte di una programmazione, di un'idea di sviluppo economico e di un'idea di paese, e sono necessarie le risorse. "*Senza lilleri 'e un si lallera*". Così recita un famoso detto toscano: senza i soldi non si fa nulla⁷¹.

⁷¹ Cfr. GIOVANNINI A., *Il Re Fisco è nudo*, FrancoAngeli Editore, 2016.

D. PROFILI DI DIRITTO CI

18. SOSTENIBILITÀ: LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

18.1. Introduzione

L'Agenda Globale delle Nazioni Unite⁷² richiama l'attenzione sui limiti dell'attuale modello di sviluppo umano e sociale e incoraggia una visione condivisa dei cambiamenti necessari indicando nei 17 SDGs da raggiungere entro il 2030 gli obiettivi a cui tutti - cittadini, imprese, istituzioni - possono e devono contribuire.



L'SDG numero 5 tratta della Parità di genere ed indica in modo chiaro la necessità di adoperarsi per “ottenere la parità di

⁷² “L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – [Sustainable Development Goals, SDGs](#) – in un grande programma d'azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030”

opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (compresa l'abolizione dei matrimoni forzati e precoci) e l'uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione". La strategia europea per la parità di genere 2020-2025 ha indicato l'obiettivo fondamentale di "inserire sistematicamente una prospettiva di genere in ogni fase dell'elaborazione delle politiche in tutti i settori di azione dell'UE, sia interni che esterni". *"La parità di genere è un principio fondamentale dell'Unione Europea, ma non ancora una realtà. Nel mondo degli affari, in politica e nella società nel suo complesso potremo raggiungere il nostro pieno potenziale solo utilizzando tutti i nostri talenti e la nostra diversità. Impiegare soltanto la metà della popolazione, la metà delle idee e la metà dell'energia non è sufficiente."* Queste le parole pronunciate dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in data 5 marzo 2020 in occasione della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025). Le normative europea e nazionale prodotte negli ultimi anni ed il contesto dei principi stabiliti e condivisi dalle grandi organizzazioni internazionali sono molto chiari sul tema delle pari opportunità ed esprimono una forte raccomandazione ad operare con modelli organizzativi che includano la parità di genere quale fattore indispensabile per uno sviluppo sostenibile, indicando inoltre strumenti e criteri per una corretta ed adeguata rendicontazione delle attività poste in essere per promuovere la parità di genere.

La promozione della parità di genere rappresenta quindi un importante fattore di sostenibilità a cui le imprese devono prestare attenzione.

Tale fattore incide sia sulla dimensione sociale, sia su quella di governance, riguardando tutti i lavoratori e lavoratrici che lavorano in un'azienda ed i componenti dei consigli di amministrazione.

Entrambe le dimensioni (sociale e governance) sono oggetto di valutazione da parte degli investitori e dei valutatori ESG, pertanto l'adozione di pratiche aziendali che rifiutano la discriminazione delle persone in base al genere (e non solo al genere) sarà valutata positivamente da investitori e agenzie di rating ESG ⁷³ e l'azienda vedrà riconosciuto e premiato il proprio impegno.

Le aziende che promuovano l'inclusione, il benessere dei lavoratori, la presenza di donne nei CdA e contrastano la discriminazione dei propri dipendenti rispetto al genere, avranno dei rating ESG migliori di aziende che, a parità di altri fattori ambientali, sociali e di governance, non perseguono la promozione della parità di genere.

La promozione della parità di genere, quale fattore di sostenibilità, deve quindi essere approcciata come fattore per creare un vantaggio competitivo.

⁷³ I rating ESG sono valutazioni che misurano la conformità di un'azienda ai criteri ambientali, sociali e di governance, fungendo da guida per gli investitori nella selezione di investimenti sostenibili. Tra questi criteri la gestione delle risorse naturali, le pratiche lavorative, la diversità e l'etica aziendale. Il compito delle agenzie di rating ESG è quello di misurare e valutare le performance di sostenibilità ambientale sociale e di governance delle imprese. Alcune delle principali agenzie di rating ESG: MSCI ESG Research Moody's ESG Solutions Bloomberg. Ad oggi manca una standardizzazione dei metodi di valutazione, pertanto ogni agenzia applica una propria metodologia. Per tale motivo la Commissione europea nell'ambito del pacchetto di misure presentate per potenziare la finanza sostenibile nell'UE ha presentato in data 13 giugno 2023 una proposta di regolamento per le agenzie di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) al fine di migliorare l'affidabilità e la trasparenza delle attività svolte dalle agenzie di rating. La proposta prevede che le agenzie di rating ESG che forniscono servizi agli investitori e alle imprese dell'UE siano autorizzate e sottoposte al controllo dell'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Ciò garantirebbe la qualità e l'affidabilità dei servizi offerti, tutelando gli investitori e preservando l'integrità del mercato.

18.2. Governance e parità di genere

La legge 12 luglio 2011, n. 120 (cosiddetta legge Golfo-Mosca)⁷⁴ ed il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251⁷⁵, analizzate nello specifico nel paragrafo che segue, sono due disposizioni normative, aggiornate ed integrate da successivi ulteriori interventi legislativi, con le quali si è cercato di affrontare il tema della sottorappresentazione del genere femminile nell'ambito delle posizioni apicali delle imprese, applicando un principio di effettiva uguaglianza tra i generi.

Anche il Codice di Corporate Governance⁷⁶ ha introdotto, sia nell'edizione del 2018, sia in quella del 2020, alcune importanti modifiche con la precipua finalità di recepire e salvaguardare gli effetti prodotti dalla suddetta normativa.

La raccomandazione n. 8 del Codice di Corporate Governance prevede infatti che la società *“oltre a definire i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo, gli strumenti per una loro efficace attuazione e prevedere che almeno un terzo dei componenti di questi organi sia costituito dal genere meno rappresentato – adotta misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i*

⁷⁴ La Legge prevede che le società quotate nei mercati regolamentati e le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs.165/01, debbano prevedere nei propri statuti disposizioni che garantiscano l'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo, per tre mandati consecutivi, decorrenti dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge

⁷⁵ Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

⁷⁶ “Il Codice di corporate governance, rivolto a tutte le società con azioni quotate sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana SpA, risulta suddiviso in 6 articoli ripartiti in 20 principi che identificano gli obiettivi di una buona governance, e in 37 raccomandazioni che rappresentano i comportamenti ritenuti dal Codice adeguati per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei principi.”

generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, mediante monitoraggio della concreta attuazione".

Il rapporto 2023 in materia di Corporate Governance delle società italiane con azioni ordinarie quotate sul principale mercato regolamentato italiano, Euronext Milan (EXM), organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, riporta, tra l'altro, che alla fine del 2023 la quota degli incarichi di amministrazione delle società quotate esercitati da una donna raggiunge il 43%, per effetto anche dell'applicazione della quota di genere dei due quinti dell'organo prevista dalla legge n. 160/2019 (legge di Bilancio) che, all'art. 1, nei commi 302-304, prescrive l'aumento da 1/3 a 2/5 della quota riservata al genere femminile negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e l'aumento da 3 a 6 dei mandati in cui trovano applicazione le nuove disposizioni.

Dal rapporto risulta inoltre che i consiglieri indipendenti in tre casi su quattro (74,9%) sono donne, mentre raramente una donna ricopre il ruolo di amministratore delegato o presidente del Consiglio di Amministrazione. Per questi due ruoli apicali le donne rappresentano, rispettivamente il 2,3% (20 casi) e il 3,6% (31 casi).

L'aumento della presenza della quota femminile, legata essenzialmente a disposizioni di legge in materia di quote di genere, intervenute dal 2011 al 2022, ha determinato un innalzamento del livello di istruzione (quota di membri con diploma di laurea e con studi di specializzazione post-universitari) e una diversificazione del background professionale degli amministratori.

Questo ad ulteriore dimostrazione che favorire la diversità di genere produce effetti positivi.

18.3. Normativa Italiana sull'obblighi della parità di genere negli organi di controllo

Le misure adottate dei legislatori nazionali per assicurare la parità di genere all'interno degli organi amministrativi sono riconducibili a 2 modelli:

- *soft law*: consistono in iniziative a carattere volontario, intraprese dagli stessi attori del mercato, che possono espletarsi in raccomandazioni, adozione di *best practices*, condivisione di politiche o obiettivi di *welfare* ecc;
- *hard law*: consistono in provvedimenti normativi vincolanti, che impongono determinati comportamenti come, ad esempio, le quote di genere.

L'Italia, come la maggior parte dei Paesi europei (Norvegia, Olanda, Francia, Islanda, Belgio, Danimarca, Grecia, Slovenia, Austria, Spagna, Germania) si inserisce tra quelli che hanno previsto una legge *ad hoc* volta ad incentivare la parità di genere all'interno degli organi amministrativi⁷⁷.

Infatti, la legge 120/2011, nota come legge Golfo – Mosca, ha introdotto nel sistema giuridico italiano regole sulla composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società quotate e di quelle a controllo pubblico, proprio al fine di favorire una maggiore rappresentazione delle donne al loro interno.

La norma è stata emanata con urgenza in conseguenza delle allarmanti notizie di cronaca del tempo. Infatti, proprio nel 2011 l'Italia è stata collocata al 74° posto su 135 Paesi nell'indice Global Gender Gap elaborato annualmente dal World Economic Forum⁷⁸. L'indice Global Gender, introdotto dal World

⁷⁷ Cfr. M. CALLEGARI, *Riflessioni conclusive in tema di gender equality alla luce degli interventi dell'Unione Europea e dei modelli adottati dai diversi ordinamenti in Speriamo che sia femmina: l'equilibrio fra i generi nelle società quotate e a controllo pubblico nell'esperienza italiana e comparata*, 2021, 289 ss.

⁷⁸ World Economic Forum: *Organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privato*. Il World Economic Forum è stato fondato nel 1971 e

197

Economic Forum nel 2006, costituisce un quadro di riferimento per la rilevazione del divario di genere, finalizzato a cogliere l'entità e la portata delle disparità basate sul sesso e monitorare i progressi compiuti. L'indice è composto da quattro parametri: la partecipazione e le opportunità in ambito economico; la rappresentanza politica; l'istruzione; la salute e il benessere.

Nel report del 2011⁷⁹ è stato precisato che l'Italia continuava ad essere uno dei Paesi con la posizione più bassa tra quelli dell'Unione Europea. Nel report 2012⁸⁰ l'Italia scese all'80esima penalizzata sia dal parametro sulla "partecipazione e opportunità economica" (101° posto) sia da quello della "rappresentanza politica" (71° posto).

Nella sostanza la legge Golfo-Mosca ha introdotto l'obbligo, per le società quotate e per quelle soggette a controllo pubblico, di inserire clausole statutarie idonee ad assicurare una quota di rappresentanza di almeno un quinto per la prima elezione degli organi successiva al 12 agosto 2012, aumentata a un terzo per le due elezioni successive al genere sottorappresentato, costituito in Italia sino ad ora da quello femminile.

In un articolo pubblicato sul Sole24ore nel luglio del 2021, la Professoressa Paola Profeta (ordinaria di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi) ha affermato che la Legge Golfo- Mosca rappresenta il cambiamento più rivoluzionario e con maggior successo in campo di *empowerment* femminile nel nostro Paese, attribuendo all'obbligo imposto dal Legislatore il merito di avere aumentato in modo significativo la percentuale di donne nei Cda delle società quotate passando dal 7% al 40%⁸¹ in un decennio.

coinvolge leader politici, imprenditoriali, accademici, della società civile e altri leader della società per definire le agende globali, regionali e industriali. La principale missione dell'organizzazione è migliorare lo stato del mondo attraverso la fiducia nel potere dell'ingegno umano, nell'imprenditorialità, dell'innovazione e della cooperazione.

⁷⁹ Report 2011 scaricabile dal seguente link:
[WEF GenderGap Report 2011.pdf \(weforum.org\)](http://www.weforum.org/reports/gender-gap-report-2011)

⁸⁰ Report 2012 scaricabile dal seguente link:
[WEF GenderGap Report 2012.pdf \(weforum.org\)](http://www.weforum.org/reports/gender-gap-report-2012)

⁸¹ Cfr. P. PROFETA, *È stato un decennio di rinnovamento nei Cda delle quotate* in

Nell'ambito delle società per azioni quotate, detti obblighi normativi si sono tradotti nella modifica gli artt. 147-*ter*, 147-*quater* e 148 del TUF (D.Lgs. 58/1998 – Testo Unico della Finanza), che stabiliscono le modalità di elezione e la composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella modifica del Regolamento Emittenti della Consob n. 11971 del 1999. Mentre, nell'ambito delle società controllate pubbliche il disposto normativo è stato introdotto nell'art. 11 del TUSPP (D.Lgs. n. 175/2016 - Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) e poi dall'art. 6 della Legge n. 162/2021⁸².

Per assicurare l'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società quotate, il Legislatore ha imposto che in occasione del primo rinnovo del collegio dovesse essere assegnato al genere meno rappresentato (di norma quello femminile) un quinto dei componenti da eleggere e a regime un terzo. Tale obbligo è stato imposto solo per tre mandati, inalzati a sei dalla legge di Bilancio del 2020, nella convinzione che una volta scaduti i vincoli legislativi le società avrebbero continuato a mantenere un equilibrio di genere all'interno dei *boards*, dopo averne constatato i benefici.

La diversità di genere non solo una questione di uguaglianza tra sessi, da garantirsi anche attraverso il diritto positivo, ma è stato anche empiricamente dimostrato come una composizione equilibrata all'interno degli organi apicali incida positivamente non solo sulle performance aziendali ma anche sull'indipendenza dell'organo amministrativo e sulla gestione dei conflitti d'interesse. Questo perché uomini e donne hanno inclinazioni tendenzialmente diverse, pertanto, un'equilibrata presenza di entrambi i sessi può migliorare le performance e superare il c.d.

Ilsole24Ore 6 luglio 2021.

⁸² LEGGE 5 novembre 2021, n. 162 - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo

group thinking, sopperendo alla mancanza di controllo degli organi apicali sull'operato dei dirigenti⁸³.

Come anticipato, la Legge n. 160/2019 ha ampliato i limiti imposti della Legge Golfo - Mosca stabilendo che gli organi amministrativi delle società quotate e a controllo pubblico devono riservare al genere meno rappresentato i 2/5 dell'organo amministrativo per sei mandati.

Tuttavia, è opportuno segnalare che, benché siano trascorsi 12 anni dall'emanazione della Legge Golfo Mosca, la posizione dell'Italia nel report del World Economic Forum relativo all'indice Global Gender Gap del 2024⁸⁴ è rimasta pressoché invariata (87esimo posto su 146 Paesi) a causa dei medesimi parametri.

18.4. Normativa Europea sull'obblighi della parità di genere negli organi di controllo

Le diverse opinioni tra Stati membri sul tipo di modello da adottare (*soft law* o *hard law*) ha rallentato il processo di armonizzazione della disciplina europea sul tema della parità di genere. Infatti, dopo 10 anni dalla proposta di Direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate (n. 614 del 14 novembre 2012) si è giunti all'approvazione della Direttiva Women on boards Directive (n. 2022/2381) soltanto nel novembre 2022.

La Direttiva cd. WOB impone agli Stati membri di provvedere *“affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi entro il 30 giugno 2026:*

⁸³ Cfr. M. CALLEGARI, E. DESANA E M. SARALE, *Introduzione in Speriamo che sia femmina: l'equilibrio fra i generi nelle società quotate e a controllo pubblico nell'esperienza italiana e comparata*, 2021, 20.

⁸⁴ Report 2024 scaricabile dal seguente link: [WEF GGGR 2024.pdf](https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-2024) ([weforum.org](https://www.weforum.org))

a) *gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 40 % dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi;*

b) *gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupano almeno il 33 % del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi.”*

Restano, per il momento, escluse dall'obbligo di raggiungere il suddetto obiettivo le PMI che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un numero di dipendenti inferiore a 250.

L'aspirazione alla *gender equality*, ha indotto il Legislatore europeo ad affiancare alla direttiva WOB la Direttiva (UE) 2023/970 approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 10 maggio 2023 “*volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione*”.

Nel rispetto della suddetta direttiva sulla trasparenza retributiva le imprese dell'Unione dovranno fornire informazioni sui salari corrisposti alle donne e agli uomini per mansioni di pari valore e a intervenire qualora il divario retributivo superi il 5%. Inoltre, la Direttiva 2023/970 contiene disposizioni che prevedono il risarcimento per le vittime di discriminazione retributiva, nonché sanzioni per i datori di lavoro che violino le norme in tema divario salariale⁸⁵.

18.5. La diversità di genere nei Cda nel settore bancario

Nell'ambito del settore bancario è intervenuta la Banca d'Italia, con l'aggiornamento n. 35 del 30 giugno 2021 alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, imponendo a tutte le banche di adottare un regolamento interno che imponga l'attribuzione di

⁸⁵ Cfr. G. BIRINDELLI, V. PALEA, *Introduzione in Gender: regole, reporting ed evidenze empiriche Un focus sul settore finanziario, Quaderno O.I.B.R. 2024, capitolo 5 100 ss.*

almeno il 33% degli incarichi negli organi di supervisione strategica e di controllo al genere meno rappresentato⁸⁶.

Nel 2022 è stato pubblicato il primo studio che dà un'evidenza empirica alla relazione tra diversità all'interno dei Consigli di amministrazione e le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) nel settore bancario italiano. I risultati di detto studio, effettuato su un campione di 105 banche italiane nel periodo 2017-2021, hanno evidenziato che una diversità di genere nel CdA ha un effetto positivo sulla performance ESG solo fino a un certo limite di rappresentanza femminile. Tuttavia, oltre una certa soglia di presenza femminile la correlazione tra *diversity* e performance ESG risulta non lineare. In particolare, la relazione tra la presenza di donne nel consiglio e l'entità della performance ESG di una banca assume la forma di una curva a U invertita. Infatti, una volta raggiunta la massa critica di donne, la curva entra in una fase discendente. In estrema sintesi, i risultati hanno dimostrato che solo i Consigli di amministrazione equilibrati in termini di genere influenzano positivamente la performance ESG delle banche⁸⁷.

Altri recenti studi hanno confermato i medesimi risultati sulle banche europee. Tali studi hanno dimostrato che le donne nei consigli di amministrazione abbiano tratti psicologici che le rendano più consapevoli delle questioni sociali e ambientali, bilanciando le esigenze di tutti gli stakeholder. Tuttavia, i dati hanno evidenziato che la diversità di genere ha un effetto positivo solo fino a una certa soglia, oltre la quale l'impatto diventa nullo o negativo. Ciò dà evidenza che CdA equilibrati in termini di genere migliorano la performance ESG, mentre un'eccessiva presenza femminile potrebbe non avere ulteriori benefici⁸⁸.

⁸⁶ Cfr. M. CALLEGARI, E. DESANA E M. SARALE, *Introduzione in Speriamo che sia femmina: l'equilibrio fra i generi nelle società quotate e a controllo pubblico nell'esperienza italiana e comparata*, 2021, 17 ss.

⁸⁷ Cfr. E. MENICUCCI G. PAOLUCCI, *Board Diversity and ESG Performance: Evidence from the Italian Banking Sector in Sustainability 2022*, 14, 13447.

⁸⁸ Cfr. F. PAOLONE, M. POZZOLI, M. CHHABRA A. DI VAIO, *Cultural and gender diversity for ESG*

18.6. La parità di genere nella rendicontazione di sostenibilità

La rendicontazione di sostenibilità è il processo attraverso il quale un'azienda comunica in modo trasparente e strutturato il proprio impatto ambientale, sociale e di governance (ESG).

Questo tipo di reporting consente alle organizzazioni di valutare e rendere conto delle loro performance in relazione a obiettivi di sostenibilità, come la riduzione delle emissioni di carbonio, il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'inclusione sociale.

Le aziende sono, infatti, chiamate a raccogliere, analizzare e comunicare dati e informazioni relativi agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) della loro attività, nonché agli obiettivi di sostenibilità che si pongono per l'anno successivo e le strategie individuate per raggiungerli.

Il rendiconto di sostenibilità non è un bilancio a sé stante che le aziende sono chiamate a predisporre; in ragione della doppia visione con cui deve essere redatto, sia rivolta al passato per la rendicontazione delle attività poste in essere, sia rivolta al futuro per l'individuazione degli obiettivi futuri e delle strategie, trova la sua collocazione all'interno della Relazione sulla Gestione allegata al bilancio d'esercizio.

La rendicontazione di sostenibilità sta, quindi, diventando un aspetto centrale per le aziende che vogliono dimostrare il proprio impegno verso una gestione responsabile e inclusiva.

Tra i vari temi trattati, la parità di genere riveste un'importanza crescente, non solo per questioni etiche ma anche per i benefici economici che comporta. La promozione dell'uguaglianza di genere contribuisce infatti a migliorare la performance aziendale, attirare investitori responsabili e rafforzare l'immagine aziendale sul mercato. Per molte imprese, rendicontare in modo trasparente su questo fronte è una strada per migliorare la propria reputazione e relazionarsi in modo più efficace con gli *stakeholders*.

performance towards knowledge sharing: empirical evidence from European
in JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT VOL. 28 NO. 11 2024, pp.
106-131

La rendicontazione di sostenibilità si basa su standard che consentono di uniformare e standardizzare l'informativa da fornire, al fine di renderla coerente, comparabile e affidabile, facilitando così la trasparenza nei report delle aziende.

In ambito europeo gli standard di riferimento sono gli *European Sustainability Reporting Standard (ESRS)*⁸⁹, ma occorre tener presente che gli standard finora più utilizzati sono stati i *Global Reporting Initiative Standards (GRI)*⁹⁰, a cui si sono dovute uniformare le società e gli enti che abbiano voluto redigere per facoltà il bilancio di sostenibilità (o bilancio ESG), ed ai quali ci si è ispirati per la stesura degli ESRS.

Effettuare un'analisi congiunta dei suddetti standards consente, quindi, di avere un quadro complessivo della rendicontazione di sostenibilità⁹¹.

⁸⁹ *Gli ESRS sono stati emanati a partire dal 2023 dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), un organismo che funge da consulente per la Commissione Europea in materia di reporting finanziario e sostenibile. Gli standard sono stati sviluppati nell'ambito della Direttiva n. 2022/2464, chiamata CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Il recepimento della CSRD, avvenuto con il D.Lgs. 125/2024, prevede una graduale entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le diverse categorie di imprese: dal 1° gennaio 2024 le aziende già soggette agli obblighi della precedente Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria (NFRD), dal 1° gennaio 2025 le grandi imprese (che, alla data di chiusura dell'esercizio, superino due dei seguenti 3 criteri: € 20 milioni di totale dell'attivo, € 40 milioni di ricavi, 250 dipendenti medi annui); dal 1° gennaio 2026 le PMI quotate (escluse le microimprese); dal 1° gennaio 2028 le società non UE che realizzano un fatturato annuo superiore a € 150 milioni nella UE e che hanno un'impresa figlia o una succursale nella UE, che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o presenta un fatturato netto superiore a € 40 milioni nell'esercizio precedente.*

⁹⁰ *Questi standard sono emessi dal Global Reporting Initiative (GRI), un [organizzazione internazionale indipendente senza scopo di lucro](#) nata nel 1997 con il fine di definire degli standard di rendicontazione della [performance sostenibile](#) di aziende, enti ed organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e paese del mondo.*

⁹¹ *GRI e EFRAG hanno reso disponibile un "Indice di interoperabilità GRI-ESRS" che illustra il modo in cui i requisiti di informativa e le richieste di dati di ciascun indicatore si relazionano tra loro.*

In particolare, il **GRI 405: Diversità e pari opportunità** e l'**ESRS S1: Forza lavoro propria** forniscono linee guida specifiche per la misurazione e la comunicazione degli impegni delle aziende in tema di parità di genere; tuttavia, informative correlate a questo tema sono reperibili anche in altri GRI, per esempio GRI 404: Formazione e istruzione e GRI 406: Non discriminazione, nonché in altri ESRS.

Il **GRI 405** rappresenta uno degli standard principali per misurare e divulgare i progressi in termini di parità di genere. Questo standard richiede alle aziende di fornire dati dettagliati sulla composizione di genere del proprio Consiglio di amministrazione e della forza lavoro, oltre a informazioni sul divario retributivo tra uomini e donne. Il GRI 405 sottolinea anche la necessità di garantire pari opportunità a tutti i livelli aziendali, integrando la parità di genere nelle politiche e strategie aziendali. Questo approccio consente alle imprese di dimostrare il proprio impegno in materia di inclusività, valorizzando la diversità come un elemento chiave della sostenibilità.

Il GRI 405 stabilisce requisiti dettagliati riguardanti la raccolta di dati sulla diversità e sulle opportunità di pari trattamento. Le aziende sono tenute a riportare:

1. **Composizione di genere della governance:** le aziende devono fornire informazioni sulla rappresentanza di genere all'interno del Consiglio di amministrazione e tra i dirigenti. Questo include la percentuale di donne e uomini in posizioni decisionali, permettendo una valutazione della diversità nella leadership.
2. **Distribuzione di genere nel personale:** il report deve includere la distribuzione di genere della forza lavoro suddivisa per categoria professionale, livello gerarchico e unità operativa. Questa analisi consente di identificare le aree in cui potrebbero esserci disparità significative.
3. **Divario retributivo di genere:** le aziende sono chiamate a divulgare informazioni relative al divario

retributivo di genere, fornendo dati sulle retribuzioni medie per uomini e donne e analizzando le eventuali differenze.

4. **Politiche di inclusione e pari opportunità:** le aziende devono descrivere le politiche attuate per promuovere la diversità e l'inclusione, nonché i risultati ottenuti in relazione a tali politiche. Questo potrebbe includere programmi di mentorship, formazione e iniziative per la promozione della carriera delle donne.

5. **Obiettivi e indicatori:** È richiesto di stabilire obiettivi chiari e misurabili riguardo alla diversità di genere e rendicontare i progressi verso questi obiettivi, utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI).

Parallelamente, gli ESRS offrono un framework obbligatorio per le grandi aziende, ma includono anche linee guida per le piccole e medie imprese (PMI) che scelgono di rendicontare volontariamente.

In particolare, l'**ESRS S1** si focalizza sugli aspetti sociali, richiedendo alle aziende di rendere conto della diversità e della parità di trattamento dei lavoratori. In quest'ottica, la parità di genere gioca un ruolo cruciale, e le aziende sono obbligate a misurare e divulgare dati chiari su vari indicatori, come la distribuzione di genere nei diversi livelli aziendali, il divario retributivo e le politiche di sviluppo per garantire un ambiente di lavoro inclusivo. Questo standard prevede:

1. **Dati sulla diversità:** le aziende devono raccogliere e divulgare informazioni riguardo alla composizione del personale per genere, età e altri indicatori di diversità, in modo da fornire una visione olistica della forza lavoro.

2. **Analisi del divario retributivo:** similmente al GRI, l'ESRS S1 richiede di analizzare e comunicare il divario retributivo tra generi, con l'obiettivo di identificare e affrontare le disuguaglianze esistenti.

3. **Pratiche di inclusione:** le aziende devono descrivere le iniziative implementate per garantire un ambiente di lavoro inclusivo e non discriminatorio,

riportando i risultati di tali iniziative e qualsiasi cambiamento significativo nel clima aziendale.

4. **Indicatori di performance:** gli ESRS S1 invitano le aziende a definire indicatori specifici per monitorare e rendicontare i progressi nel miglioramento della diversità di genere.

Anche se l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità riguarda principalmente le grandi aziende, le PMI possono scegliere volontariamente di redigere il proprio bilancio di sostenibilità, e ciò rappresenta un'opportunità strategica per migliorare la loro competitività. Per le PMI, la rendicontazione non è solo uno strumento per allinearsi a standard etici, ma anche un mezzo per rafforzare la propria immagine sul mercato, differenziarsi dai concorrenti e migliorare i rapporti con clienti e fornitori.

Dimostrare un impegno chiaro verso la parità di genere può diventare un punto di forza, soprattutto nei settori in cui la sostenibilità sta acquisendo crescente importanza.

Occorre inoltre che le PMI inizino a sensibilizzarsi alle tematiche ESG e raccogliere i dati della loro attività in tali ambiti poiché potrebbe venir chiesto loro di compilare dei questionari dai loro clienti principali, in quanto le grandi imprese sono tenute a raccogliere informazioni lungo la loro catena del valore. Non essere in grado di rispondere nel modo corretto a detti questionari, potrebbe comportare nel tempo la perdita di clientela.

Questionari simili, iniziano anche ad essere richiesti dagli istituti di credito per determinare le condizioni da applicare sui loro prodotti e servizi.

Le linee guida GRI sono state adattate per le PMI, offrendo un approccio semplificato che permette loro di raccogliere e divulgare i dati in modo più snello, senza compromettere la qualità delle informazioni fornite. Anche gli ESRS offrono delle semplificazioni specifiche per le PMI, con una maggiore flessibilità nella selezione delle metriche da divulgare. Questo consente alle piccole imprese di partecipare al percorso della sostenibilità senza essere sovraccaricate da obblighi eccessivi,

potendo comunque mostrare il proprio impegno per l'uguaglianza di genere.

In questo contesto, lo standard **VSME (Voluntary Sustainability Reporting for Micro and Small Enterprises)**⁹² si propone di facilitare la rendicontazione sostenibile anche per le piccole e microimprese, offrendo linee guida specifiche e semplificate.

Il VSME, pur essendo un approccio più snello rispetto agli standard GRI e ESRS, include richieste specifiche riguardanti la parità di genere. I principali elementi richiesti dallo standard VSME includono:

1. **Raccolta di dati sulla composizione di genere:** le PMI devono essere in grado di raccogliere dati sulla composizione di genere dei loro dipendenti, con particolare attenzione alle posizioni chiave e alle funzioni strategiche.
2. **Divario retributivo di genere:** anche per le PMI, è richiesto un monitoraggio del divario retributivo, con un focus sulla trasparenza delle retribuzioni e la giustificazione delle eventuali differenze.
3. **Iniziative di inclusione:** le piccole imprese sono incoraggiate a implementare pratiche e politiche che favoriscano l'inclusione di genere, come ad esempio programmi di formazione o politiche di lavoro flessibile. Devono rendicontare le azioni intraprese e i risultati ottenuti.
4. **Obiettivi di miglioramento:** lo standard VSME sottolinea l'importanza di stabilire obiettivi di miglioramento in termini di parità di genere e di monitorare i progressi, incentivando le PMI a migliorare continuamente le loro pratiche.

⁹² Anche lo standard VSME è stato emanato dall'EFRAG ed ha lo scopo di fornire alle società che non sono obbligate all'adozione della rendicontazione di sostenibilità, poiché dimensionalmente sotto i limiti, una guida per raccogliere, analizzare e comunicare a titolo volontario i dati relativi sui propri impatti ESG.

La rendicontazione di sostenibilità, e in particolare quella focalizzata sulla parità di genere, rappresenta un'opportunità cruciale per le aziende di dimostrare il loro impegno verso pratiche più eque e inclusive. Gli standard GRI e ESRS forniscono un *framework* chiaro per le grandi aziende, mentre il VSME offre strumenti utili per le PMI, rendendo la rendicontazione sostenibile accessibile anche per realtà più piccole.

In questo contesto, i commercialisti svolgono un ruolo fondamentale. Essi non solo devono essere aggiornati sugli standard di rendicontazione, ma devono anche aiutare le imprese a comprendere quali metriche siano rilevanti e come implementarle in modo efficace. Nel caso della parità di genere, il contributo dei commercialisti è essenziale per garantire che i dati siano raccolti e analizzati correttamente, rispettando i criteri stabiliti dagli standard GRI e ESRS.

Un altro aspetto chiave del ruolo dei commercialisti riguarda la verifica dei dati. È cruciale che le informazioni divulgate siano accurate e affidabili, poiché i report di sostenibilità influenzano non solo la reputazione aziendale, ma anche le decisioni degli investitori e degli *stakeholders*. I commercialisti, con le loro competenze tecniche, possono garantire che i report siano conformi agli standard richiesti e che le aziende siano in grado di fornire prove concrete dei loro progressi in materia di parità di genere.

La rendicontazione di sostenibilità rappresenta una sfida complessa ma necessaria per le aziende moderne, e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale. Sia per le grandi imprese obbligate a redigere bilanci di sostenibilità, sia per le PMI che scelgono di farlo volontariamente, la rendicontazione della parità di genere è un'opportunità per dimostrare il proprio impegno verso una gestione aziendale più equa e inclusiva.

18.7. Rendicontazione di genere: alcuni dati

Fare sostenibilità e comunicare la sostenibilità sono due aspetti che devono procedere in modo coerente e coordinato, sia rispetto ai tempi, sia rispetto ai contenuti

Comunicare impegni ed iniziative senza che vi siano elementi concreti sottostanti può causare danni reputazionali all'azienda. D'altra parte anche non comunicare le proprie attività legate ai vari temi ESG può essere altrettanto dannoso per l'impresa: significa non riconoscere il valore delle attività svolte dall'azienda.

La diversità di genere è una componente della strategia di sostenibilità delle imprese e pertanto deve essere adeguatamente gestita e comunicata al pubblico.

Sino ad oggi le comunicazioni delle imprese sulle loro posizioni in materia di genere sono state presentate nelle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF)⁹³, in base a quanto previsto dalla normativa per gli enti d'interesse pubblico di maggiori dimensioni.

Dalla relazione annuale 2023 emessa dal comitato per la Corporate Governance, che ha una valenza d'indirizzo non solo per le società quotate cui si applica, emerge che il genere femminile rappresenta circa il 40% del personale dipendente.

⁹³ La DNF è una rendicontazione di sostenibilità in cui si riportano aspetti di carattere sociale e ambientale, con focus sulle politiche di sostenibilità aziendale, sulle modalità di gestione del personale e sull'impegno nella lotta alla corruzione e rispetto dei diritti umani. La DNF è disciplinata dal D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 (attuativo della direttiva 2014/95/UE - Non Financial Reporting Directive (NFRD) - del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE) con il quale è stato introdotto all'art. 2 l'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario per gli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti EIPR, ossia per le società italiane emittenti valori mobiliari che sono quotate su un mercato regolamentato in Italia o in UE. Nello specifico questo obbligo riguarda banche, assicurazioni e imprese di riassicurazione con queste caratteristiche: un numero di dipendenti superiore a 500, un totale attivo superiore a 20.000.000 di euro o un fatturato superiore a 40.000.000 di euro.

Tale percentuale si alza al 47% nel settore finanziario, mentre in quello pubblico la percentuale scende al 30%. I settori dove il genere femminile è maggiormente rappresentato sono il finanziario ed il tessile/abbigliamento. La presenza femminile si riduce ad appena il 7% nei settori che si occupano di costruzioni e manutenzioni. Con riferimento alla composizione per genere a livello dirigenziale, la quota delle donne si riduce al 18%. Riguardo al “gender pay gap” il rapporto evidenzia che la disclosure nelle Dichiarazioni non Finanziarie dei divari retributivi per genere è alquanto limitata. Tale informativa è fornita dal 43% delle grandi società e solo dal 24% delle piccole società.

Sulla base dei dati disponibili risulta che mediamente le donne percepiscono l’86% della retribuzione dei colleghi uomini, tale percentuale scende all’83% se si considerano le sole posizioni dirigenziali.

È auspicabile che con l’applicazione della CSRD⁹⁴ la rendicontazione societaria di sostenibilità, inclusa quindi quella sulla parità di genere, possa fornire una comunicazione più dettagliata e standardizzata di dati affidabili e comparabili da parte di un numero sempre maggiore di società.

18.8. Bilancio di genere

Il Bilancio di Genere (BdG) è uno strumento di rendicontazione ed analisi che si aggiunge ad altre tipologie di reportistica aziendale richieste dai vari stakeholders (e.g. bilancio sociale e bilancio ambientale), ed è utile per analizzare e valutare in ottica

⁹⁴ Corporate Sustainability Reporting Directive – *Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), recante modifica alla direttiva 2013/34/UE, sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese).*

di genere l'impatto delle scelte politiche e gli impegni economici e finanziari di un'organizzazione e far riflettere su come le differenze di genere impattino sul funzionamento organizzativo e su come le stesse debbano essere valorizzate e tutelate. Premesso che allo stato attuale non esiste un'unica metodologia per la stesura del BdG, generalmente il documento si sviluppa in tre macro aree:

- 1) l'analisi del contesto generale, che fotografa la distribuzione di genere delle diverse componenti all'interno della realtà imprenditoriale;
- 2) l'analisi dei risultati, che monitora le azioni dell'azienda a favore dell'eguaglianza di genere;
- 3) il piano di azioni positive che un'azienda si propone di raggiungere ed implementare.

Il BdG, almeno a livello nazionale, viene redatto quasi esclusivamente dalle istituzioni e dagli enti pubblici.

Risulta praticamente assente nel settore privato, dove le informazioni relative al genere sono formalizzate all'interno del bilancio sociale, se redatto, o nella relazione sulla gestione, documento quest'ultimo che andrà sempre più trasformandosi in un Integrated Report⁹⁵.

⁹⁵ *La rendicontazione integrata consiste nel presentare le prestazioni finanziarie e non finanziarie di un'azienda in un unico rapporto completo. Questa metodologia ha come obiettivo quello di fornire una visione olistica delle operazioni e delle prestazioni dell'azienda.*



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**

